mouri io sono mio amico
del Traditor io sono un
...

LETTERA

Scritta ad vn Signore

in riſpoſta

Del Libro ſtampato ſopra
le ragioni

DEL SERENISSIMO

DVCA DI PARMA

Contro la preſa

*Della Città, e Ducato di CASTRO,
eſſeguita dall'armi Pontificie
nell'Anno* 1641.

GIVDITIO DELLE citationi de' Dottori apportate nel libro ſtampato per le ragioni del Sereniſs. di Parma.

I era pienamente ſodisfatto alle ragioni del libro ſtampato contro la preſa del Ducato di Caſtro. Mà perche ſi è ſaputo, che alcuni (benche cõuinti dalle ragioni incontrario addotte, come eſſi atteſtano) deſiderauano d'auãtaggio, che ſi riſpondeſſe parimente alle citationi de' Dottori (de i nomi de quali piene ſi veggono le margini di quel libro:) hò giudicato neceſſario di dargli ſodisfattione ancor in queſto, e di moſtrare, che

le ſentenze, e diffinitioni de grandi Auttori non ſono punto diuerſe dalla ragione, ne dalla verità, anzi vna ſola coſa frà le ſteſſe ſono. Per ciò meglio fare hò voluto vedere ad vna, ad vna le apportate citationi, e riferir quì le principali con le parole preciſe de' Dottori ſeguitati poi dalla corrente degl'altri. Così due coſe hò oſſeruate. La prima è, che quando l'Autor del libro cita li Dottori alcune volte non gli porta al propoſito della controuerſia, della quale ſi tratta, come quì ſi può veder dalla pag. 12. fino alla 19. e dalla 34. alla 38. e 42. e 43. e 103. e 150. e di mano in mano, ed egli iſteſſo ſalta la difficoltà. La ſeconda coſa è, che ſe egli tocca il punto della controuerſia: li Autori ò non dicono quello, che l'Autor atteſta, e tal volta gli ſono

no

no ancora contrarij, benche egli in fauor della sua causa gli apporti. Leggasi quì la pagina 14. e 16. 113. 136. 139. e fino alla pag. 149. e dapoi la pag. 160. 161. 167. 185. E similmēte doue si tratta del valor della Scommunica, essendo tutti li Dottori, che l'Autor cita contrarij al medesimo nella difficoltà, che verte: e quello che affermano à suo luogo li Dottori è verissimo, ma è fuori della presente controuersia, ne pur vno di loro dice parola con la quale difender si possa la causa portata dall'Autore, come si può quì a suo luogo vedere.

Di più si è osseruato, che l'Autore hà lasciato di riferire alcune Bolle, e Chirografi de Sōmi Pontefici di grande importanza, e che erano in vigore: ed all'incōtro alcune ne hà addotte, che già erano

cessate, e finito era il loro valore: leggasi qui la pag. 20. 26. 29. 30. 67. 76. Ne gli gioua il dire, che hà apportate quelle Bolle, e Breui, che per difesa della sua causa seruiuano: e che egli nõ era obligato produrre armi contro di se stesso: perche questo varrebbe: se egli si fosse professato di voler esser in questa causa puro Auuocato: ma hauendo promesso nel titolo del libro vna VERA, E SINCERA RELATIONE, conseguentemente conforme le leggi di questi componimenti non poteua egli tacere cosa alcuna benche à se contraria, (mentre però vera fosse) come insegnò quel gran Romano: *Ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat.* Acciò li lettori non restino ingannati, i quali nella promessa lealtà, e fede incorrot-

Cic 2. de Or.

ta

ta de' Scrittori si fidano.

E perche alcuni per loro curiosità desiderauano di veder più pienamente rifiutate quelle Inuestiture Imperiali, che qualcuno presume, che vi siano di alcuni Castelli nella Prouincia del Patrimonio di S. Pietro: per sodisfargli, si è parimente fatto, e con ragioni, e con essempi d'Inuestiture date da' Pontefici nelle prouincie dell'Imperio in Germania, e di alcuni Feudi Imperiali in Italia, similmente da' Pontefici inuestiti. In questi Feudi Imperiali d'Italia però mi riporto à quello che dicono gli Autori citati nella margine, lasciando li detti Feudi inuestiti in que' tempi ed occasioni dal Pontefice nel lor essere. E solo dico essersi riferiti questi essempi, che verissimi sono, per apportar vna ragione *à fortiori* (co-

me si dice) che li Feudi inuestiti dall'Imperadore nello Stato della Chiesa nõ hanno alcun valore.

E cõ questa occasione si è trattato della differenza, che si ritroua frà li Feudi Maggiori Ecclesiastici, ed Imperiali: come anco del mero, e misto imperio, mostrando con ragioni, ed essempi, ed in particolare con alcune lettere scritte à Carlo V. stampate, che non è tale la natura del mero imperio Feudatari, qual l'Autor del libro desidera.

Alle maledicenze del detto Autore, hò stimato meglio rispondere con procurar di sciogliere gli argomenti, che con maledicenze. Perche hò creduto sempre, che sia error grande de Scrittori il persuadersi di render plausibile l'opera sua col riempirla di detti ingiuriosi più

tosto

tosto, che d'argomenti efficaci.
E credo che in ciò l'istessa disgratia succeda à questi, che ad alcuni, i quali andando la prima volta alla guerra, si danno à credere, di douer esser tenuti con le bestemmie gran soldati, e con quelle di poter riempire il nimico di terrore.

Sò parimente, che quest'altra strada che hò preso, hà le sue difficoltà: cioè di riferire la nuda verità: perche taluolta non vi è cosa, che più sia di dispiacere. Mà io per hauer destinata quest' opera all'honore della verità delle ragioni della S.Sede, e non di alcuna persona priuatamente; spero di douer esser ò per l'affetto della pietà lodato, ò almeno scusato, per hauer procurato di far quel che doueuo.

Che se pure questo istesso se-

condo le maſsime di alcuni ſarà biaſimato; di nuouo io mi conſolarò, col penſare, che la maggior parte di ſomiglianti perſone ſanno più correggere gli errori altrui, che non errare per ſe ſteſse.

IN-

INDICE DELLE COSE contenute nell'Opera.

A

B

Duca

Vrbino

E

Feudi

H

I

Inno-

Mar-

Origine

O

P

Paolo

Ranu-

T

Vrbano

Il fine dell'Indice.

pag.	*Errata.*	*Corrige.*
21	l. si inquisitio.	l. Inquisitio.
	Natta conf. 488.	487.
33	Bart. l. 1. ff. de test.	l. si quis in graui, §. si maritus.
	Paris. conf. 21.	conf. 23. num. 19.
	Brun conf. 2.	conf. 117. num. 21.
36	aliqua prohibitione.	aliqua prohibitiue.
42	Menoch. c. 21. num. 70.	conf. 421. num. 70.
	l. 1. hoc Iudiciũ, ff. si mulier.	l. 1. §. hoc Iudicium, ff. si mulier.
	Farin. decis. 281.	conf. 17. num. 27.
102	Far. q. 214.	q. 65. num. 55. 56.
	decis. 14.	conf. 65.
	Blanc. de Iudicis	De Ind.
137	Autore proposito.	Autore à proposito.
152	lo conuince li.	lo conuince il.

A chi legge.

EParso strano ad alcuni, che di controuersie di gran momento in vna lettera si sia discorso; per essere lo stile delle lettere il più semplice, e meno efficace, che si ritroui nell'Arte del dire. Mà cessarà la marauiglia, facendosi riflessione, che li nostri Antepassati trattarono nelle lettere i negotij più graui delle Republiche, de gl'Imperi, le controuersie maggiori della Filosofia, e li misteri più alti della nostra Santa Religione: come appresso le lettere di Bruto, e Cicerone, di Seneca, de' Santi Apostoli, e Dottori della Chiesa si vede. E se io hò da dire la prima cagione; questa è stata perche ad vna lettera

nella quale ſi proponeuano dubbi, era conueniente: anzi neceſſario riſpondere con lettera. Dall'altro canto ogn'vno sà, che il Supremo Prencipe alle controuerſie non dà riſpoſte, ſe non con ſentenze: e gli Auuocati con ſcritture, e teſti de' Dottori. Aggiungo bene, che quello, che ad alcuno è parſo degno di biaſimo, cioè il riſpondere con ſemplice lettera à difficoltà così ardue, è ſtato quì il vero, e più lodeuol motiuo: perche ſi è preteſo di eleggere vn mezzo, che al fine propoſto foſſe proportionato. Ogn'vno sà, che non mancauano ſpetie di componimenti più nobili, oue ſi poteſſero adoperare figure, & argomenti efficaci, e penetranti. Mà eſſendoſi prefiſſo nell'animo non ſolo di non offendere: mà ne

meno

meno di persuadere per artificio;
si è presa dall'Arte del dire la
maniera più semplice, che vi sia:
senza essordio, senza amplifica-
tioni, ò inuettiue, non volen-
dosi insinuar passione alcuna,
per non vi essere in chi scriue:
ne riconoscersi in quelli, che in
Roma gouernano. Conciosia,
che il mondo vede, esser stato,
& essere proprio della generosità
del Santissimo Pontefice VR-
BANO VIII. vincere con
la clemenza, e della mansuetu-
dine del Signor Cardinal Barbe-
rino seruire Sua Beatitudine co-
me Ministro di pace per il gouer-
no vniuersale della Christianità.
Egli hà sempre stimato, che tanto
più gli crescano le felicità, quante
più occasioni può hauere di mo-
strarsi benefico, anche doue non
ritroua corrispondenza, e man-
suetо

ſueto verſo di quelli, che forſi nõ riconoſcono la ſua benignità.

Andaua questa lettera per le mani di molti, mà non intiera, per cagione della fretta de' Scrittori in traſcriuerla: hora con la Stampa ſi è rimediato: e di più ſi ſono aggiunte molte, & importãtiſsime riſposte con citationi di Bolle, e Chirografi de' Pontefici molto deſiderati. La cauſa però di darſi in luce, non è, come ſuole auuenire, l'eſsere coſa rara, & à pochi communicata, mà più tosto, perche quanto più ſi è diuulgata, tanto maggiore è l'istanza, che vniuerſalmente ne vien fatta. Nè ad altro ciò ſi deue attribuire, che al diletto, che à tutti reca la nuda verità, che per altro con difficoltà vien paleſata, maſsime nelle controuerſie de Grandi. Viui felice.

Ill.

ILLVSTRISS. SIGNORE e Padron Colendiss.

GIà che V.S. Illustrissima mi richiede con tanta instanza, e come dice per ragione di giustitia, che io risponda, e sodisfaccia ad alcuni dubbi à lei cagionati dal libro vscito alle stampe in fauore del Serenissimo Sig. Duca [illegible] Parma, contro la presa di Can[illegible]ali, per non essere V. S. Ill[illegible] informata del fatto, e giustitia di esso, la tengono sospesa: Io lo farò cõ breuità, perche nella risposta, che da altri riceuerà alla distesa, restarà più sodisfatta.

In quanto alli disgusti riceuuti dal Sig. Duca per gli honori negatigli da gli Eminentissimi Signori Cardinali Barberini, stati soliti (come dice l'Autore di

quel libro) concederſi à Pren-
cipi ſuoi Predeceſſori; Il nego-
tio ſeguì ne' giorni di ſua par-
tenza in queſta maniera.

Il Sig. Duca ſi laſciò intende-
re, che deſideraua di eſſere ac-
compagnato dal Sig. Card. Bar-
berino nel partire di Roma. Il
Sig. Cardinale riſpoſe, che gli
haurebbe conſentito, mentre
foſſe ſtato à Palazzo à prendere
licenza d[illegible] S. Emin. conforme il
sol[illegible]o [illegible] tutti li gran Prencipi,
&[illegible]i namente del Sereniſſimo
Gran Duca di Toſcana, il qua-
le ſi licentiò dal Sig. Card. Bar-
berino, e dal Palazzo Pontifi-
cio, non dal ſuo ſi partì: nè in
altra forma ſi era mai coſtuma-
to. Il Sig. Duca Odoardo fù dal
Papa, e ringratiatolo, ſoggiun-
ſe di non ſi poter lodare del Sig.
Card. Barberino. Dal Papa gli
fù breuemente ſignificato l'af-
[illegible]tto di S. Emin. verſo di lui. Li-
cen-

centiatoſi da Sua Beatitudine
ſenza far motto al Sig. Cardina-
le ſe ne andò al ſuo Palazzò: do-
uendo, ſe voleua eſſere accom-
pagnato da S. Eminenza, rima-
nere nelle ſtanze del Vaticano;
e licentiarſi parimente dal det-
to Eminentiſſimo, come è vſan-
za de' Prencipi. La mattina fi-
nalmente ſi partì ſenza far al-
tro. Queſto è il fatto degli ho-
nori negati.

Quì V.S. Illuſtriſs. fà inſtanza
di ſapere in qual maniera foſſe-
ro trattati li Prencipi Predeceſ-
ſori del Sig. Duca di Parma nel
partire di Roma. Prima di ri-
ſpondere, voglio, ch'ella ſup-
ponga, che il Sig. Duca Odoar-
do nella forma dell'entrare in
Roma hebbe ogni ſodisfattio-
ne; eſſendo ſeguita nella manie-
ra, che era ſtata con S. A. con-
certata in Caprarola: il ſimile
dico di tutti gli altri honori ri-

ceuuti dal Duca nel dimorare, che fece in Roma.

Al quesito rispondo, che ne il Duca Ottauio, ne il Duca Alessandro furono mai accompagnati da Cardinali Nipoti nel partire di Roma, come è noto, e si legge ne' Diari di que' tempi. Resta dunque solo il Duca Ranuccio, il quale per il parentado hebbe (come si dice) qualche prerogatiua maggiore quando venne à Roma à tempi di Clemente VIII: mà la verità è, che egli nel partire non fù mai accõpagnato dal Card. Aldobrandino, benche gli fosse parente: il che è certissimo, e si legge distintamente nella Relatione degli honori fatti à detto Serenissimo in quel tempo dal Palazzo. In questa maniera cade la base, e rouina il total fondamento delle nimicitie: non essendo altrimenti vero, che

che à Prencipi Predecessori del Sig. Duca Odoardo siano stati soliti farsi gli honori sudetti. Sì che ogn'vno vede quanto grād'errore habbia preso l'Autore: oltre che quando fosse anco vero, è certo, che il Duca Odoardo era tenuto prima conforme il costume de gli altri gran Prencipi à licentiarsi da Sua Eminenza.

In quanto à quello, che con tanta esaggeratione dice l'Autore *della notoria*, *e grande nimicitia* de' SS. Cardinali Barberini; io rispondo, che non si ritroua appresso alcun Dottore, ò persona prudente, che si presuma, che il far gran benefitij, e gratie ad vno, sia segno d'essergli nimico. Perche qui gli si potrebbe dire cō quel gran Sauio: se non sà che l'amare *est velle bonum*, non sà cosa sia amicitia: ed è argomento del quale si

pag. 79.

Arist. 2. Rhet.

Bellon. conſ. 5.

ſerue il Bellonio Auuocato del Sereniſs. Duca Ranuccio contro il Conte Scotti. Dico adunque, che non potendoſi al Mondo ritrouare perſona alcuna più informata de gli arcani ſenſi del Sig. Card. Barberino, e delli altri due fratelli, di quello che ſia il Pontefice Vrbano VIII. ne che più adẽtro habbi gl'animi di loro penetrato, ne viene in conſeguenza chiara, che hauendo Sua Beatitudine con la gratia dell'Erettione de' nuoui Monti conceduto al Sereniſs. Sig. Duca Odoardo, mentre in Roma dimoraua, ad effetto di ſgrauare lo Stato di Caſtro più di trecẽto mila ſcudi, conoſceſſe euidentemente l'amore che li Nipoti di N. S. al Sig. Duca Odoardo portauano, e che ſommamente godeuano di vederlo da Sua Beatitudine beneficato. E della verità di così

grã benefitio ottenuto da S. A. testimonio sia l'istesso Segretario del Monte Farnese, appresso al quale, per il ritratto de' Monti nuoui venduti, apparisce estinto dal Sig. Duca Odoardo vn cãbio di cento cinquanta mila scudi, i quali erano parte del debito delli trecento mila e più, che S. A. haueua con li Siri.

Supposta questa indubitata verità, dico, che il Sig. Duca Odoardo da' SS. Cardinali Barberini fù più amato di quello che fosse il Sereniss. Ranuccio dal Card. Aldobrandino. E la ragione è euidente, perche gli honori e benefitij, che il Sig. Duca Odoardo hà riceuuti in Roma, e più poteua riceuere, come habbiam visto, per l'ottima dispositione de' Nipoti di Sua Santità verso di lui; sono stati maggiori de gli honori e benefitij, che il Sereniss. Ra-

nuccio riceuè dal Card. Aldobrandino. E tanto maggiore la loro beneuolēza verso il Sig. Duca deue essere stimata, quanto che in beneficarlo così ampiamente, eglino non vi haueuano motiuo di interesse alcuno. Sò che ponderate da V. S. Illustriss. queste ragioni le persuaderanno, che *grande e ben nota à tutti era l'amicitia, che frà li SSi Cardinali Barberini, & il Sig. Duca passaua*, come grandi furono li benefitij, che egli ottenne da N. S. in riguardo dell'affetto de medesimi verso di S. A. Voglio non dimeno aggiungere vn'altro argomento per prouare, che l'Autor del libro queste nimicitie si habbia da se stesso finte. Ne altro testimonio addurrò di questa verità, che l'istesso Sereniss. Duca di Parma, à cui l'Autore è obligato di prestare ogni fe-

de.

de. Ed è, che in segno della buona corrispondenza, & amicitia, che fra S. A. & il Sig. Card. Antonio Barberino passaua, prima di partire di Roma il Sig. Duca mandò vn Gentilhuomo à complire con Sua Eminenza, & à mostrarsi di detto Sig. Cardinal sodisfatto: e di più arriuato à Parma, seguitò con lettere scritte à Sua Eminenza, à dimostrargli particolare affetto. Come dunque l'Autore con verità può chiamare à parte delle nimicitie sudette il Sig. Card. Antonio, mentre il Sig. Duca con sue lettere, & ambasciate il contrario attesta?

Mi scusi V. S. Illustriss. se in questo punto sono alquãto trascorso, perche è bene che ella vegga quãto rouinoso sia questo fondamento delle nimicitie, che dall'Autore si adducono, mà senza proua alcuna,

douendosi, come vogliono li Dottori euidentemente, e concludentemente prouare le loro cause. Perche non basta dire, che il Duca habbia hauuti disgusti; e che gli siano stati negati honori, se non esprime quali siano questi disgusti, e quali gl'honori negatigli, e stati resi in Roma à Prencipi suoi predecessori. Che però con ragione Polibio condanna Annibale, perche non manifestò la vera causa di rompere con li Romani: *Hannibal veram causam reticens, falsam confingens non solum sine ratione, sed etiã contra ius visus est bellum inchoasse.* L'affermarsi poscia, che *al Mondo fossero noti li disgusti che in Roma dalli Signori Cardinali Barberini haueua S. A. riceuuti*: communemente vien stimato artifitio dell'Autore di quel libro.

Par. prax crim. cõtra pers. test. q. 53. & alij apud ipsum.

Lib. 2. Hist.

E la ragione di questo è; perche non hauendo egli quì argomento alcuno da persuaderli, si diede à credere, di poter isfuggire la difficoltà della proua con publicare; *che erano noti al Mondo.* Quasi che le stampe fossero mezzo di poter conciliar fede, è credito alle falsità ancorche chiarissime. Perche egli è certo, che non solo altroue; mà ne meno nella Corte Romana, *doue* (come fù già detto) *tutte le cose si sanno; è doue niuna si ritiene*, di tali disgusti si è hauuto sentore alcuno.

An. C. Tac. lib. 11.

Quì non posso far di meno di non pregare V. S. Illustriss. à far riflessione sopra il gran numero, e pompa de' Dottori, che spiega l'Autor del libro, e di testi in proposito delle nimicitie. Mà certo dal primo all'vltimo li trouarà citati fuor di propo-

sito. E ciò vedrà manifestamente, perche in luogo di prouar quì le nimicitie, e cause di esse, che è necessario, si trattiene con lunga diceria à mostrare, se si ponno ricusare li Giudici apertamēte nimici? Il che niuno gli disdice. E l'Autore riporta quì quella lode, che apunto, riportarebbe vn Soldato, il quale in tempo di cōbattere, e stringersi col nimico d'appresso, si trattenesse lontano dalla guerra discorrendo otiosamente di essa. Così senza proposito alcuno, e fuori di ogni controuersia cita le parole di Papa Nicolò. ed apporta l'essēpio di S. Athanagi; al qual Santo si paragona dall'Autore il Sig. Duca. Ma ella consideri con qual prudenza! essendo piene l'historie delle cause delle nimicitie, che gli Auuersari hebbero col Santo, che furono l'Heresie. E quì all' in-

pag. 14.

Can. quod suspecti 3. q. 6.

incontro non appariſcono ſe non benefitij fatti da' Signori Cardinali Barberini à S. A. ne il Signor Duca, ò l'Autore hà saputo, ò potuto addurre cauſa alcuna in particolare di dette nimicitie, per non vi eſſere: ma ſolo ſi è trattenuto in propoſitioni generali, che al caſo non fanno. Nell'iſteſſa maniera apporta le parole di S. Gio: Griſoſtomo riferite da Sozomeno, & l'autorità di Felino, Decio, Calder. del Menoch. & altri, i quali parlano delle nimicitie prouate, e non finte. Veggaſi quanto quì ſia ſtato citato fuor di propoſito, e falſamente Felino, e per quello che io hò detto, e perche queſto Dottore ſi fonda ſolo nelle parole di Aleſſandro III. oppoſto à quel che afferma l'Autore, volendo che ſi poſſino ricuſare li Giudici benche nõ ſiano prouati nimici,

pag. 14.

Cap. I. num. 6. de Iud.

mici, ò sospetti; cosa totalmẽte contraria al sacro testo de' Canoni. Perche così dice il Pontefice, *I sacri Canoni dãno facoltà di poter si appellare: e di ricusare il Giudice sospetto*. Soggiunge però: *Vbi appellationis remedium tollitur; sicut appellationi ita recusationi non est aliquatenus deferendum*. E la Glossa interpretando queste parole dice. *Sicut appellatio causa probabili non expressa, non admittitur; sic nec recusatio admittitur causa recusationis probabili non expressa*. Doueua adunque l'Autore esprimere le cause probabili delle nimicitie, nel che consiste il punto della difficoltà: e non prouare, che il Giudice nimico si possa ricusare, perche questo niuno glie lo niega; anzi alli Dottori, che egli cita, molti altri, se non bastassero, io qui spontanea-

Decret. can. 12. sup. eo de appell. tit. 28.

mente

mente aggiungerei.

Il che nõ essendosi da lui fatto, consideri come venghino à proposito mai li testi citati. Ed io domando: Ogni volta che il Sig. Duca ne' suoi Stati cita vn Reo, può questi sottrarsi cõ allegare sospetto, e notoriamente nimico il detto Duca, ò il Giudice della causa? Che risponderebbe à questo l'Autore? Che bisognarebbe, che il Reo prouasse le cause delle nimicitie, e ricusatione, e non si facendo, che sarebbe inditio, che egli con tal ricusatione cercasse di sottrarsi al giuditio, ed alla giustitia. Nell'istesso senso apunto parla Decio citato appresso Felino dall'Autore: e Deciano. Anzi il caso di Deciano, e di Monsig. Grimani Patriarca di Aquileia, dal quale erano prouati essere alcuni Giudici manifestamente suoi nimi-

nimici, con mostrare, che gli voleuano impedire per malevolenza l'essaltatione al Cardinalato destinatogli. Mà se fossero nimici, ò nò, io non lo disputo: certo è, che il detto Prelato almeno si forzò in giuditio di dimostrarlo, per poter conforme le leggi, e sacri Canoni ricusarli detti Giudici.

De arbit. Iud. c.458.

Ne pure l'Autore del libro hà intesa la dottrina del Menocch. il quale quì apertamente dice, che per potersi ricusare come sospetti, e nimici li Giudici, ancorche tali fossero, è necessario, che giudicialmente si prouino le cause della nimicitia, e ricusatione. E che dapoi in arbitrio di vn Giudice stia il definire, se tal causa sia giusta. Le sue parole precise sono queste. *Cum omnes causæ non sint definitæ, Iudicis arbitrio relinquitur, quæ iusta sit causa.*

C. cũ speciali n.2. de appell.

sa. E poco doppo con l'Abbate, seguita à dire. *Iudex debet arbitrari inter iustam, & iniustam causam recusationis*.

Quindi si vegga qual fede si possa prestare alle citationi de Dottori fatte dall'Autore; le quali ò nõ si apportano al proposito, ò contrarie à quello, che afferma si ritrouano. Nell'istessa maniera parlano gli altri Dottori, che cita: mà senza alcun bisogno, cioè, che li Giudici, che sono stati prouati nimici, e ciò giudicialmente, si ponno ricusare: la qual'è dottrina verissima. Mà quì non stà il punto, ne fà al proposito. Della sicurezza della Città di Roma, che S. A. haueua per far queste proue, più à basso ne trattaremo.

pag. 15.

Stabilito adunque, che non vi erano nimicitie di alcuna sorte, ed in conseguenza,

che

che non poteuano eſser *note al mondo ;* paſſo alle altre riſpoſte.

Mi domanda ſe poteuano eſſere dal Pontefice riuocate al Sig. Duca le Tratte, e ſe veramente gli erano ſtate conceſſe con titolo oneroſo.

In queſto punto non poſſo far altro, che riferire l'origine, e fondamento di tutti li Priuilegi di S. A. acciò che ella à ſe ſteſſa poſſa ſodisfare.

Eugenio IV. per ſtipendi doueua vndeci mila fiorini d'oro à Ranuccio Farneſe, e per queſto debito gli diede Montalto, finche la Camera Apoſtolica ſodisfaceſſe à Ranuccio, ò à ſuoi heredi per il detto debito, e per l'iſteſſa ragione doppo due anni gli conceſſe le Tratte: dal che ſi vede non eſſer quelle Tratte anneſſe col Caſtello, ma gratia totalmente diſtinta.

Morto

Morto Eugenio, Nicolò V. successore rendè d'accordo à Ranuccio il denaro douuto, e ricuperò alla Santa Sede Montalto. Doppo molti anni Paolo III. gratiosamente concesse Montalto à Pier Luigi Farnese, e poco dapoi eresse di questi, e molti altri Castelli per l'acquisto della Città di Castro vn Ducato con titolo di Ducato di Castro: confermando à parte li Priuilegi delle Tratte conceduti prima da Eugenio IV.

Prima di passar innanzi, riferirò alcune cose necessarie per intelligenza di molte altre. Deue sapere, che Papa Nicolò Quinto nel principio del Pontificato attestando con Bolla particolare à Ranuccio Farnese il debito, che la Camera haueua con lui, gli assegnò l'entrate del Patrimonio fin che il debito fosse estinto, & alla

Santa

Santa Sede ricuperò Mõtalto. Sodisfatto Ranuccio fù cassata & annullata la Bolla di Nicolò Quinto, come à tergo di detta si vede, cessando parimente tutti li priuilegi di Eugenio cõceduti per il debito sudetto à Ranuccio.

A tergo Bullæ Nicolai V. Cassa de mandato S. D.N. quia satisfactum est Raynutio, restituitq. Castrũ Montis Alti.

Secondariamente dico, che le Tratte si possono considerare in due maniere; ò rispetto al Prẽcipe supremo, ouero al Feudatario. Se in ordine al Prencipe supremo: dico, che sono suoi Regali per il frutto che ne ricene: ma se le consideriamo nel Feudatario, ouero anche nelle persone Priuate, altro non sono, che licenze, e gratie di poter estrarre, stante la prohibitione del Prencipe supremo. E la ragione per la quale si chiamano Regali del Prencipe supremo le Tratte, è, perche sono lo stesso, che la potestà suprema,

prema, che hà il detto Prencipe di far leggi vniuersali, che obblighino tutti li vassalli à non poter estrarre senza sua licenza, per ragione del ben publico, ò altra di Stato. E questa potestà non hà il Feudatario, come dice il Menocch. e li Dottori da lui citati: *Vassallus non potest vti priuilegio concesso contra ipsummet Principem*. E quando il supremo Prencipe concede Inuestiture bēche Maggiori, non si spoglia mai di questa suprema potestà di far leggi per il buon gouerno publico di tutti li suoi Vassalli, ò siano Feudatari, ò Priuati. E se concede le Tratte, queste altro non sono, che mera gratia ò licenza per la quale dispensa alle sue prohibitioni, la quale però è reuocabile ad arbitrio suo, e questa istessa licēza può il Prēcipe supremo vendere. Così insegna-

Conf. 604. nu. 12. l. si Inquisitio, C. de Accusat. Natta conf. 488. nu. 26.

Conf. 604.

ſegnano li Dottori appreſſo il Menocch. citato.

In proua di queſto habbiamo nelle Bolle de Pontefici ſupremi Prencipi, che mai le Tratte, che hanno conceduto, le chiamano Regali, mà Licẽze, Priuilegi, e Gratie. E queſto ſi può vedere nelle iſteſſe Bolle di Paolo III. ed in quella dell'erettione del Ducato di Caſtro.

Ex Bulla Pauli III. anno 1535. quæ incipit. *Sedis Apoſtolicæ prouidentia.*

Eugenij Prædeceſſ. veſtigijs inhærendo frumenta conducndi. P. *Aloyſ.* concedimus facultatẽ, &c.

Terzo biſogna auuertire, che quando Paolo III. conceſſe le Tratte al Duca Pier Luigi nella Terra di Mõtalto, le conceſse nella maniera che fece Eugenio IV. cioè come coſa diſtinta dal Feudo, e ciò ſi vede nella Inueſtitura datagli di Mõtalto in quarta generatione: E queſta gratia delle Tratte confermò dapoi nella Bolla dell'erettione di Caſtro, mà à parte, e diſtintamente da i Regali, che gli dà, parlandone molto prima

come

come di gratia che è, e non di Regale, così dicendo: *Necnon tam circa granorũ totius Status infrascripti extractionem, & facultatem illa ad quæcumque loca etiam præfatæ Romanæ Ecclesiæ conducendi, quàm diuersas alias facultates exemptiones, & alia priuilegia concessimus*. E molto doppo parla delle Gabelle, Datij &c. le quali cose sono molto diuerse dalle Tratte, con le quali vorrebbe pure l'Autor del libro confondere li detti Datij, e Gabelle.

Ex Bulla Pauli III. anno 1537

Finalmente è da auuertire, che quando al Duca di Castro furono concedute le Tratte da Paolo III. e da Eugenio istesso, erano delli grani dell'istesso Duca, cioè delle sue possessioni, e non de i grani de' suoi sudditi, e molto meno delli sudditi, che non sono suoi, mà della Chiesa immediatamente: come si ve-

de

de nelle citate Bolle, che mai parlano de' grani de i detti vassalli.

Quindi ella vegga se dal Pontefice Vrbano poteuano essere riuocate le Tratte, non hauendo li Duchi di Castro titolo alcun oneroso per hauere à Ranuccio Farnese pienamente sodisfatto Papa Nicolò V.

Si aggiunge che Papa Vrbano VIII. le hà riuocare, nella maniera che fecero (come si può vedere) Giulio III. Pio IV. Pio V. Gregorio XIII. Sisto V. Clemente VIII. prima del parentado nel 1593. e finalmente Paolo V. E nelli libri Camerali si hanno le suppliche fatte dalli Duchi di Castro alli Pontefici, e le concessioni delle Tratte di anno in anno di pugno de' medesimi Pontefici segnate.

V.S. Illustriss. dice, che le pare molto difficile il rispondere

alle

alle parole del Breue di Papa Clemente, mentre così chiaramente dal medesimo si pronuntia, che la Camera Apostolica non poteua giustamente impedire le Tratte alli Duchi di Castro, e che gli competeuano, & erano douute.

Ex Breui Clemen. VIII. ann. 1599. Declaramus &c. Raynutio Farnesio competijsse, & competere extractionem, & propterea nullum de iure impedimentum à Camera nostra fieri potuisse, &c.

Rispondo che, chi è di questo negotio mediocremente informato non troua difficoltà ne anche leggiera. Perche apparisce manifestamente, che la dichiaratione, o sentenza di Papa Clemente fù affatto inualida, e nulla, non essendo stata da Ministri Ducali della verità informata la Congregatione, ne da questa il Papa; alla informatione, e voto della quale egli si riportò, come dice nel Breue. E ciò auuenne perche quelli, che informorono non viddero le scritture, che vi sono à fauore della Camera.

Ex eod. Breui. Qua ralatione (scilicet Congregationis) sæpius intellecta, eique inhæren tes, &c.

B De-

Desidera di sapere quali sia-
no li presupposti falsi, i quali ri-
feriti prima alla Congregatio-
ne, e poi al Papa lo mossero à
dichiarare, che competeuano
à Duchi di Castro le Tratte.

Rispondo, che dal sudetto
Breue si ponno raccogliere a-
pertamente, e' si può conosce-
re quanto male fosse il Papa in-
formato.

E primieramente dico, che
col [1] prodursi le lettere di Eu-
genio IV. le quali contengono
il debito della Camera con Ra-
nuccio Farnese, fù falsamente
supposto à Papa Clemente, che
fosse [2] acceso il credito de' Si-
gnori Farnesi contro la Came-
ra, e che il titolo delle Tratte
hauessero i medesimi in virtù
del sudetto credito, così atte-
stando la Bolla di Eugenio es-
pressa in quella di Clemente.

E non essendo stato esposto
alla

1 Ex Breui Clemen. Suprascriptarum litterarum Eugenij, &c. tenores presentibus pro expressis habentes.

2 Ex Bulla Eugenij PP. IV. Quamdiu præfata Camera summā vndecim millium & nongentorum florenorū auri soluere distulerit, frumentum & cæteras alias res ex dicto Castro extrahi, & deferri faciendi plenam, & liberam facultatem, &c.

alla Congregatione, ne al Papa, che da Nicolò V. si fosse sodisfatto pienamente, & estinto il debito, che merauiglia è, se da Clemente VIII. fosse pronunciato, che erano alli Duchi di Castro douute le Tratte?

E certo, se fosse stata mostrata al detto Pontefice la Bolla di detto debito cassata, e tutte le solennità della sodisfattione, mai Clemente l'haurebbe voluta, ò potuta inserire nelle sue lettere, ò Dichiaratione.

Il secondo errore, che fù cómesso, e falsità detta alla Congregatione, & al Pontefice, si caua parimēte dall'istesso Breue. Doue si narra essersi* osseruato, che sotto diuersi Pontefici dalli Duchi di Castro si era estratto senza impedimento alcuno, e prohibitione: il che quanto sia falso, lo dimostrano

* Ex Breui Clemēt. VIII. Frumentū, & alias res ex d. Castro Montisalti libere, &c. extrahendi Paulus III. plenā concessit facultatem. Idque diuersorum Romanorum Pontificum temporibus absque vllo impedimēto obseruatum fuerit, &c.

li Pōtefici Giulio III. Paolo IV. Pio IV. Pio V. Gregorio XIII. e Sisto V. da i quali a'Duchi di Castro furono impedite le Tratte, e prohibite, come apparisce dalle loro Bolle. Anzi nelli tempi istessi della [1] Sede vacante, per tale impedimento bisognò, che al Cardinale Camerlengo ricorressero per estrarre : come in vna Concessione si può vedere fatta dal Cardinal Ascanio Sforza (Cugino di Ottauio Farnese) à fauore della Sig. Duchessa Girolama Orsina madre di Ottauio, e Gouernatrice di Castro.

Il terzo errore riferito alla Congregatione, & à Papa Clemente, come si legge nel Breue è, che li Ministri Ducali dissero, che doppo le riuocationi [2] di Pio IV. e Pio V. non ostanti le medesime riuocationi, erano rimasti li Duchi di Castro

[1] Sede Vacāte. G. Asc. Camer. Quādoquidem nomine Illustr. D. Castri Ducissæ, &c. vt triticum ipsum vetus ex locis prędicti Ducatus extrahere, &c. concedimus, & *indulgemus*. E questa parola, *indulgemus*, si deue notare.

[2] Ex Breui Clemen. VIII. Cūque sicut accepimus successores dictorum Raynutij, & Petri Aloys. Duces Castri, licet tēpore fel. rec. Pij IV. & Pij V. quædam Inhibitiones, &c. ad illos super huiusmodi extractione impediendos, &c. nihilominus illis non obstantibus sēper huiusmodi quasi possessionem extrahendi retinuerunt.

nel quasi possesso di estrarre. Il che altro non significa, se non che (li detti Duchi, quando più à loro piaceua) senza chiedere altra licenza al Pontefice, dallo Stato di Castro estraeuano. Mà quanto ciò sia falso, lo dimostrano gli essempi delle licenze richieste, che qui sotto riferirò, lasciandone per breuità alcuni altri.

La Duchessa Girolama Orsina Gouernatrice di Castro domandò à Pio IV. facoltà di estrarre doppo la detta riuocatione l'anno 1565.

Il Duca Ottauio nel 1566. conoscendo di essere priuato della facoltà di estrarre, & accettandolo, supplicò della medesima facoltà Pio V. è l'ottenne in vita, e la fece registrare in Camera, come apparisce. Essendole di nuouo stata riuocata da Gregorio XIII. la domandò di an-

Ex Bulla Pij V. Dilecto filio N. V. Octauio Farnesio, Eximia fides, &c. super libera frumentorũ, &c. Tibi, Quoadvixeris, &c.

no in anno più volte.

Il Duca Alessandro parimente à Sisto V. nel 1587. e l'istesso Sig. Duca Ranuccio nel 1593. à Papa Clemente VIII. Donde s'intende quanto falso sia, che fossero rimasti nel possesso di estrarre senza particolar licenza de' Pontefici.

V. S. Illustrissima mi dice, che desiderarebbe di vedere in ristretto riferite le concessioni delle Tratte fatte di anno in anno à Duchi di Castro, e segnate di pugno de medesimi Pontefici, & il tempo istesso nel quale furono concesse.

1 Facoltà di estrarre 500 rubia di grano, &c. Al Tes. Gener. Ridolfo Bonfiolo per li Agenti del Rè Cattolico à beneficio de i Presidij di Port' Ercole, & Orbetello.

Rispondo esseruene di Papa [1] Gregorio XIII. delli 7. di Gennaro nel 1582. delli 28. [2] Decembre 1583. 29. Nouembre nel 1584. e sono segnate in questa forma di pugno del PP. Gregorius XIII.

2 Al medesimo per il Duca di Parma *per doue più gli piacerà*, tre mila rubia. A Monsig. Lomellino Commissario Generale per li medesimi Presidij.

Così ve ne sono di Sisto V. 26. De-

26. Decembre 1586. 14. Gennaro 1587. & 11. di Maggio 1587. segnate pure di pugno del Papa in questa forma. Sixtus V. E parimente di Clemente VIII. istesso 10. di Maggio nel 1594. e 24. Febraro 1596. e ciò prima che facesse la Bolla del 1599.

Al C. Guastavillano Camer. per l'Ambascia dore del Rè Christianissimo per Marsilia, & altroue, à fauore del *Sig. Duca di Parma.*

Concludo dunque, che vano è il fondamento, che del titolo delle Tratte, si fà nel Breue di Papa Clemente, prima per queste tre false suppositioni, che furono al Papa per vere rappresentate, cioè del debito di Eugenio: dell'osseruanza mai interrotta nell'estrarre: del possesso senza chiederne licenza. Secondariamente, perche Clemente, con tutti questi falsi presupposti, non dimeno mai nel Breue definì, essere il titolo delle Tratte oneroso, come si può vedere, benche ciò fosse

tanto dal Sig. Duca desiderato, ed inculcato. E che sia vero, che li Ministri Ducali informassero Clemente VIII. che non solo l'Inuestitura di Montalto fosse cóceduta in ricompensa del credito accennato di sopra, mà ancor le Tratte, (come che la sola Inuestitura di quel Castello fosse di poca renndita senza la licẽza delle Tratte aggiunta, nòn come douute all'Inuestitura, mà al credito della Casa Farnese) ciò si raccoglie chiaramente dal citato Breue; mentre immediatamente prima di nominarla, riferì le lettere di Eugenio, che conteneuano il debito della Camera delli vndici mila e nouecento fiorini d'oro.

Quindi ogn'vno vede, che essendo le concessioni delle Tratte gratuite, e non onerose, poteuano essere dal Pontefi-

ce Vrbano VIII. riuocate giustamente, come sempre si è costumato di fare appresso li Pontefici di sopra citati, & appresso altri Prencipi supremi.

Mi dice, che vorrebbe sapere, perche più tosto si possono riuocare le Tratte, che sono gratuite, mẽtre sono state concesse perpetuamente, e non si riuocano li feudi, ancorche siano gratuiti, e dati senza titolo oneroso.

Rispondo, supposto per vero quello che ella dice de' Feudi, la ragione essere, perche il Feudo, come dicono i Dottori, contiene il contratto oneroso di prestare fedeltà, vassallaggio, e seruitù al supremo Prencipe: il che non porta seco il priuilegio delle Tratte conceduto à Duchi di Castro distintamente dal Feudo, e senza titolo oneroso.

Bart.l. 1. ff. de testam. Curt. in tract. de feud. 2 p. princ. nu. 32. Paris. c. 21. nu. 21. lib. 1. Brun. c. 2. nu. 17. & & communiter apud feud.

Qui ella dice, che vorrebbe

sapere, se li Regali, e licenze che si concedono nelle Inuestiture de'Feudi, siano parte del Feudo, e del contratto Feudale. Perche in questo luogo l'Autor del libro fà grandissimo strepito, con mostrare, che il Pontefice non poteua riuocare le Tratte *senza contrauenire alli patti feudali*, per entrare quelle nel contratto dell'istesso Feudo, ed essere parte di esso. Ed à questo proposito apporta più di dugento autorità de Pontefici, de Cardinali, de Teologi, e d'altri gran Canonisti, e Giuristi.

pag. 22. vsque ad 34.

Rispondo, che hò gran piacere, che ella venga al punto, che consiste in questo, *se le Tratte entrino nel Feudo, e cõtratto Feudale*, ò pure, *se siano cose accessorie al Feudo, e totalmente distinte da esso*.

Dico adunque, che le Tratte (le quali come habbiam vi-

sto,

ſto, ſi dicono, ne' Vaſſalli eſſer licenze, e gratie) *ſono acceſſorie* al Feudo, e del tutto diſtinte da i contratti Feudali: anzi per prouar queſto maggiormente: aggiungo, che ne meno li Regali, che ſi danno ne' Feudi entrano ne i patti, ò cõtratti Feudali. Queſta è opinione commune de' Dottori, come ſi può vedere appreſso il Montano, & altri, le parole del quale qui riferiſco. *Regalia non dantur in Feudum, niſi ſpecifice dicatur, DARI IN FEVDVM, VEL IN FIDELITATEM, AVT SVB FEVDALI SERVITIO.* Adunque è neceſsario, che nelle parole della Inueſtitura ſi eſprima, che le facoltà, e li Regali, ſi diano ancor eſsi parimente in Feudo, e che ſi ſpecifichi, che ancor eſſi entrino nel patto Feudale: altramẽte rimangono fuori del contratto, e

Q. 4. num. 36. Loffredus in §. Huius autem gen. in add. tit. in quibus cauſ. feud. ammittitur Dom. de Pon.

 ſono

Andr. in hac rub. col. 2. & Mont. cit. de Reg. q. 3. n. 11.

ſono acceſsorij al Feudo. E ne danno la ragione li Giuriſti, ed il medeſimo Dottore; la qual'è, perche il Prencipe ſupremo è quello, che inſtituiſce li Regali: e che perciò può egli dare, ò ritenerſi quelli, che gli piacciono, e può far Regali quelli che non ſono. *Regalia conſtituuntur ex inſtitutione Regnantis*: e con vn'altro Giuriſta dice. *Et poteſt facere ſibi Regalia quæ non ſunt: ſi Rex reſeruet ſibi aliqua prohibitione ad ſubditos, vt iura Tractarum, quod nemo extrahat frumentum &c.* Ne ſe li potrebbe riſeruare, ſe di lor natura entraſſero in parte del Feudo, ò contratto Feudale. Apporta molti eſsempi in queſto propoſito, che appreſso di lui ſi ponno vedere, li quali io per breuità tralaſcio.

Idem Mont.

And. cit.

Concludo adunque, che ſe li

Re-

Regali non entrano nel cõtratto Feudale, come potranno entrarui le Tratte, che considerate nel Feudatario, altro non sono, che licenze, e gratie date da Pontefici, e per tali riconosciute, & accettate da Duchi di Castro, come si è visto?

Vengo hora alle dugẽto autorità de Padri, de Teologi, de Giuristi, Canonisti, & altri apportate dall'Autor del libro; e consistendo il punto della difficoltà, se le Tratte entrino nel contratto Feudale, prego V.S. Illustriss. à far riflessione, se mai pur vn testo, ò vn Dottore, ed autorità habbia egli apportato per prouar questo, che è l'intento vnico, e difficoltà della causa? In quanto à me confesso di essere rimasto stupito; perche se non vi è contratto: in vna parola si risponde; che ne anche il cõtratto è stato dal Pon-

tefice violato. Perche dunque non prouare, che le Tratte entrano nel detto contratto? Ne era bisogno di riempire le carte di tante autorità per far vedere, che li contratti Feudali non si ponno violare; perche niuno lo niega: che seruiua con tante lungarie mostrare, *che li Prencipi sono obligati all'osseruanza de suoi patti, e che Dio istesso vuol'essere obligato*, se ogn'vno lo concede? anzi altre autorità, e Dottori per ciò prouare sò che potrei addurre, tanto si è lontano dal negarle. Mà questa non è la causa, che si disputa, e che si deue mantenere. Così è vero quello, che al principio si è accennato, che le autorità, che adduce l'Autor del libro, ò non vengono in proposito della causa, ò non sono fedelmente portate.

Ad vn'altra difficoltà dice

che vorrebbe ch'io rispondessi, per esser importante, sopra la riuocatione delle Tratte, & è questa; Che essendosi fatto vn Contratto frà la Camera Apostolica, & il Serenifs. Duca Ranuccio l'anno 1602. che il Duca non potesse estrarre in tempo che Roma hauesse bisogno de grani dello Stato di Castro; ed il Serenifs. Ranuccio hauēdo ceduto all'ampio priuilegio che haueua di estrarre liberamente, e per tutto, eccetto nelle parti delli Infedeli, mostra che il contratto sia oneroso, e che in conseguenza senza il consenso del Sig. Duca non potesse essere dal Pontifice riuocato.

A questo breuemēte rispondo, che è vero, chè fù fatto il Contratto. Mà in risposta due cose io dico, prima che non fù oneroso, perche la Camera non

riceuè

riceuè in contracambio dalli Signori Duchi cosa alcuna; ò vguale al frutto delle Tratte, ò minore, nel che cósiste il titolo oneroso. Aggiungo, che ne anche il Sig. Duca cedè alla Camera parte alcuna del *Ius* di estrarre, perchè non haueua *Ius* alcuno proprio suo, mà tutto era del Prencipe supremo, e quello che il Duca godeua era gratia; ne poteua alla Camera cedere ciò che suo non era.

Secondariamente dico, che per li errori sudetti fù falsamente chiamato Contratto, supponendosi dalla Congregatione, che li Duchi hauessero il fondamento del credito delli vndici mila fiorini d'oro: Onde più tosto si dourebbe chiamare moderatione della gratia, che Contratto, per le ragioni citate; della quale moderatione il Serenissimo Ranuccio si contentò

tò per non perdere ſin dall'ora tutta la gratia.

V.S. Illuſtriſsima ſoggiunge, che almeno era obligata la Camera à citare il Sig. Duca, prima di leuargli le Tratte, conforme la Regola, *de non tollendo iure acquiſito*. Maſſime eſſendoſi vna volta conoſciuta la cauſa, come dice l'Autore, auanti Papa Clemente, e pronunciato à fauore del Signor Duca.

Due riſpoſte à queſto parimente le dò. Primieramente, che ſi come all'ora la Camera (quando fù fatta quella dichiaratione) non fù citata, mà fù commeſſo il negotio ad vna Congregatione eſtragiudicialmente, così haurebbe all'incōtro la medeſima Camera giuſtamente potuto leuare il Duca dal poſſeſſo ſenza citarlo, con vn'altra Congregatione per ordine

dine del Papa radunata; e ciò affermano li [1] Dottori nella margine citati.

La seconda risposta è, che in ogni rigore il Duca fù citato, perche dicono li [2] Dottori, che le Riuocationi generali del Prẽcipe supremo hãno l'istesso valore, e forza della citatione personale. Onde essendosi da Sua Beatitudine fatta la riuocatione generale, e publicata, come si può vedere, non hà di che dolersi. E se pretendeua di hauere ragioni, ò titolo oneroso, le doueua dedurre in giuditio, come si dice in detta Riuocatione.

Se dunque si fosse fatta riflessione, che lo stesso sia [3] Riuocatione generale, e Citatione, non haurebbe l'Autor del libro negato così francamente, che il Duca fosse citato; essendo per tutti stata fatta la Riuocatione

1 l. hoc Iud. ff. si mulier vent. Glos. in l. minor in princ. in verb. secus, ff. de euict. Contard & alij citati à Farinac. decis. 281. Vbi dicitur esse receptissima opinio.

2 Menoch. c. 21. num. 70. vbi dicitur, quod Edictum generale habeat vim citationis singularis, & personalis, & cons. 100. & alij apud ipsum. Nouell. cons. 66. tit. 21. Ias. in Rep. l. Admon. n. 327. ver. secus, ff. de iureiur. Alex. cons. 91. nu. 7. lib. 2.

3 Petr. Episc. Brix. in Rep. ver. Edictum. Surd. cõs. 210.

tione generale da Sua Santità. E la fatica che fà di riferire tanti Dottori in questo luogo, per prouare, che non si possa leuare alla parte la citatione quando gli è di pregiuditio, è affatto vana; perche non hà, chi in questo gli contradichi.

pag. 15. vsque ad 19.

Qui è necessario di vedere, se le Constitutioni, e Riuocationi generali de Pontefici obblighino li Duchi di Castro, ò pure se da esse li facciano essenti le ragioni del *mero, e misto imperio*, *che hanno*: e nelle quali gran fondamento fà l'Autore. Bisogna dunque auuertire prima, che il Ducato di Castro per quello, che si dirà, è Feudo minore, e simile à gli altri Feudi de Baroni Romani, come lo definisce Paolo III. in vna Bolla Concistoriale, che riferirò in questo proposito. Secondo, che le Riuocationi generali obli-

gando

gando gli altri Baroni, obligano ancora il Duca di Castro. Terzo, che altre volte le Riuocationi generali de Pontefici, hanno obligato li Duchi di Castro in questo negotio delle Tratte, e si sono riconosciuti di essere à quelle soggetti. Anzi quando hanno preteso, (non ostanti le Riuocationi) di poter estrarre, non sono altrimente ricorsi al titolo del mero, e misto imperio, mà al credito, che hebbe Ranuccio con Eugenio. Così à tempi di Paolo V. habbiamo, che essendosi publicata la Riuocatione delle Tratte fatta dal detto Pontefice, conoscendo Ranuccio, con tutto il Breue che haueua di Clemēte, che era obligato all'osseruanza, come tutti gli altri Baroni Romani: per il suo Residēte Prati fece supplicare al detto Pontefice Paolo V. che volesse

leſſe permettergli le Tratte, nello Stato di Caſtro per il credito che haueuano li ſuoi Maggiori con la Camera à tempi di Eugenio, e che per eſſere acceſo fin all'ora, credeua di non eſſere alle Riuocationi delle Tratte ſottopoſto: facendo allegare il Breue di Clemente, oue le lettere di Eugenio ſi eſprimono. Et il Reſidente ſi affaticò auanti il Papa di perſuadere, che detto titolo foſse oneroſo, per l'accreſcimento, che nello ſpatio di cento cinquant'anni alla Caſa Farneſe haurebbe fatta la ſomma di vndici mila e nouecento fiorini d'oro, maſsime mettendo à conto la maggior ſtima, che (per la gran penuria) in que' tempi ſi faceua dell'oro. Paolo V. non conſentì mai, che foſſero concedute le Tratte à titolo oneroſo, non eſſendo nel Breue di Clemẽte ciò eſpreſſo:

 mà

mà rispose al Residente Prati, che voleua, che nel Ducato di Castro, come ne gli altri Feudi si osseruasse la Riuocatione Pōtificia; e se il Signor Duca Ranuccio hauesse hauuto credito alcuno con la Camera, che gli haurebbe fatto sodisfare. Così si conchiude, non esserui dubbio alcuno, che le Constitutioni de Pontefici, come de supremi Signori oblighino il Ducato di Castro, come gli altri Stati de Baroni: ne il titolo del mero, e misto imperio esser stato fondamento da poterne esser essenti: come di fatto il Signor Duca Ranuccio del titolo di Eugenio, che era il credito, si seruì, non delle ragioni del mero, e misto imperio con Clemente VIII. e Paolo V.

Hora per venire alla difficoltà. Se le Riuocationi generali sono per sentēza di tutti li Dot-

tori

tori in ogni rigore citationi, ed obligano, come hanno sempre fatto li Duchi di Castro, dico, che il Signor Duca Odoardo è stato citato, ed era in conseguenza obligato à dedurre le sue ragioni; e non le hauendo volute far dedurre, apparisce che giustissimamente fù publicato di ordine di N. S. l'Editto del Sig. Card. Camerlengo di nõ si estrarre dallo Stato di Castro.

In quãto alle ragioni *del mero, e misto imperio*, non vi si può in niuna maniera fondare il Sig. Duca Odoardo: perche vi sono molte specie del detto mero, e misto imperio, quali sono quelle del massimo, ed assoluto: e del mero, e misto imperio sẽplice, e minore, come è questo de gli Duchi di Castro, per tralasciare il mezzano de Feudi, detti Maggiori. Hora essendo verità indubitata, che il Pren-

cipe

cipe supremo habbia potestà di far leggi à tutti li suoi sudditi Feudatari, e priuati, per il ben publico, è certo, che questi sono obligati ad osseruarle, con tutte le ragioni che hanno del mero, e misto imperio, non essendo ragioni d'Imperio massimo, & assoluto. così dice il Sordo, citando Bartolo: *Facultas condendi legem est inter reseruata Maximi meri imperij*, quali sono non solo quelle leggi che ordinano, che si esseguisca, mà ancora quelle, che proibiscono. E molto più questa dottrina hà luogo nelle Riuocationi delle gratie: come dice vn gran Giurista con la corrente de Dottori. *Concessa ex gratia possunt reuocari ad libitum*; nelle quali gratie era fondato il titolo d'estrarre de i Duchi di Castro.

Consil. 210. Bart. in l. imperium num. 8.

Montan. q. 4. num. 29. de Regal.

Ne può inferire l'Autore del

libro

libro, che si turbi con queste leggi del supremo Prencipe la giurisdittione de Feudatari, nõ potendosi, come dicono li Dottori, il Prencipe supremo *se intromittere in iura Feudatarij*; perche rispondo con li medesimi. *Hoc procederet, quando Princeps vellet ea facere, quæ potest facere Vasallus.* e soggionge, *non enim turbatur qui non possidet.* Ed essendo come si è visto, riseruato al detto Prencipe il far leggi generali, facendole, essercita la sua vera, e proprijssima giurisdittione, e non s'intromette in quella del Feudatario, il quale questa potestà non hà: ne può hauere, perche pari al supremo Prencipe, e non inferiore sarebbe.

Natta consil. 380 num. 4. Surd. consil. 210.

Sia pur'egli vero, che il Prencipe supremo cõferisca al Feudatario la giurisdittione *priua-*

tiuè, come parlano li Dottori. perche nulla con tutto ciò può concludere. Perche è verità ſicuriſsima abbracciata da tutti li Giuriſti, eſpreſſa con queſte parole. *Princeps licet priuatiuè iuriſdictionem conferat, non tamen valet*, cioè, non ſi può dire, chè non poſſa far leggi, ed obligare li Feudatari, *quia maiorem apud ſe retinet poteſtatem*. Et poco doppo, *non tantam confert poteſtatem, quin maior apud illum remaneat*. E ſarebbe coſa da ridere, il concedere, che il Prencipe ſupremo habbia maggior autorità in ſe ſopra li Stati Infeudati, di quella, che habbia il Feudatario, e poi dire, che egli poſſa meno del Feudatario: perche ſarebbe lo ſteſſo che affermare, che quello il quale hà più poteſtà, poteſſe meno, anzi che non poteſſe nulla; e que-

Bal. conſ. 1. nu. 34. Natta conſ. 487. Surdus 210. & alij apud eumdem citati.

e questa viene ad essere la bella dottrina, che insegna l'Autor del citato libro per il Sig. Duca di Parma.

Da questo che si è detto, si vede à quali leggi del supremo Prẽcipe siano sottoposti li Feudatari, ed in conseguenza cõme non venghi turbata la loro giurisdittione: in quelle cose dico sono sottoposti, che al supremo Prencipe solo sono riseruate; il che si vede nelle leggi generali, che li medesimi fan no, e nelle Inuestiture, oue sono espressi li Regali, che se gli danno in Feudo: perche quando fossero facoltà accessorie, e date per mera gratia senza patto, ò contratto feudale, li Dottori di sopra citati insegnano espressamente, che se gli ponno riuocare. Ed è vero, che può alle volte accadere, che vna legge obblighi vn Feudata-

rio Minore, e non obblighi il Maggiore: mà ciò non prouiene dalla ragione *del mero, e misto imperio*, che vno habbia, e l'altro nò: essēdo à ciascheduno stato conferito: mà più tosto, perche il Feudatario Maggiore hà nella sua Inuestitura nominatamente espressi Regali in maggior numero, e grandezza, di quello che habbia il Minore: ed in questa maniera viene come dispensato dall'osseruar tal legge per l'espresione di quei Regali, e facoltà, che hà nel Cótratto Feudale, ò fuori di esso.

Ne si risponde dall'Autore à proposito, con dire, che non soggiace il Duca di Castro alle leggi del Pontefice suo Signore, per hauer egli nell'Inuestitura *l'Omnimoda giurisdittione*, oltre il *mero, e misto imperio*. Perche dicono li Dottori, *Concesso feudo cum mero, mixtoq.*

Menoch. cōs. 604. num 7.

im-

imperio, & omnimoda iurisdictione, non transit potestas condendi legē; ne conseguētemente alcuna disobligatione di soggiacere alle leggi del Prencipe. E la ragione di questo è, perche restano ancor intatti tutti li priuilegi, e ragioni del Feudatario, conciosiacosache, come dice il citato Dottore; *in lege promulganda gladij potestas non exercetur*; *quia nemo punitur*; ed in questo primo consiste il mero imperio, *nec inter aliquos ius dicitur*; ed in questo secondo consiste l'*imperio misto*; *& ob id non est imperij, vel iurisdictionis, sed solius potestatis*, la quale è riseruata al solo Prencipe supremo.

Ph. Dec. i. em. de iur. omn. iud.

E l'Autor del libro paragonando à gli Stati de' Potentati d'Italia il Ducato di Castro, senza voler che ceda ad alcuno di essi nella independenza, altro

pag. 20 & alibi sæpe.

 non

non fà, che render con questa incredibili le altre sue dottrine in quel libro riferite. Perche se cominciamo dal Gran Duca di Toscana, che è il più vicino al Ducato di Castro; come può difendere, che sia questo di Castro così independente, e libero dalla soggettione, come è quello di Toscana? Non è forsi manifesto, che il Gran Duca per il Ducato di Firenze rappresenta in se stesso vna Repu-blica libera qual fù la Fiorentina, che con independenza totale da per se stessa si gouernaua con le ragioni d'vn imperio massimo, ed assoluto? il qual *fù da Cittadini col titolo di Duca ne' Gran Duchi trasferito: doppo d'hauer presa la Republica quella forma di gouerno che piacque à Clemente V I I. di darle*. come scriue vn Historico Fiorentino.

Adr.l 1.Hist. & alii.

Dal-

Dall'altro canto hauendo li Duchi di Parma non dal popolo, ò da altri, ma dal Pontefice solo riceuuti tutti li Stati di Lombardia col Ducato di Castro, i quali erano vniti all'imperio Ecclesiastico: ed il pacifico possesso, senza contradittioni, ne haueua la Chiesa, chi non intẽde quanto efficace sia la soggettione di questi Feudi, e Feudatarij alla Chiesa? Conciosiache il Pontefice nel conferire l'Inuestitura, non si spogliò mai d'ogni più efficace soggettione douuta da quelli Feudi alla Chiesa. E quando gli cõcesse, che li Sudditi riconoscessero il Duca per Signore, solo intese del dominio basso, che non se gli niega: rimanendo però ne gli atti del dominio alto così efficacemente soggetti, come se infeudati non fossero stati. La qual cosa ben intese, e

dichiarò Paolo III. interprete (come supremo Prencipe) delle Constitutioni, e leggi fatte nelle Inuestiture dette: mentre nell'anno 1549. per la disubbidienza del Duca Ottauio Feudatario di Santa Chiesa, *per ordine del detto Pontefice il Cardinal del Monte Legato à Latere cõmise alli Anziani di Parma, che vbbidissero à Camillo Orsino Gouernatore, & al Castellano, e che non riceuessero il Duca Ottauio nella Città senza suo commandamento*; ed in fatti seguì, che il Duca non fù vbbidito, ne riceuuto. Dalle quali cose si conosce quanta sia la soggettione, che alla Chiesa deuono li Feudi sopradetti, senza andarla cercãdo dall'essempio de gli altri Feudi de' Potentati d'Italia: perche potrebbero eglino hauere altre ragioni di independenza minore, le

Adr. Histor. lib. 7. & alij multi.

quali

quali nelli Ecclesiastici non sono, come habbiamo veduto.

A quello che dice della sentenza di Clemente, e dell'essersi pronunciato à fauore de i Duchi, e della cognitione della licenza di estrarre.

Rispondo, oltre quello che di sopra si è detto, con essere stato male informato il Papa; che per interuenirui chiaramente *il difetto dell'intentione*, la sentenza, e Dichiaratione è nulla, e che le cose sono, come se il negotio non fosse stato conosciuto.

Prima di passare più innanzi à cose maggiori dice, che desidera di sapere quanto si estenda la concessione di estrarre: e se à tutto il mondo, tolti gl'Infedeli, perche importa molto per conoscere la qualità del Feudo, e la natura dell'Inuestitura, se sia grande, ò delle minori.

Auanti che io risponda, auuerta, che due sono le concessioni di estrarre fatte da Paolo Terzo à Pier Luigi, perche di quella di Eugenio non occorre più parlare, essendo cessata.

Nella prima gli concede le Tratte, *ad loca quacumque tam per mare, quam per terram frumenta conduci faciendi*; come dice la Bolla. Nella seconda poi, che è della Inuestitura del Ducato di Castro, doppo di hauere il Papa parlato del dominio diretto, che alla Santa Sede sopra Castro riseruaua, soggiunge;

Fx Bulla Pauli III. de infeudatione Montisalti.

Nec non tam circa granorũ, siue frumentorum totius Status infrascripti extractionem, & facultatem illa ad quacumque loca etiam præfatæ Romanæ Ecclesiæ, & nobis immediatè, vel mediatè subiecta, conducendi, quam diuersas alias fa-

Ex Bulla Pauli III. Papæ Anno 1537.

facultates, exemptiones, & indulta concessimus &c.

Hora rispondo, che la licenza di estrarre conceduta da Paolo III. è solo per lo Stato mediata, ò immediatamente soggetto alla Santa Sede, e non fuori. E se mi domanda per qual causa Paolo III. nella seconda Bolla citata inserisca quelle parole: *ad quæcumque loca Romanæ Ecclesiæ etiam mediatè, vel immediatè subiecta:* le quali parole non erano nella sua prima Bolla? Dico che la ragione fù perche quando nella prima Bolla disse, che gli daua licenza di estrarre à qualsiuoglia luogo (non si essendo spiegato) si poteua vn giorno dubitare, se si douesse intendere à qualsiuoglia luogo soggetto solo immediatamente alla Chiesa: Dunque per togliere ogni dubbio in questa

seconda Bolla dichiarò, che quando diceua ad ogni luogo, intendeua nō solo di quelli, che erano immediatamēte soggetti alla Santa Sede, ma ancora di quelli che erano mèdiatamente. E perciò vi pose la particola *etiam*, che è ampliatiua.

Quì V.S. Illustriss. si fermi, e consideri la sincerità, che l'Autor professa nel titolo del libro. pag. 1. Riferisce egli la Bolla di Paolo Terzo dell'anno 1535. nella quale concede à Pier Luigi la gratia delle Tratte. e tace le parole della Bolla dell'anno 1537. nella quale gli conferisce l'istessa gratia: esprimendosi però in questa, che la gratia di estrarre era alli luoghi mediata, ò immediatamente soggetti: perche si persuadeua di pregiudicare à S.A. con esprimere le parole della seconda Bolla, quasi che fosse più ristretta del-

la

la prima, la quale mentre dice, che gli dà facoltà di estrarre *ad loca quacumque*, pare amplissima à prima vista: mà la cosa non passa così: perche come si è detto, si leua il dubbio, se il Duca di Castro hebbe la gratia di estrarre solo à tutti li luoghi immediatamente soggetti, con esprimersi in questa seconda, *etiam ad loca mediatè præfatæ Romanæ Ecclesiæ subiecta, &c.* E se bene nel Breue di Clemente VIII. si raccōta, che il Duca habbia facoltà di estrarre per tutto il mōdo, eccettuādosi solamente gli Infedeli, e nimici della Santa Sede, ciò è auuenuto per difetto de' Ministri; che al Papa riferirono le parole della Bolla di Eugenio annullata per l'estintione del debito: e non di quella di Paolo III. che haueua il suo vigore: onde questo non gli gioua niēte, perche

il Breue di Clemente VIII. non aggiunge cosa alcuna alli Priuilegi di Paolo III. ma solo si dichiara, che gli cõpetono quei Priuilegi di estrarre, che gli furono conceduti dal medesimo Pontefice Paolo, ed essendo nella Bolla ristretti al solo Stato soggetto alla Santa Sede, nell'istessa maniera si deuono intendere le parole del Breue di Clemente.

Ed auuerta, che mai nel Breue di Clemente vi è, che per essere il Duca compreso nelle riuocationi habbia da essere espressamente nominato; così nelle prime riuocationi de' Põtefici detti di sopra, furono cõpresi li Duchi di Castro, e si conobbero di essere compresi, e lo accettorono, come habbiamo accennato con le sole riuocationi generali, senza esser nominati *de verbo ad verbum*,

come

come si può vedere: ne doppo hanno hauuto altri priuilegi da esser essenti da tali riuocationi generali.

A questo proposito V. S. Illustriss. dice, che io facci riflessione alla lunga diceria che fa l'Autore del libro in prouare, che il Ducato di Castro sia Feudo Maggiore, e come egli dice Regio, e che per tale dal Pontefice Clemente VIII. fù riconosciuto, che per ciò se gli deuano le Tratte, come hà Parma, ed haueua Vrbino, ed altri simili Feudi.

Breuemente rispondo di hauere scorso il tutto, e doue dice, che Clemente VIII. si mosse à dichiarare, che al Duca Ranuccio erano dounte le Tratte, perche stimò, che fosse Maggiore l'Inuestitura di Castro; si risponde, che l'Autor del libro stà in manifesto errore, mentre

ciò afferma, perche non solo Clemente, mà ne anche il Sig. Duca Ranuccio hebbero opinione, che fosse Feudo Maggiore il dettò Ducato: E si proua chiaramente, perche se Clemente dichiarò che si doueuano al Sig. Duca assolutamente le Tratte per hauerlo riconósciuto per Feudo Maggiore; domando io, come poco doppo la detta dichiaratione, li Camerali, viuẽte l'istesso Clemente, sopra la detta licenza delle Tratte mossero lite al Duca? come di ordine del detto Pontefice, parente del Duca, gli fù interrotta la facoltà di estrarre? e poi nel contratto, come dice l'Autore gli fù ristretta, e diminuita cõ decreto, che ogni volta, che la Città di Roma de'grani fosse bisognosa, non si potesse più dallo Stato di Castro estrarre? E se il Serenis. Ranuc-

cio haueſſe creduto di eſſer per lo Stato di Caſtro Feudatariò Maggiore, e che perciò à ſe fosſe douuto il *Ius* aſſoluto, e libero delle Tratte, come haurebbe potuto con tãto ſuo pregiuditio ſoffrire, che ſenza alcuna ricuſatione, ò almeno proteſtà, gli foſſe queſto preteſo *Ius* diminuito? È dunque neceſſario dire; che il Sig. Duca Ranuccio Prencipe di tãto ſpirito, chiaramente conoſceſſe, che la facoltà di eſtrarre non era fondata in Inueſtitura Maggiore, mà in mera, e gratuita cõceſsione, diſtinta dalla iſteſſa Inueſtitura Minore, che haueua, e per ogni conſeguenza à beneplacito de Pontefici riuocabile.

Perche dũque il Sereniſsimo Sig. Duca Ranuccio ſapeua, che il Ducato di Caſtro non era Feudo Maggiore, e che mai da

niun

niun Pōtefice era ſtato per tale tenuto per le riuocationi di tanti Papi di ſopra citati, e di più, che il titolo di eſtrarre non ſi poteua fondare in detta Inueſtitùra, perciò ſi contentò, che ſi moderaſſe la gratia per non perderla totalmente; e ſe da Clemente doppo la ſua Bolla ſe gli potè leuare parte del priuilegio nella forma accennata, e doppo di eſſerſi veduta la natura di queſto Feudo, perche da gli altri Pontefici non gli potè eſſere il medeſimo priuilegio totalmente leuato, come auanti, e doppo Clemente Ottauo habbiamo veduto per eſſere le Tratte Regali, e frutti del ſolo ſupremo Prencipe?

Nè le parole che adduce l'Autore *del mero, e miſto imperio, omnimoda giuriſdittione, &c.* hanno fatto mai alcuna forza appreſſo tanti dottiſsimi, ed ottimi

timi Pontefici citati di sopra; perche considerate tutte queste parole, nientedimeno riuocorono e generalmente, e particolarmente le Tratte alli Duchi di Castro, come fece in particolare Gregorio XIII.

11. Octobris 1580. inhibitum fuit Duci Castri extrahere etiam ad loca Status Ecclesiastici.

Oltre di questo ritrouandosi nello Stato Ecclesiastico poco lontano dal Ducato di Castro Feudatari, i quali nelle loro Inuestiture hanno le medesime parole, *del mero, e misto imperio, dell'omnimoda giurisdittione, del por gabelle, con la potestà del gladio, &c.* Anzi clausole più vantaggiose, come in particolare si puol vedere dall'Inuestitura, che hà la Casa Orsina di Cerueteri, e dell'Anguillara, per tacere altri Feudatari non solo nello Stato Ecclesiastico, mà nello stesso Stato del Duca di Parma; nondimeno nó hãno mai hauuto, ne pre-

preteſo di hauere le Tratte, ne per le ſole parole citate gli ſono ſtati riconoſciuti li Feudi per Maggiori.

A queſte coſe aggiungo, che dall'Auditor generale della Camera Apoſtolica, ſono ſtati mandati Commiſſari da Roma nello Stato di Caſtro, e di Ronciglione, e ciò con ſomma quiete, come in particolare à Montalto, Canino, Capo di Monte, à Ronciglione, & altri luoghi. E queſto ſenza dubbio è argomento per prouare, che lo Stato di Caſtro non è Feudo Maggiore, mà ſimile à gli altri Ducati Romani, eſſendo dall'Auditore della Camera Apoſtolica nella maniera queſto trattato, che li Feudi Minori.

Quì V.S. Illuſtriſs. dice, che gli pare, che dall'Autore del libro ſi raccolga vn argomento

aſſai

assai potente, nel quale si mostra, che Papa Clemente riconobbe, e stimò l'Inuestitura del Ducato di Castro Inuestitura maggiore, e che le Tratte in conseguēza fossero come proprietà à tale Inuestitura douute, e l'argomento si prende dalle parole della Bolla, le quali dicono.

Erectionis, seu Inuestiture dicti Ducatus, &c. tenores præsentibus pro expressis habentes &c. Dilecto filio Nob. V. Raynutio Farnesio, &c. predidictam extractionem sine aliqua exceptione, seu impedimento competiisse, & competere declaramus.

Ex B. Clem. VIII. Anno 1599.

Poste le quali parole così argomenta. Non si può dire, che le Tratte siano douute all'Inuestitura, se l'Inuestitura non è Maggiore. Qui Clemente dice, che la licenza delle Tratte è do-

Ex eiusdem B. Inuestiturę tenores pro expressis habentes, extractionem competere declaramus, &c.

è douuta all'Inuestitura. Adunque Clemente stimò l'Inuestitura Maggiore.

A queste cose io rispondo, che nelle controuersie non vi è cosa peggiore, che citare li Testi dimezzati, mancheuoli, e non intieri, come dall'Autore del libro ben spesso si fà. E l'argomento nõ haurebbe appresso V.S. Illustriss. forza alcuna, se ella hauesse letto tutto il cõtenuto delle parole di Papa Clemente nell'istesso loco, cioè quelle prime parole vnite alle parole citate, oue si dice: *Suprascriptarum litterarum Eugenij*, e poi soggiunge, *& Pauli, ac erectionis seu Inuestiturę dicti Ducatus, &c. tenores præsentibus pro expressis habentes, &c.*

Ex B. Clem. PP. VIII.

Per risposta adunque dico prima, che non vi è necessaria Inuestitura, ne Maggiore, ne Minore,

nore, come di ſopra habbiamo detto, perche ſiano douute le Tratte, non eſſendo Regali de i Feudatari; mà dico, richiederſi la licenza del Prencipe, (la quale durando) ſempre le Tratte ſaranno douute. e molto più competerebbero, ſe il Prencipe ſupremo le haueſſe date per titolo oneroſo. Hor al caſo noſtro: à Papa Clemente Ottauo, come ſi è detto, fù preſuppoſto falſamente il debito della Camera con Ranuccio Farneſe, ſe bene il Papa non vi dichiarò titolo oneroſo, Mà che Clemente per certo ſi perſuadeſse, che pur vi foſſe tal debito, ſi proua chiaramente; perche citò prima d'ogni coſa le lettere di Eugenio Quarto che contengono il ſudetto debito, e poi citò l'Inueſtitura del Ducato. Nè è credibile, che vn Ponteſice così dotto come fù Clemente

Ex Clementis B. ſupraſcriptarum litterarum Eugenij tenores pro expreſsis habentes.

te

te Ottauo haueſſe in vn ſuo Breue inſerito quella Bolla di Eugenio, la quale doppo eſtinto il debito, era di niun valore, ſe egli per l'informatione de i Miniſtri Ducali non ſi foſſe perſuaſo, che alla partita de gli vndicimila fiorini d'oro contenuta in detta Bolla, non ſi foſſe mai ſodisfatto.

Finalmente ſi deue ponderare, che nel ſudetto Breue, Papa Clemente mai dice parola, dalla quale ſi poſſa congetturare, che egli ſtimaſſe (come per errore dice l'Autore) che il Feudo, ò Inueſtitura di Caſtro foſſe Maggiore, e ſimile à quella di Ferrara, ò di Parma, come appreſſo diſtintamēte ella vederà.

Nondimeno ſe l'Autore del libro ſteſſe pur ſaldo in credere, ancorche ſenza ragione, che le Tratte ſiano proprie delli Feudi Maggiori. Hora à V. S. Illuſtriſs.

ſtriſsima affermo, che nè meno per queſto capo le Tratte ſono douute alli Duchi di Caſtro, per eſſer Feudo Minore, come vederemo.

Mi domanda qual foſſe il ſentimento di Paolo Terzo della Inueſtitura di Caſtro, e ſe la ſtimò Maggiore, ò pure ſimile alle altre de i Prencipi Romani; che ſono nel diſtretto di Roma,

V. S. Illuſtriſs. legga l'infraſcritte parole della Bolla, e da ſe ſteſſa conoſca l'intentione del Pontefice Paolo, il qual dice in queſta Inueſtitura del Ducato di Caſtro.

Ex Bulla Pauli III. 1537.

Nos igitur prout Nicolaus in Vrſinorum, Martinus V. in Columnenſium; ac etiam piæ mem. Bonifacius VIII. in Caietana familijs, pro illarū exaltatione, &c. prouidiſſe dicuntur illorum veſtigijs inhærendo, ſi-

D militer

militer statui Domus nostræ prouidere volentes, &c.

Volendo adunque Paolo dichiarare quali, e quanto grandi voleua che fossero li Duchi di Castro, lo dichiara con l'essempio di quello che hanno fatto questi Pontefici nelle loro famiglie, massime con quella particola discretiua, *similiter*, volendo à similitudine della grandezza di queste Case ingrandire la sua.

Ne scioglie il dubbio con dire, che Paolo III. habbia riferiti li Pontefici Nicolò, Martino, e Bonifatio per cagione di essempio, e similitudine di motiuo, mà non già per mettere alla sua Casa il termine della grandezza, che hanno le sudette famiglie, potendola alzare sopra di quelle con fare il Feudo Maggiore, e Regio, come lo chiama l'Autor del libro, e

mi-

migliorare la conditione de i ſuoi.

Perche ſi riſponde, che non mancauano à Paolo III. eſſempi de' Ponteficianche più freſchi, i quali haueuano date Inueſtiture, e Feudi Maggiori, come in particolare Siſto IV. à quelli della Rouere, Gregorio XI. à gli Eſtenſi di Ferrara. Adunque ſe haueſſe hauuto intentione di creare Pier Luigi Feudatario Maggiore, è credibile, che haurebbe addotto l'eſſempio di queſti Pontefici, che hanno dati Feudi Maggiori, e per Feudatari Maggiori ſono ſtati riconoſciuti, e non di quelli, che per Feudatari minori, e non vguali à quelli di Vrbino, e Ferrara ſono ſtati ſtimati.

V.S. Illuſtriſs. dice, che deſidera di ſapere, ſe viuente Paolo III. doppo la Bolla dell'Erettione del Ducato di Caſtro, ſi

fosse fatta qualche dimostratione, dalla quale si potesse raccogliere, che il detto Pontefice dalli Feudatari minori Romani veramente non distinguesse il Duca di Castro.

Per sodisfarla, e prouare, che non era maggiore de gli altri, io riferirò fedelmente vn decreto di Paolo III. Concistoriale fatto doppo la Bolla dell'Erettione del Ducato. E le parole del Decreto sono appunto queste. Doppo di hauer detto il Papa, che al Duca haueua conceduto sopra quello Stato il Mero, e Misto Imperio, soggiunge: *Cum Decreto, quod ad illa tantum onera subeunda teneretur (scilicet Dux Castri) quæ alij Barones, & Domicelli Romani, qui in Districtu Vrbi constituti, subeunt.*

Ex Decr. Pauli III. 19. Decemb. 1537. quod incipit. *Romæ 19. Decẽb. 1537. fuit Concistorium in quo S. D. N. Papa qui nuper Ciuitatem Castren. &c.*

Da queste parole raccolga se in realtà poteua mai essere

l'In-

l'Inueſtitura Regia, e Maggiore: mentre dentro li termini de Feudi Minori la riſtringe: mentre vuole, che onninamente alli ſteſsi peſi il Duca di Caſtro ſia ſottopoſto, à quali ſoggiacciono li Feudatari Minori Romani. E noti quelle parole, *qui in Diſtrictu Vrbis conſtituti ſubeunt*. Oue ſi dichiara il Papa, che aſſolutamente non vuole, che ſi pretenda dal Duca di Caſtro Inueſtitura diuerſa dalle altre de' Baroni Romani, che ſono nel diſtretto di Roma, oue niuna ſi ritroua che ſia Maggiore, ò Regia. E per me credo, che più chiaramente non poteſſe il Papa dimoſtrare, che il Feudo di Caſtro ſia Minore, che con le citate parole: le quali parimente moſtrano la verità di quello che habbiamo detto di ſopra, nella citatione della Bolla dell'Erettione, quan-

do il Pontefice Paolo dice di volere à ſimilitudine di Nicolò III. Martino V. e Bonifatio VIII. eſſaltare li Duchi di Caſtro.

Dice, che vorrebbe ſapere, ſe vi ſia Autor alcuno vſcito alle ſtampe, il quale con occaſione di trattar de Feudi, habbia riposto frà Feudi Maggiori il Ducato di Caſtro?

Riſpondo, che ſe bene in ciò ſi deuono attendere le parole dell'Inueſtitura: nientedimeno habbiamo, che dalli Dottori non è collocato frà li Maggiori. Così Ludouico Rodolfino Giuriſta facendo vn Catalogo di tutti li Feudi Maggiori d'Italia, non vi annouera il Ducato di Caſtro: benche deſideraſſe di farlo; perche dedicando la ſua Opera, come fece, al Sereniſs. Ranuccio, maggiormente honorato l'haurebbe, riferendo,

De poteſtate Ducum Italiæ.

che

che due Ducati Maggiori distinti erano nella Casa Farnese. Il Sig. Duca Ranuccio hauendo riceuuta, e gradita l'Opera, senza esserui posto frà Maggiori Feudi il suo Ducato di Castro, si raccoglie, che egli per tale non lo stimaua.

Onde si vede che poco ò nulla rileuano le parole citate *del mero, e misto imperio, &c.* come hanno *li Duchi grandi, e massimi*: perche come habbiamo detto, hanno parimente *il mero, e misto imperio, & onnimoda giurisdittione* le sudette altre famiglie: come la Casa Cesarina nell'Inuestitura di Ciuitanoua, essendo queste solo formole honorarie, come chiamano, per le quali non hauendo Paolo III. voluto annouerare le prime sudette Case frà gli Feudatari Maggiori, ne altri Pōtefici successori la Cesarina, &

altre: non è credibile, che il Ducato di Castro sia mai stato per la sudetta ragione Feudo Maggiore: E Paolo III. facendo particolar dispositione, e dichiaratione di questo Feudo in cosa, che poteua essere odiosa, come l'essere maggiore de gli altri Romani, per non metterlo à rischio l'haurebbe con formole proprie espresso, e non con parole, che totalmente dall'esser Maggiore l'escludono, come sono le sopracitate, che sia tenuto *ad subeunda onera quæ Barones, & Domicelli Romani subeunt*. Adunque si deue dire, che Paolo III. haurebbe addotto l'essempio de' Papi, che inuestirono i Vassalli di Ducati Maggiori, come di Vrbino, e Ferrara, e non di inferiori, come sono li citati, se frà Maggiori l'hauesse voluto annouerare.

Per finire questo punto delle

Tratte,

Tratte, dice che le rimane di farmi vn quesito per sodisfarsi pienamente, che è; perche tanto tempo si sia differito ad ordinare che si esseguissero le Bolle delle riuocationi delle Tratte nello Stato di Castro, con aspettare fin'hora ad esprimerlo nominatamente nell'Editto del Sig. Cardinal Camerlengo, e qual nuouo motiuo habbia hauuto Sua Beatitudine?

Rispondo prima, che il Pontefice Vrbano, hà hauuto l'istessi motiui, che hebbero gl' altri suoi Predecessori, quando à i Duchi di Castro le Tratte riuocarono, e che hebbe in particolare Gregorio XIII. quando nominatamente alli Duchi di Castro prohibì l'estrarre; che era il bene vniuersale dello Stato Ecclesiastico, e perche sono entrate delli Regali del supremo Prencipe, i quali d'hauer

goduto lungo tempo, si poteuano li Duchi di Castro contentare.

Dico in oltre, che ella può raccogliere, quanto sia necessario, che à questa riuocatione si sia venuto, per il pericolo, che recaua alle ragioni della Camera Apostolica la prolissa benignità di Vrbano VIII. mentre quindi prendono occasione li Ministri Ducali di volere che sia per ragione douuto quello, che prima era stato per mera gratia conceduto: e poi essendosi riuocato, di nuouo fondano il titolo della proprietà delle Tratte nella clemētissima sofferenza del detto Pontefice, volendone spogliare la Camera Apostolica.

Aggiunga di più, che à non differire più oltre, fù mossa Sua Beatitudine, & ad ordinare al Sig. Cardinal Camerlengo, che pu-

publicaſse quell'Editto, perche erano arriuati li Miniſtri Ducali ad eſtrarre non dico ſolamente li grani de i ſudditi dello Stato, de i quali non haueuano mai hauute le Tratte, mà ancora delli ſudditi immediati della Chieſa, ſpogliandone tutto il Patrimonio confinãte allo Stato di Caſtro, con notabil danno della Camera, come coſta giuridicamente, per eſſerne ſtati preſi nel delitto molti.

Mà il peggio è, che queſti grani de' quali ſi ſpogliaua la Prouincia del Patrimonio, condotti ſegretamente al Porto di Montalto, ſi eſtraeuano anche fuori dello Stato Eccleſiaſtico: benche li Duchi non habbiano mai hauuta queſta ſorte di Tratta da Paolo III. di venderli fuori delle Prouincie della Chieſa, come habbiamo veduto.

L'altro dubbio, che mi do-

manda è, ſe nello Stato di Caſtro vi ſiano Caſtelli liberi, e che non riconoſchino per ſuperiore nè il Papa, nè l'Imperadore; e che ſolamente ſiano Allodiali di Caſa Farneſe.

A queſto ſi riſponde eſſere ſtato mal informato l'Autore, mentre ciò hà ſuppoſto, perche ritrouãdoſi nell'Archiuio Pontificio Infeudationi, ed Atti giuriſditionali de' Pontefici ſopra tutti, e ciaſcheduno de' Caſtelli di S. A. nello Stato di Caſtro; ſi conclude, che tutti deuono riconoſcere il Pontefice per Superiore, e ſupremo Signore in temporale. Laſcio la dichiaratione, e nominatione eſpreſſa di Bonifatio di alcuni Caſtelli, fra li quali vi ſono apũto quelli, che l'Autore chiama liberi, & Allodiali de Farneſi, nella quale ſi vede manifeſtamente l'errore che hà preſo, apparte-

nendo essi alla Sāta Sede. Che se l'Autore ritroua appresso qualcheduno, che Bisentio, Capo di Monte, & alcuni altri non riconoschino il Papa per Prencipe supremo in temporale, è necessario di nuouo dire, che sia mal' informato, per non hauer visto le scritture autentiche dell'Archiuio Apostolico, come parimente si vede, che non furono mostrate à Paolo III. mentre li chiama liberi & Allodiali di Casa Farnese, perche si ritrouano, come diceuò, infeudationi, ed atti giurisditionali de' Pōtefici sopra tutti, e ciascheduno di questi luoghi da lui chiamati affatto liberi. Di Capo di Monte, e d'altri, oltre quello, che si ritroua in molte Bolle de' Pontefici, si vede chiaramente in vn priuilegio, ò dichiaratione di Bonifatio VIII. alla Città di Oruieto spedita l'anno 1296. e della

In Bulla erectionis Ducatus Castrensis 1537.

della Terra di Bisentio chiamata pur libera, habbiamo che questa con il Castello Bisentio, che daua il nome all'Isola Bisentina; fù rouinata per sentenza di Vrbano IV. in pena di vn delitto che commise Giacomo Bisentio Signore di detti luoghi con vccidere à tradimēto Guiscardo di Pietra Santa Gouernatore del Patrimonio. Il tutto apparisce in vn Registro dell' Archiuio Vaticano con l'istessa sentenza di Vrbano I V. Anzi Bonifatio V I I I. in vna sua dichiaratione, ò priuilegio chiama l'Isola, che prima era detta Bisentina ISOLA VRBANA, essendosi il nome mutato per la rouina di quel Castello Bisentio commandata dal detto Vrbano I V. E per maggior proua di ciò si ritroua vna facoltà di Giouanni XXII. Pontefice spedita in Auignone l'anno 1318.
di

di poter trasferire alla Terra di Marta le pietre del Castello di Bisentio rouinato, ad effetto di fabricare in essa Terra di Marta la Rocca, ò Castello che hora si vede.

Quì potrei riferire altri atti giurisdittionali fatti in Ciuitella, e *Pianzano* Terre antiche, come in altri luoghi dalli Ministri de' Pontefici: mà li tralascio, per non esser lungo.

Vn'altra domanda mi fà, mà come dice, per sua curiosità, ed è: come sia probabile, che di alcun Castello cōfinante del Patrimonio di S. Pietro si habbia Inuestitura Imperiale: e li Pontefici parimente pretendino, che sia del dominio temporale della Santa Sede.

Deue in ciò V. S. Illustriss. auuertire, che non è marauiglia, se forse vi siano tali Inuestiture, perche quando in Italia

ven-

vennero gl'Imperadori, si ritrouorono alcuni Baroni mal contenti di essere tenuti in freno dalla vicinanza del Pontefice loro supremo Prencipe in temporale: Onde alli medesimi Imperadori domandarono l'Inuestitura, per viuere cô più libertà. Così auuenne alli tempi di Federico Barbarossa; di Ottone I-V. Federico I I. Lodouico il Bauaro, ed Henrico VII. i quali ne furono anco da i Pontefici per tali Inuestiture scommunicati: e di queste scommuniche si conseruano autentichi origginali: così quelle Inuestiture non pregiudicorono punto alle ragioni della Santa Sede.

Aggiunga V.S. Illustriss. che conuinti gl'Imperadori delle ragioni della Chiesa, e dell'ingiustitia, che commessa haueuano nel concedere Inuestiture nello Stato Ecclesiastico. Final-

nalmente le disdissero, e ritrattorono, giurando di volersene astener nell'auuenire, con dichiarare di più, che non all'Imperio: ma alla Chiesa quei Feudi appartoneuano. Così fece à tempi del Pontefice Callisto II. Henrico V. Imperatore. Di Alessandro III. e di Clemente III. Federico Barbarossa. Di Innocētio III. e di Honorio III. Federico II. Di Nicolò III. Rodolfo I. Imperadore.

Abb. Vesperg. ann. 1122. ex Cronol. Rom. 1177. 1188. ex Rog. Ann 1211. & 1219. ex dipl. Fed. II. ex lit. L. Palat. Rh. Elect. Ann. 1279. Baron. Spon. & Cop. Grets.

Ma se io in negotio così graue hò dà dire la verità; non sò vedere la disparità, per la quale pensi qualch'vno, che gli accennati Castelli dello Stato Ecclesiastico per esser stati inuestiti cōtro ogni giustitia da' Cesari di Germania siano Feudi Imperiali: è dall'altro cāto non habbiano da essere alcune Città, e Prouincie in Germania, ed in Italia, ed altroue Feudi

della

della Chiesa, essendo à Feudatari state conforme le * leggi, e giustitia da Pótefici in Germania, ed in Italia conferite le Inuestiture, e riceuutosi il tributo dalla Chiesa. Lascio la Città di Praga col resto della Boemia, ed il Regno d'Vngheria con altre Prouincie, che infeudaua il Pontefice: il che si legge nelle lettere di Gregorio VII. Lascio la Città di Bamberga, come si vede appresso la Cronica di Hermanno, e Leone Ostiense, che doppò il cambio con Beneuento seguitò à pagare il tributo al Pontefice: e parimente la Città di Tarragona in Spagna vero Feudo della Chiesa, come si legge in vna Bolla del Pontefice Vrbano II. conceduta al Conte di Barcellona: lasciando dico questi, ed altri Feudi, vengo in Italia. Non è egli verissimo, che dal Pontefice

* Petr. Georg. lib. 7. cap. 1. ex Glos. in C. licet de for. comp.

Ex Greg VII. lib. 2. Reg. Ep. 7. & Grets. de mun. Princ.

1053. Herm. Leo Ost. lib. 2. c. 85.

fice

fice Benedetto XII. di Milano, e delle altre Città tutte del Ducato fù infeudato Lucchino, e Gio: Visconti nell'anno 1340. con patto espresso di pagarne il tributo alla Camera Apostolica di dieci mila scudi d'oro l'anno? Anzi li medesimi Visconti s'intitolarono (come si legge appresso li citati Histori- ci nella margine) Feudatari, e Vicari di Santa Chiesa, e non più Imperiali: riconoscendo dal Pontefice il Ducato per le graui spese fatte dalla Chiesa per quello Stato, mandando da Auignone e danaro, e Legati con armate. E perche altre volte il Popolo di Milano che ne haueua la Signoria, chiamando la Chiesa per le mani del Legato che in Piacenza dimoraua, haueua data, e sottoposta la Città di Milano al Pontefice; e perche il Papa era

1340. Platina, Vill.l.11. Aue de Rep. Spōd. Pigna, & alij.

Vill.l.10.

1322

in possesso di alcune Città del Ducato, come di Cremona, ed altre: e li Visconti desiderando di vnirle al restante dello Stato che teneuano, e finalmente perche dal furor del Bauaro il Põtefice li difendesse co' quali si era già ricõciliato: mentre il detto Imperadore cercaua di spogliarli di quel Ducato: per queste, ed altre ragioni al Papa diedero li Visconti il Ducato in Feudo. Quindi è, che forsi per cõfermare alla Chiesa detto Feudo il medesimo Põtefice in persona dalla Città di Auignone si trasferì à Milano nell'an. 1342. come dicono gl'Historici. Così il Papa fù riconosciuto per supremo Signore del Ducato di Milano: prima, perche li Visconti alla Chiesa si diedero: i quali dal popolo haueuano riceuuto quell'imperio; secódo, perche prima era stato soggettato al

Bern. Cor. 3. par.

Papa

Papa dall'istessa Città di Milano

Nell'istesso tempo, che era scommunicato, e priuato dell'Imperio Lodouico il Bauaro, Mastino, ed Alberto Scaligeri, viuente ancora l'Imperadore accennato, chiesero al Pontefice l'Inuestitura della Città di Verona, e l'ottennero con pagare alla Camera Apostolica vn tributo annuo di cinque mila scudi d'oro. Il simile fecero li Carraresi di Padoua, e li Gonzaghi di Mantoua, intitolando quelle Città Feudi, e se Feudatari della Chiesa.

Ibidem apud eosdem.

Plat. Spond. Cor.

1340

Supposte queste verità: Qual vantaggio risultarebbe hora al dominio temporale del Pontefice, se per alcune Inuestiture date ingiustamente da gl'Imperadori di alcuni Castelli nello Stato Ecclesiastico, si hanno quelle da stimare Feudi Imperiali; e dall'altro canto con

molta

molta maggior ragione deuano
essere Feudi della Chiesa il Ducato di Milano, e di Mantoua, e
le altre Città, e Prouincie riferite, militãdo l'istesse Inuestiture:
queste però date cõ sõma giustitia, e ragione dal Pontefice:
mà nõ quelle dall'Imperadore.

Non posso far di meno (per meglio spiegare alcune cose) di non auuertire, che non è simile la soggettione, che in Italia hanno li Feudi Ecclesiastici al sommo Pontefice (come pensa l'Autor di quel libro) à quella che nella medesima all'Imperadore hanno li Feudi Imperiali, benche gl'vni, e gl'altri siano Maggiori: essendo la soggettione de Feudatari Ecclesiastici rispetto al Pontefice più efficace di quella, che hanno in Italia all'Imperadore li Feudatari Imperiali. La ragione di questo è perche li Feudi Ecclesia-

ſtici che hora ſi ritrouano in
Italia ſono ſtati immediatamē-
te conferiti dal Pontefice, e da'
ſuoi Stati e dominio temporale
diuiſi, de quali prima de Feuda-
tari, che li poſſeggono, la Chie-
ſa era in poſſeſſo. Quindi è che
in mano ed arbitrio del Ponte-
fice fù la ſoggettione, che da
Feudatari richieſe nell'inueſtir-
gli, ed inſieme la grandezza alla
quale voleua ſublimarli, e fù
di quella miſura, che piacque
al Pontefice. Mà queſto non ſi
può affermare de' Feudi Impe-
riali, che ſono in Italia, e che
habbiano tanta ſoggettione,
non perche e gl'vni, e gl'altri
nō ſiano Maggiori, e veri Feu-
di; mà perche all'Imperatore ſi
ſono dati li Feudatari d'Italia, e
non ſono ſtati dallo Stato Im-
periale immediatamēte diſmē-
brati ne' ſecoli paſſati: gouer-
nandoſi alcune Città di Lom-
bardia

bardia in forma di Republiche, le quali si sottomisero poi à quelli, che Signori ne diuennero: altre perche furono da Feudatari conquistate, e per mantenerle sotto il suo imperio sicure si raccomandorono alla protettione de Cesari, e da loro ne presero Inuestiture. Onde deriua la ragione della minor dipendenza di detti Feudatari, mantenendosi il più che sia possibile, nella prima libertà nella quale si ritrouauano prima quelle Città. E per questa causa, e per non porsi in pericolo così nobili Feudi, dà gl'Imperadori nó gli viene alterata. A queste ragioni vn'altra si può aggiungere di questa più debol soggettione à Cesare, ed è, che nó potédo gl'Imperadori per la lontananza de'paesi, in che si ritrouano assistere al gouerno de Feudi, nelle cose che

con-

concernono il dominio alto., e supremo, gl'è necessario di permettere, che li medesimi Feudatari supplischano in questo, e siano come Vicari della Maestà Cesarea assente, e tutto ciò per il mantenimento de Feudi, e ragione del ben publico.

Di quì si caua, che per la presenza del Sommo Pontefice in Italia, non si deue far paragone in materia dell'efficacia della soggettione fra li Feudi Ecclesiastici, ed Imperiali, con dire, che gli Ecclesiastici siano così debolmente soggetti alla Chiesa, come gl'Imperiali à Cesare: per non prouenir questo dalla Inuestitura, ò dall'esser[illegible] vr[illegible], e gli altri nobilissimi [illegible] Maggiori: ma ben sì dalle ragioni riferite.

Per vltimo dico, ch[illegible] più rosto si potrebbero nell'efficacia della soggettione paragonare li

 detti

detti Feudi della Chiesa in Germania, come si è detto, alli Feudi, che gl'Imperadori hanno in Italia, e per le ragioni sudette, e per l'assenza che hà da quelli di Germania il Pontefice, simile all'assenza, che dall'Italia hà l'Imperadore.

Al quesito che mi fà della Città di Castro, se veramente Pier Luigi Farnese la riceuesse per Cambio fatto con Frascati?

Io le dirò la cosa, come nelle scritture autentiche si ritroua. L'anno 1511. Giulio II. infeudò Marc'Antonio Colonna, e Lucretia della Rouere sua Nipote, e ne' figli, e discendenti de' [illegible]ia Città di Frascati; nell'an[illegible]poi 1537. a'2. di Marzo, Pier Luigi Farnese hauendo comprate le ragioni, che Lucretia della Rouere sopra Frascati pretendeua di hauere, ne ottenne la sentenza, e doppo cin-

cinque giorni queste ragioni Pier Luigi vendè alla Santa Sede, riceuendone per cambio la Città di Castro, & il Castello delle Grotte. Non molto doppo Lucretia della Rouere senza hauer hauuti figli, ò altri discendenti se ne morì; onde alla Santa Sede Frascati con le sue ragioni senz'altro si diuolueua per mancanza di discendenti di Lucretia.

Supposte queste cose, desidera di sapere, se fosse veramente al Secretario Mõguido da' Signori Cardinali Barberini chiuso l'adito appresso Sua Beatitudine: acciò delle ragioni di S. A. non potesse essere inform[illegible]

Rispondo adunque, che due mesi prima, che nascesse alcuna controuersia, ò s'introducesse ne' Tribunali giuditio alcuno contro il Duca: prima che si parlasse di estintione de' Mõ-

ti, ò di Editto per l'eſſecutione
del nõ eſtrarre, Ranuccio Mon-
guidi l'anno 1641. alli 25. di Gẽ-
naro ſece domandare al Mae-
ſtro di Camera l'audiẽza di Sua
Beatitudine, nominando il ſe-
guente Venerdì, ò Sabbato, che
apunto erano già deſtinati per
l'audienza de gli Ambaſciadori,
e Reſidenti de' Prencipi: e non
apparendo il Monguidi che Se-
cretario dell'Abbadini deſtina-
to Reſidente del Duca di Par-
ma, gli fù riſpoſto, che in quei
giorni deſtinati per l'audienza
de gli Ambaſciadori, e Reſiden-
denti de' Prencipi, nõ ſe gli po-
teua d[illegible]e audienza, ſe egli era
ſo[illegible] Secretario: ma ſe era
Reſiden[illegible], che poteua venire.
Hauuta queſta riſpoſta, il Mon-
guidi non fece più altra inſtãza.
Di più è d'auuertire, che mai
al Carandino, ò à Monſignor
Giunti Reſidente di S. A. fù ne-

gato l'audienza di Sua Beatitudine, benche il Duca hauesse vietato alli medesimi di andare al Sig. Card. Barberino. Anzi essendo da gran Ministri suggerito à Sua Beatitudine, che per la sudetta ragione era conueniente, e giusto interrompere parimēte à Residenti del Duca l'audienza, (ed era senso di qualche Ambasciadore, e di tutta la Corte,) nondimeno il Signor Card. Barberino, come è noto, fece instanza efficace appresso Sua Beatitudine, che volesse lasciar venire nella maniera di prima li Residenti del Sig. Duca di Parma, ed in fatti l'ottenne.

Nel Mese di Marzo fù poi dal Sig. Card. Antonio Camerlēgo publicato vn'Editto sotto le pene cōtenute nelle Bolle delle riuocationi, che dallo Stato di Castro non si estraesse.

Con questa occasione rispó-
do ad vn'altro dubbio ch'ella
fà, se al Sig. Card. Antonio era
il Duca obligato à credere, di-
cendosi nell'Editto, che ciò egli
faceua in virtù del *Viuæ vocis
oracolo*, che haueua da N. S.
non mostrando la commissione
della sua delegatione, che pare,
come dicono li Dottori, richie-
dersi in iscritto, massime quan-
do fosse di gran pregiuditio al
terzo.

A questo, come dico, rispon-
do, che ed il Duca, e li Ministri
erano tenuti di credere al Sig.
Card. Camerlengo, ancorche
non mostrasse le Patenti della
sua Commisione, benche fosse
in danno del Duca, La ragione
è dell'istessi Dottori da lui cita-
ti, e si puol vedere appresso il *
Menocch. al cons. 100. ed il Fa-
rinaccio, & altri, i quali voglio-
no, che quando il Cardinale
De-

* Menoc. cōs. 100. n. 78. Far. q. 214. Host. in sum. in tit. de off. Deleg. in rub. de reu. Bald. & Sal. in l. Iuriusiur. C. C. de test. Bart. in l. 1. C. de sup. ord. Pij, & alij apud Farin. q. 214. Nat ca in add l. c. vbi alleg. con- cord.

Delegato si ritroua nel medesimo luogo, oue stá il supremo Prencipe, non habbia bisogno di mostrar Patenti della Commisione, ma che se gli debba credere; perche in tal caso si suppone, che la verità della Commissione sia notoria non essendo credibile, che in faccia del Prencipe voglia il Cardinale Delegato mentire; potendo la Parte facilmente per tanti mezzi, che vi sono, chiarirsi della verità. Et li Testi addotti dall'Autore, come spiegano li Dottori, s'intendono del Delegato, quando non è presente al Prencipe, mà lontano.

Desidera di sapere per qual cagione fosse intimata al Duca l'estintione de' Monti, hauendo egli assegnati maggiori frutti, ed entrate del debito, che haueua con li Montisti.

Sappia dunque V.S. Illustriss. che

che nell'anno 1641.nel meſe di Luglio, doppo le iterate iſtanze de' Montiſti di eſſere pagati delli loro frutti, Monſig. Commiſſario generale citò il Duca, acciò ſi pagaſſero li frutti decorſi, e ſi eſtingueſſe la ſorte principale de' Monti, per la facoltà che à ciò fare hanno da Paolo Quinto li Cõmiſsarij generali. Le ragioni furono, perche non ſi pagauano già molto tẽpo era li Montiſti. Secondo, perche nõ ſi erano fatti gli aſſegni buoni, e reali per li ſudetti Creditori: ne per la fede publica, come S. A. era obligata di fare, ſi erano aſſegnati aſsicuramenti di alcuna ſorte: benche l'Autore in vano il cõtrario affermi. Ne lo prouarà col mettere in campo l'affitto dato a' Siri dello Stato di Caſtro, e col dire, che da quello *ſi ritraeua vguale, ſe non maggior ſomma di danaro*

per pagar li Montisti. Che li Siri furono subornati da'nimici di S. A. acciò non pagassero li Montisti, per poter intimare l'estintione de' Monti. E di fatto prouarsi, che maggiori erano li frutti, che rendeua lo Stato di Castro, delli censi che correuano per il debito co' Mõtisti. Cõciosia, che nell'anno 1641. *li Siri dessero alla Camera più di sedici mila rubia di grano dello Stato di Castro, che faceuano la somma di ottanta mila scudi, e più.*

Perche à questo vien risposto prima, che li Siri non furono mai realmente Affittuari: ne per tale S A. gli riconobbe, per la patente che gli fece, di essere solo Amministratori, non Tesorieri. La ragione di questo fù: perche nello Stromento della locatione li Ministri Ducali posero per errore vn numero di

corpi, ò misure di terreno, con obligo di verificarle con la real consegna: e non trouandosi poi in detto Stato quella quantità di terreno che si era promessa, non si potè venire alla cōsegna: e per questa ragione li Siri mai vollero (con dir di non esser obligati) cominciar l'affitto.

Secondariamente dico, che per mancamento di questi corpi, e per non hauer li Ministri Ducali osseruati altri Capitoli contenuti nello Sromento, i quali importauano molto, e si ponno vedere, venne l'entrata di Castro à scemare notabilmente: ed era di gran lunga inferiore à quello, che si doueua d'anno in anno a' Montisti.

Terzo, che non erano li Siri obligati à dare à S. A. più di quello, che dallo Stato raccoglieuano, per non essere Affittuarij, ma solo Tesorieri, ò

Am-

Amminiſtratori, hauendo di queſto la patente da S.A. come moſtrano.

Quarto, che non eſſendo baſtato quello, che rẽdeua lo Stato di Caſtro ne gli anni detti, per ſodisfare à li Creditori: li Siri à richieſta di S. A. pagorono li Montiſti, e Creditori, quel di più, che ſi richiedeua, impiegandoui, per compiacere S. A. tutti li danari da riſcuoterſi dal frutto dello Stato nell'ann. 1641 e riceuendone in tanto credito dal Sig. Duca.

Vengo hora à quel che dice del grano, e prezzo di eſſo di ottanta mila ſcudi dato alla Camera, che per eſſere, come dice l'Autore, dello Stato di Caſtro, ſi doueua dare per ſodisfar li Montiſti anteriori, e non per pagare li debiti de' Siri alla Camera.

Riſpondo, e dico, che li Siri

prouano, che non vi poteuano essere questi sedici mila rubia di grano, che fosse dello Stato di Castro. E lo fanno in questa maniera. E manifesto, che erano stati sodisfatti li Montisti de i frutti dello Stato di Castro per gli anni antecedenti al 1641. Adunque non vi poteua essere grano dello Stato di Castro auanzato in quegli anni: perche ne anche quello, che si raccoglieua bastaua à sodisfare pienamente tutti li Creditori. Adunque bisogna dire, che quelli sedici mila rubia di grano dato alla Camera a' 12. di Luglio, fossero raccolti in quell'istesso anno 1641. nel qual lo diedero. Mà questo è impossibile: perche a' 12. di Luglio non si era fatto il raccolto, e non si essendo fatto, come si poteua da' Siri dare alla Camera? E quando bene si fosse fatta la raccolta

de'

de'grani, non doueua informarsi l'Autore, che il frutto d'anno in anno dello Stato di Castro nõ eccede quattro mila rubia. Come dunque poté riferire vn numero di sedici e più ?

Veggasi da questo, se li Siri furono subornati. E con quanto errore si finga l'Autore nimicitie tra li Signori Cardinali Barberini, e S.A.

Diedero, è vero, alla Camera li Siri dicisette mila rubia di grano: il qual non era, ne poteua essere grano di Castro, ma grano, che i medesimi haueuano da varij comprato, e fattone per lor vantaggio incetta: e mostrano di tali compre autentiche scritture. Che se parte di quello dello Stato hauessero conseruato per lor vtile: ne anche si poteua S.A. chiamar creditore: perche li Siri haueuano quel grano pagato, col sodisfa-

re

re del proprio à Montisti ne gli anni antecedenti al 1641.

Aggiungo di più esser falso, che alla Camera fosse quel grano dato, per il debito, che vi hauessero li Siri. E ciò lo prouano, perche la Camera promise di pagar il prezzo di quel grano in due termini alli medesimi Siri. Onde se il Sig. Duca pretendeua, che quel grano fosse dello Stato di Castro, è douuto à Mõtisti: perche non far sequestrare il danaro nelle mani della Camera, per la sodisfattione di detti Montisti?

E se il Sig. Duca haueua ragioni contro li Siri, doueuano li suoi Ministri farli citare, come dal Commissario della Camera furono essortati, in particolare il Mangello, e Monguidi, assicurandoli, che gli haurebbe fatto far ragione. Ma essi sempre stettero renitenti: vedendosi

dosi in cõtro le ragioni sudette.
Dico secondariamente, che giustissimamente fù à S.A. intimata l'estintione de' Mõti. Perche rimaneua intaccata la fede publica; perche S.A. nõ haueua sodisfatto à ciò, che si era obligata nell'erettione di detti Mõti: perche non daua la sicurezza douuta de' pagamenti: perche come era obligata non estingueua li Monti primi, vendendo li secondi. Dal che ne nasceua questo male, che vendendo li secondi, senza hauere estinti li primi, restauano li secondi senza dote, e senza assegnamento per pagare li creditori di questi; essendo la dote assegnata per li primi. E di già più di tre mila secondi erano venduti, senza hauer estinti altretanti, ò in circa de' primi, come espressamẽte haueua obligo, e non lo facendo, se gli po-
teua

teua intimare l'estintione. Che se haueua S.A. assegnati, chi assicurassero detti pagamenti: lo dica l'Autore? Ne può dire, che fossero li Depositarij; perche questi non haueuano con che pagare. Furono richiesti li Siri, ma non lo vollero consentire: con dir di non esser obligati per non essergli osseruati li Capitoli della locatione, e vedersi per tal causa mançar notabilmēte l'entrate. Che se pretendeuano li Ministri Ducali, che fossero obligati li Siri, perche non farli citare?

Dico terzo, che il Processo fatto per l'estintione de' Monti è *notissimamente valido*: perche non solamente fù citato il Monguidi, ed il Mangello, ma l'istesso Sig. Duca, ancor per Editto publico, come insegnano le leggi, e li Dottori, douersi fare con li assenti, e li sacri Canoni

Bald. 3. p cōs. 184. Dec. cōs. 2. l. 2. Clem. de Iud.

noni cosi dicendo: *Citationes ad instar edictorum,&c. publicæ affigendæ sic valeant, atque arctent citatos, ac si ad eas personaliter deuenissent*.

O dunque l'Autore del libro sapeua, ò non sapeua, che il Sig. Duca era citato: se non lo sapeua, perche non s'informare? se lo sapeua: nō doueua dire che il Processo era inualido: mentre hauesse letto ne' Dottori, e sacri Canoni accennati, che le citationi fatte à gli assenti con queste solennità, rendono validi li Processi, e le sentenze de' Giudici, come si è detto.

Per vltimo dico, che entrando la Camera, come ordina Clemente, per far osseruare le cose alle quali S. A. era obligata per mantenimento della fede publica del Prencipe, non era necessario per intimar l'estintione, portar mandati essecutiui de'

Cre-

Creditori: mà acciò l'intimation detta, fosse giuridica, erano d'auantaggio le sole ragioni sudette della Camera, che per non esser lungo non torno à ricapitolare. Per questo non viene à proposito quì la citatione della l. in prædijs al num. 12. fatta dall'Autore, mentre la Camera haueua tante ragioni sue particolari, e potentissime per intimare al Sig. Duca l'estintione de' Monti.

In tanto seguitando le istanze de i Montisti di esser sodisfatti, e citandosi li Ministri del Duca, ne rispondendo, rimaneuano delusi li poueri Creditori, luoghi pij, Vedoue, e Pupilli, ed intaccata la fede publica. Anzi il Duca fece chiedere di più alli Siri vn'altra gran somma di danari, à conto de' frutti da riceuersi. Così doppo vna Congregatione de' primi Prelati

lati

lati ſopra queſto negotio fù intimata l'eſtintione de' Monti per non oſſeruarſi le conditioni dell'erettione, ne vederſi ſperanza di douer eſſer ſodisfatti li Creditori.

Circa queſto tempo in luogo di produrſi le ragioni in giuditio, ò ſopra l'Intimatione dell'eſtintione de' Monti, ò ſopra la riuocatione delle Tratte, fù dal Duca à ſuoi Miniſtri riuocata ogni facoltà di procura.

All'altra domanda, che fà; ſe ſia vero, che vn Miniſtro di S. A. portaſſe vn Memoriale ſopra queſti affari al Sig. Card. Sacchetti Prefetto della Segnatura di Giuſtitia, e che da lui fuſſe ricuſato?

A queſto riſpondo eſſere veriſsimo; ma la ragione eſſere ſtata non il timore de' Signori Cardinali Barberini, ma perche quella cauſa non apparteneua

al

al suo Tribunale, nō potendo il detto Cardinale pôr mano nelle Commissioni che si segnano *manu Sanctissimi*, e che al Tribunale della Camera apparten gono.

E la riuocatione fatta da S.A. à suoi Procuratori non si stima che procedesse dal non essere quelli sicuri in Roma, per non esser vere le nimicitie, come habbiamo visto: mà più tosto da altro dettame, essendo dimorato sin hora il Procuratore Mangello, (che haueua la facoltà, e procura non solamente attiua, mà anche passiua) in Roma, e ciò senza alcun pericolo con hauer fatte tante proteste al Commissario Generale nell'Inuentariare le robbe del Palazzo Ducale.

Passa V.S. Illustriss. alla mossa dell'armi, che fece il Pontefice sopra lo Stato di Castro, e dice

dice di hauerui qualche difficoltà, stante il Priuileggio del Sig. Duca contenuto nel Moto proprio della Erettione del Mõte, il quale è, che possano li Montisti prendere il possesso reale di detti beni, e cauarne per se stessi li frutti; mà non già venirne ad alcuna alienatione; come pareua, che si facesse nell' andarui con vna Armata.

Rispondo, che li Montisti doppo di hauere citati li Ministri, & il Duca: e nõ vedere speranza alcuna di essere pagati, ne di potere prender il possesso de i frutti, perche erano, come si è detto, notabilmente scemate l'entrate dello Stato, e di più perche staua armato il Duca, ed impediua l'andare à detto possesso, facendo parimente ritirare le raccolte in Castro, munito di nuoua Soldatesca: ricorsero al Papa per ottenere giustitia;

Onde

Onde l'Armata si fece non per alienare il fondo, mà per indurre S. A. à sodisfare all'obligo, che haueua alli Montisti: e con l'armare che fece prima il Duca, e col non vbbidire, essendogli commandato, che disarmasse, e con la resistenza fatta all'Armata del Papa, che andaua à prendere il possesso solo à nome de' Montisti, fece S. A. la causa più graue, aggiungendoui il delitto di lesa Maestà.

Ne è vero, (come lo racconta l'Autore) il romore de' Montisti, cioè che non voleuano, che si estinguessero li Monti: perche la difficoltà loro, solo consisteua in questo, che voleuano ricuperare intiero il loro Capitale, e non diminuito, volendo il Duca estinguere. Anzi li detti Creditori fecero grandissima instanza, che si estinguesse il Monte per rihauere la

sorte

ſorte principale, vedendo perſa ogni ſperāza di riceuere li frutti; Ed in proua di queſta verità ſi cōſeruano li loro memoriali.

Ne può addurſi per iſcuſa di non pagarſi i Montiſti, l'eſſerſi leuate le Tratte à S. A. perche hauendo di ſopra moſtrato la giuſtitia, con la quale ſi ſono leuate, non hà che opporre, per eſſere quelle, come habbiamo viſto, vna facoltà che appartiene al ſolo ſupremo Prencipe.

Viene hora V. S. Illuſtriſs. à domandarmi de' Banditi, e ſe fù vero, che così gran quantità dalli SS. Card. Barberini foſſe ſtata raccolta: come ancora ſe il Signor Duca poteua con fondamento dubitare, che all'improuiſo non ne foſſero fatti entrare cento di quelli in Caſtro, *per l'antica conoſcenza, che dice di hauere hauuta della brama, che li detti Prencipi*

ha-

haueuano di quel paese.

Rispondo essere totalmente falso, che dal Sig. Card. Barberino fossero raccolti Banditi: & acciò ella vegga, che niuna cosa le voglio tener celata: Sappia, che essendo occorse alcune differenze nelli confini di Rieti, e del Regno frà paesani verso Cantalice; fù commandato, che da Rieti si ritirassero alcuni di quelli: e ciò ad instanza del Vice Rè, per non dar occasione di offendere alcuni di Cantalice, cō li quali haueuano nimicitie, e per non cagionar nuoui disturbi. Questi, che il numero di dieci, come è noto, non passauano, e che solo del Regno di Napoli, e non dello Stato Ecclesiastico erano stati banditi, (i quali ne anco mai tēne il Sig. Card. Barberino,) furono la quantità, che così formidabile dall'Autore del libro si rappresenta.

senta. Sò però, che molti l'hanno compatito, per sapersi da chi egli con S. A. siano stati con queste false relationi, e timori ingannati.

Hora rispóderò à quello che dice *della antica conoscenza della brama de' Barberini* di quel Paese.

Qui per non rompere la risolutione da principio stabilita, lascio da parte ogni acerbità di parole, benche giusta, per riprouare vna così falsa oppositione, e per tale da tutto il mõdo conosciuta: e solo domando, se li Signori Barberini hauessero prima hauuto quest'animo di togliere al Serenis: Odoardo il Ducato di Castro, forsi haurebbero procurato di rendergli sicuro questo con li Stati di Lombardia, quando pericolauano cõ adoprarui tanti mezzi, e con beneficarlo in tante

maniere ben sapute da S.A. e da altri Prencipi? Gli haurebbero mai con sì stretta beneuolenza, quanta egli hà prouata, e celebrata, potuto vnir l'animo del Sommo Pontefice vnico, e sicurissimo appoggio della grandezza sua, e de' suoi Stati ne' tempi, che prouò tanto pericolosi: essendo noto, che alla fine il rispetto hauuto al Pontefice fù in sostanza la vera cagione, che le armi contrarie (parimente da gran Prencipe per la medesima osseruanza ritenute) non passassero più oltre contro di S. A. E non bastando queste cose, raddoppiò il detto Sig. Card. Barberino le dimostrationi di beneuolēza, nel venire che fece il Sig. Duca à Roma, con raccommandare efficacemente à Sua Beatitudine gl'interessi di S. A. Onde dalla benignità di N. S. ne riportò

quel

quel gran benefitio: per poter isgrauare lo Stato di Castro; l'vtile di cui al Signor Duca toglieuano li Montisti, come l'istesso Autore del libro manifesta.

Supposto questo, ogn'vno dirà, essere stati li Signori Barberini tanto lontani dalla brama di prendere il Ducato di Castro per se, che più tosto lo confermorono nella Serenissima Casa Farnese.

E per finire di conuincere in questo di falsità l'Autore di quel libro, cioè che non potè in detti Signori mai cadere simil pensiero: Non sono forsi note à S. A. ed à tutte le Corti de' Prencipi le preghiere, ed offerte de i Prencipi d'Italia, e fuori di essa fatte al Sig. Card. Barberino della loro potente assistenza; acciò nō temesse di fare inuestire Casa Barberina del Du-

cato di Vrbino, non mancandosi nell'istesso tempo da loro, di fargli produrre da ogni parte efficacissime ragioni, per le quali potesse essere nel cospetto del Mondo tal Inuestitura giustificata. Così il Sig. Card. Barberino con li due fratelli fece palese la sua generosità col ricusare quello Stato con li titoli di Altezza; conformandosi totalmente con la santissima mente del Pontefice Vrbano, di ingrandire di quel Ducato il dominio temporale della Santa Sede. Io quì per me credo, che l'Autore di quel libro, si persuadesse, che questa magnanima attione del Sig. Card. Barberino, non fosse da alcuno saputa, come ella fù da tutto il mondo: perche altrimenti non è possibile, che il sudetto Autore sia stato così semplice, che habbia creduto di poter ingannare il

mondo, cō dargli ad intendere, che il Sig. Card. Barberino per hauere con biasimo, con pericoli, ed incertezza di ritenerlo, vn Ducato minore con titolo di Eccellenza, habbia voluto rifiutare col titolo di Altezza vn Ducato Maggiore, nobilissimo per l'imperio di tante Città, le quali con facilità, e con sicurezza del futuro possesso poteua ottenere per la Casa sua.

In vltimo, se non fosse necessario palesare arcani di somma importanza, io potrei riferira altre offerte de Prencipi fatte al Sig. Card. Barberino di altro Stato di Altezza vguale al Ducato di Vrbino, le quali in iscritto si conseruano; che pure con l'istessa grãdezza di animo fù dal Sig. Card. Barberino rifiutato: per la risolutione che hà di tener ferma la massima presa nel principio dell'imperio

di Vrbano VIII. di volere anteporre gl'interessi della Santa Sede à quelli della sua Casa, e la sua libertà à qual si sia Principato; Così per la ragione sudetta passò le particolarità di questo negotio sotto silentio.

Godo però che viuano hoggi gran Prencipi, e Ministri loro, i quali pòssono render buona testimonianza di quanto hò iò qui riferito.

Quello che più di ogn'altro hà fatto marauigliare tutti, e stato, l'hauere l'Autor citato, voluto tacciare la potẽza delli Signori *tre fratelli Barberini*: cõ dire, che vnò sia V. Cancelliere, l'altro Camerlengo di Santa Chiesa, il terzo Generale delle Armi Pontificie: non si essendo accorto, che veniua in questa maniera molto più à toccare la felice memoria di Paolo Terzo, e de i suoi Nipoti: essendo

do ſtato il Cardinale Aleſſan-
dro Farneſe V. Cancelliere, il
Cardinale Aſcanio Sforza pur
Nipote del Papa, Camerlengo
di Santa Chieſa, il Cardinal Ra-
nuccio Farneſe Sommo Peni-
tentiere, Oratio Farneſe Pre-
fetto di Roma, Pier Luigi Far-
neſe Confaloniere, e Generale
dell'Armi Eccleſiaſtiche; ed al
medeſimo fù dato in Feudo, ol-
tre quello di Caſtro, il Ducato
di Parma, e di Piacenza Città
poſſedute dalla Chieſa. Non
hauendo all'incontro li Signori
Barberini voluto riceuere Feu-
di, come nelle circonſtanze ac-
cennate poteuano; mà ben sì
ingrandito lo Stato temporale
della Santa Sede, con priuarne
ſe ſteſsi.

Veniamo alla narratione del-
le armi di S. A. Intimata l'eſtin-
tione de' Monti, temendoſi da'
Miniſtri Ducali della eſſecutio-

ne nella maniera accennata ad istanza de' Creditori: e datane parte à Parma; il Sig. Duca alla fine di Luglio in Castro oue soleuano stare di guardia sei, ò sette Soldati, rinforzò con gran numero di Soldatesca à piedi, ed à cauallo, paesana, e forastiera venuta per mare, il presidio di quella Piazza: arriuando alli 15. di Agosto ad essere il numero de' Soldati in Castro sopra 1200. ed insieme vi alzarono Terrapieni, Mezze Lune, Fortini, vn Forte Reale, nel quale gran numero de lauoratori più di due mesi si affaticorono. Si mandorono da Parma, e da altri luoghi dello Stato moschetti, miccio, piombo in gran copia, con prouisione grandissima di farina, e vettouaglie di ogni sorte. Per Gouernatore dell'Armi di Castro da S.A. fù mandato il Sig. Delfin Angelieri Monfer.

rino, publicandosi con Editto; che tutti li grani si portassero in Castro, ed obligando li paesani à prender le armi, ed andare alla guardia de' posti, che gli veniuano dall'Angelieri assegnati.

Il Pōtefice informato di questi preparamenti, e nouità, diede ordine in iscritto à 17. di Agosto *sub Annulo Piscatoris*, all'Auditore generale della Camera, che publicasse vn Monitorio contro il Sig. Duca di Parma, che sotto pena di ribellione, e scommunica facesse S. A. demolire quelle nuoue fortificationi, e licentiasse la nuoua soldatesca: e fù poi publicato à 26. del medesimo. Il Sig. Duca fù aspettato vn mese intiero, acciò se haueua ragioni di fare quelle nouità le deducesse in giuditio, ò non le hauendo, vbbidisse al suo Prencipe

con disarmare. Mà il Duca non volle, che alcuno comparisse à render ragione di queste fortificationi, e raccolta di gente: seguitando di più ad accrescere l'Armata.

Quì domanda, se al Sig. Duca fosse conceduto vn nuouo termine di 15. giorni: Che se fù vero, per qual causa l'Armata del Pôtefice nell'istesso tempo, in luogo di aspettare, che spirasse il termine conceduto, andò ad assaltare il Ducato di Castro?

Dirò la ragione. Questa fù, perche in detto nuouo termine il Papa vi haueua posta vna clausola, con la quale dichiaraua di farlo *sine praeiudicio* delle ragioni acquistate per li delitti prima commessi, e disubidienza di S. A. e (bisognando) anche di poter procedere, come se questo nuouo termine non fosse

se conceduto. Si che il Pontefice si dichiarò, di non legarsi con quel nuouo termine le mani, mà di potere (volendo) proseguire l'essecutione della giustitia, come prima, massime che dal Sig. Duca, in luogo di vbbidire, si sollecitauano le genti, e le fortificationi.

Due difficoltà in questo proposito V.S. Illustriss. mi propone, che dice essere le più curiose appresso di lei. La prima è; come mai il Pontefice Vrbano potesse far precetto al Serenissimo di Parma di demolire le nuoue fortificationi della Città di Castro, mentre il detto Sig. Duca da Paolo III. non solo hà facoltà, mà obligo di fortificarla. La seconda è contro l'allegatione delle Constitutioni Egidiane fatta nel Monitorio di Sua Beatitudine, perche li Feudi Ecclesiastici non sono

obligati dalle dette Constitutioni Egidiane, per essere solo alla giurisdittione temporale del Papa *mediatamente* soggetti: come dunque si citorono le Egidiane, che non hanno nello Stato di Castro alcun vigore per obligarlo? Qui aggiunge vna terza domanda, come in detto Monitorio, ò Breue si sia asserito, che nell'anno 1537. fossero cõfermate da Paolo III. le Constitutioni Egidiane, e pure è certo, che ciò seguì nel seguente anno 1538. cose tutte importantissime per il negotio, di che si tratta.

Rispóderò alle difficoltà con quell'istess'ordine, che ella me le propone. E primieramente è da auuertire, che l'Autor del libro esce con propositioni generali, e lunghérie dal punto della difficoltà; e come gli antichi diceuano, *saltat extra chorum*,

rum, con trattare, se *vn vasallo possa per propria difesa fortificare contro gli nimici, hauendone facoltà dal supremo Prencipe*. perche non consiste qui la controuersia: Mà più tosto se il Serenissimo di Parma poteua armare, e fortificarsi contro il Pontefice suo supremo Signore: mentre questi doppo di essere proceduto con tutti li termini ciuili della giustitia, voleua con la debita forza, che la Camera prendesse il possesso delle entrate, e frutti del Ducato à nome de i Montisti, come la Bolla di Clemente prescriue, acciò finalmente a' medesimi, ed alla fede publica offesa si sodisfacesse.

Apud Auc. Diog.

Vediamo hora (se il fortificare cõ maniere straordinarie, & il raccogliere così gran numero di gẽte in queste circonstanze nelle quali il Sõmo Pontefice

tefice minacciaua di ridurlo à viua forza à sodisfare) erano presuntioni chiare, che egli lo facesse contro il suo Supremo Signore per resistergli.

Primieramente in questo tẽpo intorno lo Stato di Castro il Sig. Duca Odoardo non haueua nimici; non il Serenissimo Gran Duca di Toscana; non li Spagnoli, perche le cose erano quietissime. Secondo, fortificò non solo la Città di Castro di dentro, mà ancora al di fuori, con erigere Forti Reali, Mezze Lune, Ridotti, Fortini alla lontana, che l'Autore chiama quattro palate (credo) perche se confessaua quello che erano in realtà queste Fortificationi, vedeua di non poter sostenere la causa intrapresa. Terzo, perche dette Fortificationi furono per ordine di S. A. alzate dalla parte dello Stato Ecclesiastico,

e nel-

e nelli luoghi, per doue seppe, che doueua passare l'armata di Sua Santità ad esseguire come Prencipe supremo la giustitia, facendoui per tutto il Sig. Duca tagliare profondamente le strade, & alzar Terrapieni con guernirli di gente armata.

Hora l'Autor del libro per opporre al Monitorio il difetto dell'intentione del Pontefice: come che l'hauer prohibite al Sig. Duca quelle fortificationi, sia stata cosa ingiusta: *qual cosa non può voler il Pontefice*: apporta per primo fondamento l'autorità dell'Abbate, affermandosi dal detto Autore, *che si alleghino dall'Abbate molti sacri Canoni*, in proua che il Duca di Castro, *habbia potuto fortificare quei luoghi*.

pag. 48.

C. Pis. de rest. spol.

pag. 49.

pag. 48.

Per vedere quãto questo primo fondamento possa sostenere la causa dell'Autore, riferirò le

pa-

parole precise de' Canoni citati dall'Abbate, e parimente ciò che egli dice in questo negotio.

C. Consul. de Iudæis.

Apporta dunque il *C. consuluit de Iud.* le cui parole sono queste, *Iudæos de nouo cōstruere synagogas, vbi non habuerunt, pati non debes. Verum si antiquæ corruerint, vt eas reædificent, potest tolerari: non autem vt eas exaltent*. Questo è il primo testo del Canone. Hora insieme riferisco le parole dell'Autore fondate sopra questo Canone. *Diciamo dunque* (deduce egli) *che il Duca hà potuto fortificar quei luoghi &c.* Io mi rimetto al giuditio di V.S. Illustriss. se da questo Canone si può in alcuna maniera cauare tal conclusione: di poter fortificare, e raccoglier gente, perche si debba tolerare, che li Giudei ristorino le lor sinagoghe.

Il

Il ſecondo teſto è intorno ad vna controuerſia, che verteua frà vn Veſcouo, e Canonici, in materia di vna elettione di alcuni Canonici. E dice quì il ſacro Canone: *non videtur iniuriam facere, qui vtitur iure ſuo*. Queſti ſono li Canoni, che dice l'Autore, propoſito del poterſi da vn Feudatario fortificare dall'Abbate apportarſi à fauore di S. A.

C. cum Eccl. Vult. de elect.

E doue quì ſi fà mẽtione mai, ſe il Feudatario poſſa fortificare? doue ſi parla di fortezze, ò munitioni: perche non vedere li teſti, ò non riferire le parole preciſe, ſe voleua, *che la relatione foſſe vera, e ſincera?* Che hà che fare ò la elettione de'Canonici, ò il riſtorarſi d'vna Sinagoga de Giudei, con li Fortini, e Mezze Lune, con li Ridotti di Caſtro, col raccoglier gente in gran numero, e fuor

del solito, i quali niuno negarà, che non siano segni di manifesta solleuatione, ouero (se questi non sono) mai vi potrà esser segno alcuno di solleuatione.

Riferite le parole de' Canoni, le quali non contengono cosa alcuna di fortificationi, riferirò le parole dell'Abbate citato. E primieramente il detto Dottore non parla mai di Feudatario rispetto al suo supremo Prĕcipe, mà di due vicini l'vno de'quali non sia superiore all'altro: se l'vno possa edificare nel suo di nuouo, ò ristorare le rouine de gli antichi edifitij, e le parole sue sono queste puntualmente. *Reficere antiqua ædificia, vel inhabitare de nouo Castra inhabitata ad iniuriam, & amulationem alterius, non licet, iuxta Innoc. &c. Aut hoc facit non ad iniuriam, sed*

Abbas eodem C. Pis.

ſed ad conſeruationem, vel augmentum patrimonij, vel honoris, & tunc puto licere, &c. etiamſi alij inferatur timor, ſeu damnum.

Dalla fedel citatione di queſte parole, ſi vede, che l'Autor del libro non hà citato à propoſito l'autorità dell'Abbate, il quale neceſſariamente parla di due perſone; l'vna delle quali non ſia ſuddita all'altra, e così che poſſa fabricare, *etiamſi illi inferatur timor, aut damnum:* e non parla del Feudatario riſpetto al Prẽcipe ſupremo; perche non può il Feudatario per qualunque priuilegio, che egli habbia, recare geloſia, ò timore al ſupremo Prencipe, e molto meno gli può apportar danno, ripugnando ciò à tutte le leggi, à tutti li Dottori, al giuramento, alla fedeltà, e vaſſallagio, che hà il Feudatario col

Pren-

Prencipe ſupremo. Perche come di ſopra habbiam viſto, *Vaſallus non poteſt vti priuilegio conceſſo contra ipſummet Principem*. E dicendo l'Abbate, che può vno edificare, benche ſi rechi danno, ò timore all'altro; intende quando vno nõ hà ſoggettione alcuna all'altro.

Conſ. Men. 604.

Queſto luogo dell'Abbate è il primo, ed il più fermo fondamento dell'Autore, per moſtrare che il Duca eſſendo Feudatario, giuſtamente poteua fortificare la Città di Caſtro dentro, e fuori nella maniera narrata; & eſsẽdoſi viſto, che l'Abbate non parla del Feudatario, ſi conſideri con che ſtabilità poſſa ſoſtenere egli la cauſa della quale ſi tratta.

pag. 48.

Simile à queſto fondamento è il ſecondo, che cita dell'autorità di Baldo: il quale ſolo afferiſce, per il buon gouerno de i ſud-

l. per Prou. C. de ædif. priu.

ſudditi, che le Terre ſenza mu-raglie, ſi poſſano cingere di muro, purche non ſi rechi timore, ò geloſia al Prencipe, ò alla Città, che è capo. Ne queſto luogo viene in propoſito per cingere la Città di Caſtro, la qual era di mura, e di fortiſſima Rocca beniſsimo prouiſta. Le parole di Baldo ſono queſte. *Quilibet poteſt in ſolo conſtruere ædificia vallo circumdata*: *Et de his ædificijs multa ſunt in comitatu Florentiæ. Ad æmulationem autem nõ poteſt*, e poco doppo. *Adde quod vbicumque eſt materia ſeditionis, non permittitur illud opus*. Eſſendoſi dunque alzate fortificationi, che non erano mura per cingere la Città, ò per tener à freno li ſudditi; mà Mezze Lune, Forti, e ſimili, che l'Autore, come ſi è detto, per vederſi ſtretto, e non poter

Ibidem. l. per Prou.

trouar

trouar testi da ripararsi, chiama quattro palate: si vede quãto grande fù la materia della seditione, e solleuatione: e qual occasione diede à Sua Santità di mandare il Monitorio acciò disarmasse. E se questa non fù materia di emulatione, e seditione, vorrei, che mi fosse detto qual sarebbe già mai? Vorrebbe forsi l'Autor del libro, che potesse il Feudatario fortificare dentro, e fuori delle Città, potesse raccoglier gente, condurla contro il Prencipe supremo, e combatterlo, e che non potesse esser materia, ò segno di solleuatione: finche l'istesso Feudatario non mandi ad auuertire al Prencipe supremo, che egli hà fortificato, ed armato per solleuarsi? cioè à dire quando nõ sia più à tempo di poterlo disarmare, e renderselo vbbidiente. Mà passo

innanzi

innanzi ad vn altro luogo, che di Baldo cita nella stessa maniera, e fuori della difficoltà presente, come dalle parole si potrà notare. Perche quì si tratta, se posa il Feudatario fortificare, ed armare nel Feudo del supremo prencipe, dando timore, e gelosia al medesimo. E Baldo tratta di due non subordinati l'vno all'altro: e dà l'essempio di vn Rè libero, e non Feudatario, se possa fortificare alli confini di vn'altro Rè similmente libero, come è il Rè di Francia, ed Inghilterra. *Rex Franciæ facit castra ad æmulationē Regis Angliæ, & e conuerso: quia cum distinctæ sint iurisdictiones vnusquisque potest in suo solo præmunire, & castrametari.* Vengo hora al l'autorità del Boerio citata dall'Autor del libro, il quale asserisce eser opinione, che il Feu-

Consf. 163. lib. 1.

Decis. 320.

Feudatario *possa fabricar fortezze per sua propria difesa*. Bisogna dunque auuertire, che il fondamento del Boerio, è vna legge dell' Imperador Honorio, le parole della quale sono queste, *Permittitur cunctis volentibus murali ambitu fundos proprios, seu loca sui dominij vallare*. Sopra di questa legge solo si fonda il Boerio, aggiungendoui, *pro tuitione sui, & rerum suarum*. Hora hauendo li Duchi di Castro la Città ben cinta, e guardata anche con artiglierie, *pro tuitione sui, & rerum suarum*, contro li sudditi non vbbidienti, e contro nimici: l'hauer accresciute in tali circonstãze le fortificationi riferite, nelle quali il supremo suo Signore era per mandare ad essequire la giustitia, è stata attione contro le leggi: perche la Glossa così interpreta la legge

L. per Prou. C. de æd. Pr.

In ead. leg.

ge

ge citata intorno al poter fortificare, ed è l'vnico fondamento del Boerio. *Hoc autem fallit: si materiam seditionis praebeat*: ed alla parola, *vallare*, cioè del poter cinger di muro le Terre: soggiunge. *Subaudiunt PRINCIPIS AVCTORITATE*. Ne in altra maniera si può intendere: perche il Feudatario non hà altra facoltà, che quella, che gli è stata communicata dal Prencipe supremo: il qual Prencipe non può dar al Feudatario autorità, ò potere alcuno contro di se, ò contro il ben publico del suo Stato. Anzi è opinione commun de' Dottori citati da vn gran Dottore, che il Prencipe può riuocare le concessioni, benche siano date per patti espressi, se pregiudicano alla sua Superiorità, e potestà: *Pactum factum*, dice egli, *cum*

Natta cons. 614. num. 12.

G *Va-*

Vasallo non est obligatorium si tendit in præiudicium principalis auctoritatis, e di più aggiunge, *etiam si in minimo præiudicetur*. E quanto grande pregiuditio ne risultarebbe al Sommo Pont. se essendo insospettito per raccolta di soldatesca fatta da vn suo Vasallo, e per fortificationi straordinarie non potesse, ne anche precettarlo? Ne ricorra alli Regali, perche certo di questa sorte di Regali riseruati il Duca di Castro non ne hà, come si è visto: E quando bene hauesse questi Regali riseruati al supremo Prencipe di armare, dicono li Dottori, che se gli ponno riuocare. *Regalia reseruata Principi, si reperientur expresse concessa, non sustinentur in præiudiciũ successorum, sicut enim Princeps non potest iura subuertere, ita nec minuere*; come sarebbe,

Surd.cōs.210. Rol.cons.1. Baldus, & Decius hic ab eodem cit.

rebbe, se concedesse al Feudatario di poter resistere alle sue leggi,ed ordini: la qual resistenza dalla corrente de' Dottori vien chiamata *Ribellione*. E molto più nelli Stati della Chiesa l'armare gente, e fortificare, e segno di solleuatione, oue sono particolari constitutioni, come attesta Baldo, che ciò vietano; ed il Boerio citato dice, che in tanto si ponno da' Feudatari cingere di muro le Terre in quanto questo non sia dal supremo Prencipe prohibito. *Non reperitur prohibitum: ergo concessum*.

Bart. in extr. qui sint rebel.

Bald.cōs.435. lib.5.

Boer. decis. 320.

Seguito innanzi à rispondere, ed à dimostrare, che l'autorità di Baldo in quel Catalano Feudatario Ecclesiastico, citata dall'Autore del libro, è totalmente contraria al caso, che frà il Pontefice, ed il Sereniss. Duca di Parma verte. E doueua

Bald.cōs.435. lib.5.

egli leggere tutto il conſeglio, che certo non l'haurebbe riſerito. Perche Baldo parla con grande limitatione, dicendo, quando non vi ſia preſuntione alcuna di emulatione. *Non enim præſumitur æmulari, &c.* Secondo, benche ſiano le coſe quietiſsime, aggiunge nondimeno queſte parole importantiſsime, *ſecurius eſt impetrare licentiam, vt omnis remoueatur occaſio quæſtionis.* Terzo, che può fortificare, ad effetto però, *vt poſsit tute exercere iuriſdictionẽ propter malitiam ſubditorum,* non già per reſiſtere al ſupremo Prẽcipe. E per aſsicurarſi da'ſudditi, ciò nõ vi era biſogno, come ſi è detto. Quarto, che gli ſia lecito di fortificare, ſe ha la diſpẽſa dal Pontefice, di poterlo fare. *Quia conſtitutio non intelligitur imponere legem habenti gratiam*

Pa-

Papalem. Quinto, *si vtiliter geratur negotium Ecclesiæ*, che è il supremo Prencipe. E certo, volendosi Sua A. opporre alla Chiesa, la qual voleua esseguire per il ben publico dello Stato Ecclesiastico la giustitia, non era *gerere vtiliter negotium Ecclesiæ*.

Concludiamo dunque, che l'attione del fortificare nelle sudette circõstanze, nõ solo dentro, mà fuori della Città, perche daua segni, e materia di solleuatione era mala, e contro le leggi: e conseguentemẽte il Sommo Pontefice la doueua prohibire con particolar Monitorio. Ne vi poteua esser difetto d'intentione, perche volle cosa, che era giustissima, qual'è l'vbbidienza del suo Vasallo, in cose alle quali da tutte le leggi, essempi, e cõsuetudini era astretto. Ne il pontefice poteua tra-

lasciare il detto Monitorio, per l'obligo, che come Prencipe tiene di conseruare li Feudi alla Chiesa soggetti, nelle cose, che appartengono al dominio supremo, ed insieme di inuigilare al ben publico dello Stato Ecclesiastico.

Così le altre autorità de' Dottori citate dall'Autore, seruono solo per riempire il volume, come è quando dice, *che il giuditio del Papa quando si fà circa vna causa ciuile, ò criminale non è infallibile*. Così quando dice, *che l'huomo, che hà il dominio indubitato di vna cosa sua propria, se gli vien fatto precetto dal Papa, che la lasci: può astenersi di vbbidire à questo precetto*; ed altre Tesi simili. Le quali cose mai dal Pontefice si sono pretese: mà solo di fare, che il Sig. Duca osseruasse le leggi del suo Prencipe, sodisfa-

pag. 62.

disfacesse à gli oblighi suoi manifesti, al vasallaggio, e fedeltà giurata.

Che se S.A. pretendeua di hauer ragioni di poterlo fare, doueua farle rappresentare à Sua Beatitudine, non vi mancando in Roma, chi tal procura haurebbe accettata: il che non hauendo fatto, mostrò di voler decidere la causa con la spada.

Oltre queste antecedenti, e chiarissime presuntioni, che egli si armasse contro il Pontefice, nō mancarono altri argomenti, *à posteriori*, come dicono, i quali dimostrauano questa antecedente risolutione del Serenissimo Odoardo di resistere, & opporsi alle armi del Pontefice. E prima ciò conuincono molti de gli Offitiali, Soldati, e Capitani di S. A. che auanti, e doppo l'assedio di Castro deposero l'ordine del Sig. Duca di com-

battere se veniuano le genti del Pontefice. Lo conuince l'atto istesso di essersi alle sudette genti fatto resistenza sotto Montalto, e poi di hauere contro di loro combattuto al Ponte dell' Abbadia, e sotto Castro, oue furono vinti. E prima richiesti, che si rendessero alle armi di Sua Beat. che così commandaua, si scusorono sù gli ordini precisi, che haueuano in contrario da S. A. Lo cōuince li Sig. Delfin Angelieri Monferrino Commandante Generale dell' armi di Castro, mandato apunto in queste circostanze medesime. Questi conforme i patti, vscito con le sue genti dalla Città di Castro per mezzo l'essercito Pontificio, nel consegnare le chiaui, e la Piazza à Sua Santità per mano del Sig. Marchese Mattei Maestro di Campo Generale delle genti

Ecclesiastiche, auanti Monsig. Ottauiano Caraffa Commissario Generale dell'essercito, ed il Sig. D. Cornelio Maluagia Generale della Caualleria di N.S. e gran moltitudine di Capitani, e Signori, si protestò publicamēte con queste parole precise: *che egli non rendeua quella Piazza per sua viltà d'animo, ma per souerchio sbigottimento de' suoi Soldati, i quali atterriti dalla perdita precipitosa delle munitioni, Fortini, e Forte Reale; ricusarono di contrastare più oltre alle forze del Pontefice, e pregò S. E. che volesse esser buon testimonio à S. A. della sua fedeltà, è del non hauere mancato all'obligo di buon Capitano col resistere all'essercito nimico.*

Mà che stò à cercare argomenti estrinsechi, mentre l'istesso Serenissimo Sig. Duca hà palesato l'animo suo, con hauere,

 fatto

ſatto ritener prigione l'Angelieri ſubito giunto à Parma, per non hauer diſeſa la Piazza di Caſtro contro l'armi del Pontefice quel tempo che à voce in Piacenza, e per lettere ſcritte da Caſtro, haueua à S. A. promeſſo.

Da queſte attioni raccolga il fine delle ſudette fortificationi e chiamata di gente, e dell'eſpeditione dell'Angelieri ſe era di reſiſtere, ò nò al Pontefice ſuo Signore? Il che eſſer delitto di leſa Maeſtà, e di manifeſta ribellione concordemente inſegnano li Dottori. Che poi non foſſe occulto, ed in conſeguenza, che ne poteſſe giudicare la Chieſa, ogn'vno lo può vedere, perche piena era la Città di Roma, piena l'Italia, e le Corti de Prencipi foraſtieri, oue ſi moſtrauano l'iſteſſe piante delle nuoue fortificationi, e piene le lingue di tutti, che il Sig. Duca di

Bart. in Extrau. qui ſint rebelles, verb. ten. Blanc. de Iud. num. 81. Tuſc. Pr. Con, Iu. c. 44. & alij apud Boer. de ciſ. 320. nu. 8.

di Parma armaua per opporsi al Pontefice suo Sig. acciò non potesse fare sopra di quello Stato essecutione.

Così quest'attione fù mala in se stessa per l'armare contro le leggi, che vietano di raccogliere gente per l'inditio chiaro di solleuatione. Fù mala per il fine di opporsi al Papa: ed alla fedeltà douuta al suo Signore.

Vedendosi dunque dal Pontefice tanti preparamenti di vn suo Vasallo alli confini di Roma, doueua egli stare spensierato? E forsi gli era anche prohibito di ammonirlo, che non facesse nouità? Fece il Pontefice Vrbano quello, che ogni supremo Prencipe haurebbe con vn suo Feudatario fatto, e quello che S. A. parimente non negarà, che haurebbe esseguito, se l'istesso accidente gli fosse ne suoi Stati co' suoi Vasalli oc-

corso. Lo precettò che disarmasse. ne più benignamente poteua procedere. L'aspettò vn mese: ma seguitando S. A. à moltiplicare le genti, il Pontefice venne nella risolutione, che habbiamo detto.

Rispondo alla seconda difficoltà, che fà sopra le constitutioni Egidiane: e qui l'Autore del libro dice di restare tanto stupito dell'errore preso in Roma da Ministri di S. Santità negando assolutamente, *che Paolo III. habbia voluto stendere le dette Constitutioni alli Stati mediatamente sottoposti alla Chiesa*. Et aggiunge: *essere questa vna delle più canonizate cõclusioni della Rota, che l'Egidiane Constitutioni non habbiano forza di legge, se non nelli luoghi immediatamẽte soggetti alla Chiesa*. E vi adduce vna Decisione di Rota *in vna causa di*

Parma: il caſo però era di vn Suddito di quel Sereniſsimo, il quale le prime iſtanze pretendeua di poter fare à Roma.

Prima di riſpondere, e neceſſario ch'io ſpieghi alcune coſe in queſto propoſito. E dunque da ſapere, che queſte Coſtitutioni di non poter armare, fortificare, e raccoglier gente, furono prima fatte dal Cardinal Bertrando, che Legato à Latere ricuperò alla Chieſa la Città di Piacenza; quando nel 1317. fù da PP. Giouanni XXII. mãdato da Auignone in Italia, e poſcia dal Card. Egidio Albornozzi parimente nella Prouincia del Patrimonio Legato à Latere, furono con autorità d'Innocentio VI. che dimoraua in Auignone, confermate, per tutti li Vaſalli della Chieſa. E ciò fù fatto per rimediare alle perturbationi, che nello Sta-

to Ecclesiastico nasceuano per causa de Baroni, che l'vno contro l'altro mouendosi, tutto lo volgeuano sossopra. Queste istesse Constitutioni furono da Sisto IV. confermate nel 1478. il simile fù fatto da Leone X. nel Concilio Lateranense, come si può vedere nella Bolla vij. di detto Pontefice: abbracciando tutti li luoghi soggetti alla Santa Sede in temporale, per il buon gouerno di detto Stato.

In Bul: Leo. X. quæ incipit, *Supernæ dispositionis, &c.*

Secondo io dico, che il fortificare, armare, e raccoglier gente, è vn'atto il più nobile che habbia il supremo Prencipe; e dinota somma potestà, dalla quale mai il Pontefice, ne alcun Prencipe supremo si spoglia, quando di qualche Stato infeuda alcuno. Onde si caua per cōclusione indubitata, che in quest'atto particolare del potere armar'e fortificare, *ogni*

Bald. in l. si vt proponis, C. de nupt. nu. 1. Andr. Barb. in addit. lit D.

Stato

Stato feudale, sempre rimane sottoposto immediatameate al Prencipe supremo, perche questa potestà il detto Prencipe non trasferisce, ne può trasferire da se, e (per così dire) non può giamai infeudare in altri. Apporta di tutta questa dottrina la cagione con altri vn gran giurista. *Quia Princeps in castro infeudato exercet omnia sibi reseruata*. Di quì è, che in quest'atto, che appartiene alla suprema potestà, e dominio, li sudditi del feudo sono immediatamente sudditi del Prencipe supremo, come dice il medesimo Dottore. *Nam negatur homines vasallorum non esse subditos Principi*. E ne dà vna dottissima ragione, perche: *Eos Princeps transtulit in vasallos non absolutè, sed cum reseruatione supremi dominij, ac superioritatis*. E se bene il supremo

Io. Pet. Surd. consl. 210.

premo Prencipe alle volte concede Regali al Feudatario *de' Duchi quantunque grandi, e maſsimi:* nientedimeno li Regali concernenti la ſuprema poteſtà (qual'è il ſudetto) non s'intendono mai conceſsi con le formole generali, come inſegnano li Dottori. *In dubio non veniunt ea regalia, quæ ſunt Principi reſeruata in ſignum ſupremæ poteſtatis: quia in generali conceſsione non veniunt, quæ quis in ſpecie non eſſet conceſſurus.* da queſta dottrina ſi caua eſſer falſo, che il Duca di Caſtro habbia tutti li priuilegi de' Duchi d'Vrbino, per le parole generali nelle quali il Papa dice di concedergli, *li Regali de' Duchi grandi, e maſsimi:* perche è neceſsario, che queſti come dicono li [1] Dottori, ſi eſprimano ſpecificamẽte à parola per parola. *Iſta reſerua-*

Surd. cõſ. 210. nu. 48. & Cap. in gener. de Reg. Iur. in 6. de oblig. gen. ff. de pign.

Ex Bulla Pauli III.

1 C. quod trãslat. de off. leg. C. cum in gener. de off. Vic. in 6. l. 1. de off. eius. Surdus citatus ibidem.

ta

ta requirunt expressam, & specificam concessionem, alias non includuntur, nec transferuntur: come specificamente, ed in particolare non furono espressi li priuilegi del Duca d'Vrbino nella Inuestitura di Castro.

Ed è tanto vero, che il Prencipe supremo nelle cose, che appartengono alla suprema potestà ritenga il dominio immediato sopra li Stati infeudati, che col Natta insegna il Menocch. *Homines habitantes in loco feudali tenentur obedire supremo domino* anzi, che più siano obligati ad vbbidire al Prencipe supremo, che al loro Signore immediato, come attesta il medesimo: *Magis tenentur obedire supremo domino, quam ipsi vassallo inferiori domino*, è riferisce vn caso molto à proposito, il qual'è. Se il Prencipe supremo hauesse guerra

Menoc. conf. 404. Natt. cons. 487. num. 13. & 14. & seq.

Ibid. cons. 404

con

con vn ſuo nimico, e dall'altro canto il Feudatario haueſſe cõ altri parimente guerra lecita, e giuſta, ed inſieme il ſupremo Prẽcipe haueſſe biſogno di gẽte per ſua difeſa, e conſeruatione dello Stato: dice, che in queſto caſo li ſudditi del Feudatario eſſendo chiamati dal ſupremo Prencipe, ſarebbono obligati à laſciare il loro Signore immediato, per andare à ſeruir il ſupremo Prencipe. così dicono li Dottori: e cõcludono con queſte parole: *Ob id tanquam maiori domino obediẽdum eſt.* & aggiunge. *Vaſallus poteſt, & debet belli tempore relicto domino eius immediato ire ex generali mandato eius ad ipſum exercitum Regium tamquam vocatus ad maius tribunal.* Perche li detti ſudditi ſono immediati vaſalli ancora del ſupremo Prencipe, e ne danno la

Specul. in tit. de Feud. §. Quon. nu. 31. apud Menoc. cit & l con. pup. §. vult. ff. de re Iud. & C. 1 Epiſc. 18. diſt. Oldr. conſ. 234.

Natt. 580. n. 2. C. Dudum, §. nos igitur de præb. in 6.

la ragione, perche ſopra li ſudditi, *Princeps non cõcedit tantam poteſtatem Infeudato, quin maiorem apud ſe retineat*. Et è fondata queſta ragione nella ſpecie del giuramento chiamato LIGIO, che al ſupremo Prencipe con li ſudditi preſta il Feudatario: il qual giuramento conſiſte in queſto, che li detti ſudditi, e vaſalli debbano ſeruire il ſupremo Prencipe in guerra contra qual ſi ſia perſona, ſenza eccettuarne alcuna; così l'inſegnano li Dottori, dicendo, che il giuramento *Ligio*, è quello, *quo fidelitatem ſupremo Principi contra omnes homines nullo excepto præſtamus*. Mà non già ponno queſta fedeltà li ſudditi del Feudatario giurare all'iſteſſo Feudatario; perche ſempre vi põgono l'eccettione, purche non ſia contro il ſupremo, e diretto Principe

Pet. de Greg. de Feud.
Mat Steph. de Feud. c. vn. de proh. alien. Feud. per Lot.

cipe

cipe del Feudo: così il giuramento, che si presta al Feudatario non viene ad esser *Ligio*. Ed vn gran Giurista, benche ad altro proposito (nondimeno serue per mostrare, che il supremo Prencipe ritiene l'immediata soggettione delli sudditi del Feudatario) afferma che il Feudatario non possa mandare li sudditi alla guardia delle mura del suo castello. *Inuestiti de mero, & mixto imperio non possunt homines ipsius loci mittere ad custodiam castri*: E ne dà la ragione, *quia hoc est de reseruatis supremo Principi, & ad eum solum spectat: cæteris autem est negatum*.

Natta conf. 184. num. 1. & alij apud ipsum.

Ne si scioglie la difficoltà cō quel detto, che *vasallus mei vasalli non est meus vasallus*, come parimente non si può dire, che il compagno del mio compagno sia mio compagno:

L. de access. ff. de diuers. tēp. præs. tr.

per-

perche questa regola, come dicono li Dottori, all'ora vale, quãdo ha il vasallo Feudi ne'regni di diuersi Prẽcipi: così li sudditi di vn Feudo Imperiale, per essempio, non sono sudditi del Rè di Francia, ancorche sia per altro Feudo supremo Prencipe del Feudatario. Il che si vidde in Carlo Duca di Mantoua, che insieme fù Duca di Niuers: egli per Niuers era vasallo di Francia, mà li suoi sudditi Mantouani non erano sudditi di Francia. Mà non così è il caso nostro. perche il Pontefice essendo supremo Signore del Duca di Castro, e Parma, viene ad essere ancor Signore de' sudditi di detto Duca. Così apunto definisce vn Dottore. *Omnes homines qui sunt in regno dicuntur sub potestate Regis, etiamsi sint subditi vasallorum, cum Rex habeat in eis*

Menoch. 204. Dec l. consil. cit. Natta cons. 48.

Specul. in tit. de Feud. §. quoniam dix.

generalis iurisdictionis, *& potestatis*. E Baldo afferma, che si può il Prencipe supremo far giurare fedeltà da i sudditi del Vasallo, anche con forzarli: *quando habet*, come dice egli, *generalem iurisdictionem*.

Bald. in tit. de pace conf. cit. num. 4.

Supposta questa dottrina, che è verissima, già si vede manifestamente la risposta al quesito fatto, se le Constitutioni Egidiane oblighino li Stati de' Feudatari nella istessa maniera, che gli altri Stati nó infeudati, ed in ogni cosa immediatamente soggetti alla Chiesa: ne vi può rimaner dubbio alcuno, che vgualmente oblighino gli vni, e gli altri à non armare, fortificar, e raccoglier gente: perche li Stati de' Feudatari in questo particolare nõ sono dismembrati dallo Stato del supremo Prencipe; mà hanno la stessa soggettione che haueuano pri-

prima, che ne fosse conceduta l'Inuestitura. E che fossero fatte queste leggi principalmente perli Baroni, si vede euidentemente, mentre iui si dice, *Statuimus, & ordinamus, quod in Castris, & Terris Romanæ Ecclesiæ, & districtibus earundem, vt nulla Vniuersitas, vel Communitas, vel specialis persona cuiuscumque conditionis, & status existat construat, vel ædificari faciat Castra, seu fortalitia, vel munitiones &c.*

Ægid. Const. l.2.c.45.

Ed è tanto vero che abbraccino i Feudatari particolarmẽte, che spiegando il capo citato la Glossa conclude: *Vnde arx Matelicæ iussu Pontificis Pij Quarti diruta, si Domini restituerentur ad dominatum, non possent illam amplius reficere inconsulto Pontifice.*

Ne vale il dire, che Paolo III. habbia approuate queste Constitu-

ſtitutioni per lo Stato imme-
diato, quaſi che habbia eccet-
tuati li Baroni: perche primie-
ramente nel caſo ſudetto, tut-
ti li Stati ò infeudati,ò nò, ſono
alla Chieſa immediatamente
ſoggetti: E Paolo III. non al-
trimenti che con la parola, *im-
mediatè*, doueua confermarle;
perche inutil ſarebbe ſtata la
diuiſione, con dire, che quelle
Conſtitutioni oblighino li Sta-
ti immediati, e mediatamente
ſoggetti, non vi eſſendo Stati
ſoggetti alla Chieſa mediata-
mente in queſto del poter for-
tificare,e munir di nuouo, &c.
che appartiene al Pontefice ſu-
premo Prencipe: ne per le In-
ueſtiture hà diſmembrati,ò in-
feudati Stati di alcuna ſorte:
mà ſolo ſi intendono inueſtiti
in ordine alli Regali minori; eſ-
preſsi ſpecialmente, che proprij
non ſono,ne diſtintiui del ſupre-
mo

mo Prencipe. Aggiungo finalmente, che hauendo Paolo III. confermate le Constitutioni Egidiane per li Stati immediati, quando nō vi fosse altra ragione, non per questo le hà riuocate per li Stati de Feudatari: non vi essendo parola alcuna, che ciò esprima: ed in questa maniera hanno le Constitutioni Egidiane l'istesso vigore doppo la confermatione di Paolo Terzo, che haueuano prima, che da lui fossero confermate in ordine ad obligare tutti li luoghi soggetti alla Chiesa.

La ragione di quello che si è detto, che li Stati Feudali non sono dismembrati in quelli Regali, ed attioni che concernono il dominio alto, e supremo, prouiene dalla ragione del ben publico, e della conseruatione dello Stato vniuersale del Prencipe supremo, e parimente dal-

l'obligo, che hà di conseruare lo stesso Stato Feudale sotto la sua vbbidienza, per cagione del qual obligo il Prencipe essendo insospettito può sempre far leggi, e precetti al Feudatario, ed in quello Stato *exercere omnia iura sibi reseruata*, come dice quel Dottore di sopra citato, hauendoui la superiorità. E questo in ogni tempo si è costumato, ed vltimamente col Serenis. Duca Odoardo; quando nell'anno 1635. armò in Lombardia, essendo prima stato da Sua Beatitudine amoreuolmēte auuisato con vn Breue spedito alli 6. di Agosto 1635. e doppo con vn Monitorio publicato per ordine di Sua Santità dall'Auditore Generale della Camera, sotto pena di ribellione, e scommunica, che egli non mouesse le Soldatesche, acciò non mettesse in rischio le Città

Surdus cons. 210.

Br. S. D. N. Vrban. VIII. 6. August. 1635. quod incipit *Cum nostras literas ad nobilitatē tuam, &c*

Città di Parma, e di Piacenza Feudi della S.Sede: ne il detto Serenifs. à tal Monitorio fece replica, ed il Breue riceuè con ogni riuerenza: riconoſcendo queſta immediata ſoggettione, che hanno li Feudi, e Feudatari, ancorche Maggiori al Supremo Prencipe, e che non ſono in ordine à queſti atti diſmembrati dal rimanente dello Stato del Prencipe.

Ben è vero, che per li pericoli, che poteua correre lo Stato di Lombardia in riguardo delle armate nimiche vicine, e di andare in poter d'altri; Sua Beatitudine ſi contentò che egli teneſſe militia proportionata al pericolo, ma ſolo ad effetto di cuſtodire quelle Città, e Terre ſotto l'vbbidienza della S. Sede, dalla quale il Sig. Duca hà li detti Stati. Così haurebbe Sua Santità permeſſo, anzi

haurebbe obligato S. A. (non lo facendo) à custodire la Città di Castro con quel numero di gente, che à tal difesa fosse stato necessario, quando hauesse corso pericolo per la vicinanza de' nimici di perdersi. Ed in proua di questo vi è l'essempio che adduce l'Autor del libro nell'anno 1635. e 1636. quando il Serenissimo Odoardo temendo l'armata del Rè Cattolico, rinforzò il presidio di Castro, potendo dalla vicinanza delle fortezze maritime del Rè Cattolico, correr rischio di essere assaltato, e preso. Per questa cagione il Pontefice Vrbano, non gli prohibì, che all'ora egli rinforzasse detto presidio, per la tema, che S. A. haueua de' nimici. Si è però osseruato, che in quel tẽpo non furono fuori della Città di Castro alzate munitioni, ne' Forti Reali da niuna parte, e molto

to meno da quella che riguarda lo Stato Ecclesiastico benche non fossero ordinati li fini dell' armata Cattolica, di andare solo ciuilmente ad esseguire sopra quello Stato la giustitia, come furono le armi del Pontefice.

Quì però deue V. S. Illustriss. auuertire, che non per quella licenza particolare, che si concede dal Supremo Prencipe di custodire vna piazza Feudale contro li nimici, si può inferire, che il Duca di Castro habbia facoltà di fortificare, ed armare à suo arbitrio, sotto pretesto della licenza, che hà da Paolo III. Perche questa non è di fortificare in qual si sia modo, ò doue gli piaccia, non è di raccoglier gente in qualunque numero, e per quel fine, che più gli aggrada: ma solo di riparare le fortificationi vecchie, e rouinose, come l'istesso Autore del

pag. 48.

del libro alla fine si accorge: se bene egli di propria autorità gliela vorrebbe accrescere, con la ragione de i titoli del mero, e misto imperio, della quale li Dottori citati non ne fanno conto alcuno, come habbiamo detto. Ne questa dottrina dell'Autore del libro S. A. approuarebbe già mai nelli suoi Feudatari, che hà in Lombardia, benche, ne habbia d'inuestiti *del mero, e misto imperio*, quando che volessero far nuoue fortificationi, e munire nella maniera, che hò detto, che fece Sua Altezza con l'accrescere la soldatesca in quel numero, che si è visto.

Resta hora di rispondere à quello che dice dell'anno nel quale furono confermate da Paolo III. le Constitutioni Egidiane. Se bene da quello che si è detto nulla questo importa:

non

non essendo il fondamento del vigore loro nell'essere confermate prima, ò doppo l'erettione del Ducato; mà ben sì come si ordina dal Concilio Lateranense, e da Pontefici, che abbracino tutto lo stato Ecclesiastico senza eccettione : e che per questo oblighino tutti li Feudatari, e per le ragioni de Dottori di sopra riferite.

Le Constitutioni Egidiane furono confermate nel 1538. così nell'originale del Breue del Pontefice Vrbano inserito nel Monitorio stà fedelmente scritto, come si può vedere: nel quale si ordina al Duca di Parma, che disarmi. Il concetto però, che communemente vien fatto sopra di questo punto è, che all'Autore del libro mancassero argomenti reali per sostenere la causa intrapresa, e perciò si sia andato finalmente raccoman-

dando alle ſcorrettioni della ſtampa. Anzi non vi è mancato, chi nell'Autor del libro habbia oſſeruato in queſta iſteſſa materia de tempi error notabile, e contradittione manifeſta: poſciache in vn luogo dice, che nell'anno 1537. Pier Luigi Farneſe otteneſſe la Città di Caſtro dal Papa, e che nell'iſteſs'anno 1537. ne foſſe ſpedita la Bolla: Ed altroue dice, che nel 1536. haueſſe facoltà in virtù di vna Bolla Conciſtoriale ſpedita in queſt'anno di fortificare la Città di Caſtro: Che è lo ſteſſo, come ſe diceſſe, che prima di eſſere Pier Luigi Farneſe padrone di Caſtro, haueua facoltà di munirlo, e preſidiarlo. Mà io ſenza rifleſsione alcuna paſſo tutto queſto: e l'Autore, intorno all'anno poſto nell'originale del Breue creda ò quello, che cō verità io hò riferito, ò quello,

pag. 1.

pag. 45.

lo, che più gli piace: purche alli ſondamenti reali e ragioni conuincenti, che ſi ſono addotte; da V.S.Illuſtriſsima ſi faccia rifleſsione.

Mi domanda ſe furono vere le appellationi del Sig. Duca di Parma, vna fatta in Roma all' Auditor Generale della Camera Apoſtolica à 23. di Settembre, e l'altra in Bologna; eſſendoſi da S. A. allegati per ſoſpetti li Signori Cardinali Barberini come nimici: e come che li Tribunali ſiano da loro dipēdenti.

Riſpōdo prima à quello, che dice dell'appellatione fatta in Roma all'Auditore Generale della Camera, eſſere vna fintione ſimile à molte altre conuinte nell'Autore, hauendo l'Eminentiſs. Card. Raggi all'ora Auditor Generale depoſto, che mai tal appellatione gli ſia ſtata fatta; ed in queſto non è dub-

bio, che S. A. sia stata ingannata da suoi Ministri. Mà dato, e non concesso, che fosse fatta questa Appellatione, dico, che à S. A. non può giouare, per le ragioni dette di sopra, quando habbiamo mostrato, che non vi erano nimicitie, vnico fondamento dell'Autore, le quali il Sig. Duca doueua prouare, come dicono li Dottori in quel luogo citati. Oltre di questo più à basso apportaremo altre ragioni della inualidità delle appellationi di S. A. ed à quella, che in Bologna fù affissa parimente dico, che fù di niun valore, per non esser stata fatta auanti il Giudice competente, come si poteua, e doueua.

L'Autor del libro risponde, che S. A. non poteua farla in questa maniera per la *perorrescenza del luogo non sicuro in riguardo delle grauissime nimi-*

citie,

citie, che li Cardinali Barberini haueuano con S. A. che però la Città di Roma non era ad alcuno de suoi Ministri sicura.

V. S. Illustriss. vede quanto sia debole il fondamento, e che altra risposta da quelle, che si sono date, non sarebbe quì necessaria. Aggiungo nondimeno d'auantaggio, e dico, quando fosse stata probabile questa *perorrescenza* del luogo, che vogliono li Dottori, che si mandi *vn escusatore* à dir le ragioni al Prencipe, ò Giudice perche si appelli, e non si risponda? E con li citati vi è la corrente de' Dottori, massime quando si mandasse *l'escusatore, non ad peragendam totam causam, sed ad excusandum,* come dice il Menoch. nel predetto cons. e dice essere di questo parere l'Abbate, e l'Ostiense. Il che non hauendo fatto il Sig. Duca tutte

Inn. in c. cum dilecti nu. 2. de do. & contu. Bald. in tit. de pace Constant. in verbo sent. Rota decis. 3. de do. & cōt. in ant. Men. cōs. 100. Dec. in c. ex parte 1. num. 6. in fin. de app.

le sue appellationi vengono ad essere di niun valore. Mà consideriamo di gratia, se è vero, che niuno de' Ministri di S. A. era sicuro in Roma, ò per dedurre in giuditio le ragioni del Sig. Duca, ò per iscusarlo. Dice, *che niuno era sicuro de suoi Procuratori in Roma*. Mà come fù sicuro all'ora, e molto tẽpo dapoi il Mangello, che tante proteste à nome di S. A hà fatto à Ministri della Camera? Come furono sicuri ne'tempi istessi li Ministri di S. A. quando à nome del Sig. Duca presentarono conforme l'antico suo costume alcune persone particolari in Roma? Torno à dire come sono stati sicuri li sudetti Ministri Ducali, quando con particolar Procura sono venuti à pagare il Tributo del Ducato di Parma, e Piacenza Feudi della Chiesa? Così è: non

erano

erano ſicuri in Roma prima,
che S.A.foſſe dichiarata ribelle
del Pontefice ſupremo ſuo Si-
gnore, e concederà che, dop-
po che fù dichiarato ribelle,
foſſero li ſudetti Miniſtri ſicuri
per qualſiſia funtione. Anzi ha-
uendo il Signor Duca coſtituiti
Procuratori auanti, e doppo di
eſſere dichiarato ribelle, e fat-
tigli eſſercitare la Procura, bi-
ſogna dire, che quando gli pia-
ceua, e gli tornaua commodo
non foſſero ſicuri: ed all'incon-
tro foſſero ſicuriſsimi quando
che ſi eſſercitaſſe tal Procura, à
S.A. era di piacere. E pure non
ſono mai ſtati offeſi, ne anche
di vna parola, con tutto che per
alcune funtioni eſſercitate po-
teſſero eſſere caſtigati, come era
quella del preſẽtare in Roma à
nome del Duca, mentre era già
da Sua Beat. dichiarato ribelle.
Le quali coſe tutte eſſendoſi
fatte

fatte d'ordine di S. A. e non hauendo mai veduto risentimento alcuno, per esser manifesta à tutto il mondo la bótà, e somma modestia de' tre fratelli Barberini: e certo, che non si potè mai persuadere, ché li suoi Ministri non fossero sicuri per le cose di sopra essercitate: e si deue dire, che questa *perorrescenza del luogo* altro non sia, che vn pretesto dell'Autore, ò subterfugio, per potersi scusare con quelle appellationi, che vedeua essere totalmente vane. Aggiungasi di più ciò, che dicono li Dottori, che essendo citato il reo, se non può comparire personalmente, deue mãdare vn'escusatore, e poi appellare se non è riceuùta la scusa: mà quì ne anco era citato il Duca, mà solo ammonito à demolire; sì che più facile e sicuro gli era il rispondere per mez-

zo de' Procuratori, ò mandar persona à far scusa, per dar pure qualche colore alle sue appellationi. Ne voglio lasciare di soggiunger à queste vn'altra ragione presa da sacri Canoni, per la quale si vede, che le sudette appellationi non erano di alcun valore. Insegna adunque il Sommo Pont. Innocentio III. che l'appellatione è instituita per difesa dell'innocenza, e non già delle attioni peruerse, e male: quale fù l'opporsi con gente armata, e fortificationi alla Giustitia, che poteua, ed era obligato il Pontefice supremo Signore del Duca, ad essercitare nello Stato di Castro. *Cum appellationis remedium non sit ad defensionem iniquitatis, sed ad præsidium innocentiæ institutum.* ne caua il detto Sommo Pontefice, se bene il reo non sia citato à comparire personal-

In Decr. Gregor. PP. IX. de appell. tit 28. cap. cum speciali.

C. cum spec. tit. 28. de appell.

nalmente, mà solo ammonito, e non vbbidisca, che nõ si debba vdire, ne riceuere l'appellatione di detto reo. *Porro commonito ad appellationis obstaculum conuolante, si eius excessus. &c. modo legitimo fuerit manifestus, non est prouocationi huiusmodi deferendum.* E poco prima apportò l'essempio di S. Paolo, che fa molto al nostro proposito, il quale scommunicò vno senza citarlo, ò chiamarlo, per essere il delitto, che haueua commesso notorio. *Sicut ille quem absentem, & irrequisitum Apostolus excommunicauit.* Quindi si caua che in due maniere può essere vno contumace: ouero coll'essere citato à cõparir personalmente, ouero con essere ammonito, e precettato dal Giudice, ò Prencipe, e non si vbbidire: e l'vna, ò l'altra contumacia basta per-

Ibidem.

1. Cor. 5.

C. cum sit Romana, de appell.

Glossa ibidẽ.

che

che si renda inualida l'appellatione, e si possa dire, che *Contumax non appellat*.

A questo proposito non voglio tralasciare vn'altra dottrina de' Giuristi, e del Pontefice citato, che è l'essere di più inualida l'appellatione, *ab vlteriori Processu*, ancorche il reo non sia ammonito, ne precettato, quando solo l'attione sia antecedentemẽte al monitorio mala notoriamente, e peruersa: e danno di questo la ragione. Perche il Giudice in tal caso è mero esecutore, essendosi data dalle leggi, alle quali si è contrauenuto, la sentenza, e ne' sacri Canoni si dice. *Si aliqui quos manifestũ sit & notorium violentas manus in Clericum intulisse, appellauerint; eorum appellationi non est aliquatenus deferendum.* Ma che fosse il delitto notorio di hauer fortifica-

Farin. in prax. crim. l. 1. q. 21. in c. cum Romana, §. ibi: nisi forte. Io. And. & alij ibidem.

Lib. 2. Decr. cap. consuluit de appell. tit. 28.

to,

to, ed armato, per resistere al Pontefice supremo Signore, da quello, che habbiamo di sopra riferito, si può euidentemente raccogliere. Anzi questa è stata vna notorietà permanente, e maggiore di quella che ricercano li Dottori, e li sacri Canoni; perche quella di vno, che metta le mani addosso ad vn Ecclesiastico è notorietà transeunte. E la ragione è: perche dal Sig. Duca si erano fabricate le sudette fortificationi stabilmente, alcune fuori delle porte di Castro immediatamente, ed altre di mano in mano più lontane verso lo Stato Ecclesiastico, e guernite di soldatesca: ed erano esposte à gli occhi di tutto il popolo, e di chi le voleua vedere alzate: onde chi volesse dubitare di detta notorietà, sarebbe come, chi volesse dubitare se in Cielo di mezzo gior-

giorno vi ſia il Sole, eſſendo ſtate quelle non meno di queſte à gli occhi di tutti eſpoſte.

Dice di più, che deſidera ſapere, ſe delle ſudette riſolutioni di riuocare al Sig. Duca le Tratte, d'intimargli l'eſtintione de' Mõti, di formar l'eſſercito, di andare ſopra lo Stato di Caſtro, era Sua Beatitudine conſapeuole, ò pur ſe gli ſiano ſtate tenute celate.

Si riſponde, che hà cagionato quì gran merauiglia l'Autore affermãdo per certa vna coſa, della cui falſità poteua euidentemente da tutta la Corte Romana eſſere conuinto: perche contro di ſe hà numeroſiſſime Congregationi de' Prelati, e di Cardinali tenute auãti Sua Beatitudine ſopra tutte, e ciaſcheduna delle ſudette riſolutioni. Gli contradicono tutti li Regij Ambaſciadori, che nelle audienze hauute dal Papa, han-

no da Sua Beatitudine vdite le ragioni, che contro di S.A.haueua, e le risolutioni insieme di voler'esseguire la Giustitia contro il medesimo Duca, per li punti di sopra riferiti.

Lo conuincono di nuouo gli Eminentissimi Signori Cardinali, i quali radunati auanti al Papa, vedute le ragioni del Duca, e della Santa Sede, dissero al Papa tutti, senz'eccettuarne vno, che il delitto di lesa Maestà, e di ribellione del Duca di Parma, era manifesto, e che haueua Sua Beatitudine obligo di muouere l'Armata nello Stato di Castro, e punire la ribellione. Così lo conuince l'Eccellentiss. Sig. Marchese Luigi Mattei, il quale ritrouandosi in quei giorni in Roma, venuto per suoi affari dalle guerre di Germania, fù dichiarato dal Papa Maestro di Campo Generale:

le: e prima di andare all'eſſercito, riceuè da Sua Santità con la beneditrione la ſicurezza della preſtiſsima vittoria. E veramẽte ſi crede, che la Maeſtà Diuina aſsiſta al Pontefice Vrbano Ottauo, perche nella Vigilia della Feſta di S.Michele Archãgelo, celebre per la Coronatione del medeſimo Pontefice; eſſendo Generale delle Armi il Prencipe D.Taddeo Barberino Prefetto di Roma, fù l'iſteſſo il cominciare l'impreſa, ed ottenere la vittoria. Furono per li cõſegli, ed ordini di detto Prencipe in maniera diſpoſte, e condotte le coſe, e preparamẽti militari, che la vittoria ſi doueua con ogni ragione ſperare; con tutto ciò è certiſsimo, che fù particolarmente fauorita dal Cielo con mantenere immobile la ſtagione proſpera, e mandar venti propitij fuori dell'ordinario

dinario

dinario di que' tempi, e luoghi, che impedirono il pericolo dell'infettione dell'aria, solita incorrersi in quelle maremme, & irreparabile à consegli humani. Così dunque Vrbano VIII. dentro l'Ottaua de gli Angioli, che hà eletti per suoi Auuocati, e Protettori, ridusse lo Stato di Castro con la Città alla sua vbbidienza con somma felicità, e riputatione della S. Sede.

Finisce V. S. Illustrissima li suoi quesiti, con domandarmi, prima per qual causa il Papa doppo conquistato lo Stato di Castro, volle che il Sig. Duca Odoardo fosse scommunicato? Secondo; quanto vagliano le ragioni, con le quali l'Autor del libro pretende di prouare, che la Scommunica sia di niun valore: ed in conseguenza, che il Sig. Duca non sia obligato di osseruarla nel foro esterno?

Quì ſodisfarò à quanto mi richiede, con riſpondere parimente parte per parte, alli fondamenti, e ragioni del citato Autore, monſtrando la debolezza di quelli, e falſità di queſte. La prima ragione dell'Autore, e fondamēto totale dice, che ſia *per eſſere notorio il pericolo, che correrebbe, chiunque andaſſe à Roma per replicare la ricuſatione de' Cardinali Barberini, e di quelli che hanno una dependenza immutabile da' loro, come è l'Auditore della Camera*, & il pericolo che ſi portaua in produrre le ragioni del Sig. Duca. Alla quàl ragione io replico ciò, che hò detto di ſopra; e per nuoua riſpoſta interrogo l'Autore; perche S. A. non ſtimò ſicuri li ſuoi Miniſtri per mandar l'Eſcuſatore con le ſue ragioni, ò almeno chi informaſſe della ricuſatione, coſa

tan-

tanto ragioneuole, e che niuno poteua offendere; e li stimò sicuri, quando per essi mandò Regali soliti à diuerse persone in Roma: quando ordinò al Mangello, doppo la resa di Castro, nell'inuentariare le robbe del Palazzo, che facesse varie proteste al Commissario della Camera: quando finalmente doppo di essere dichiarato ribelle, e scommunicato, spedì carta di procura al detto suo Ministro, per pagare il tributo alla Chiesa de i Feudi di Parma, e di Piacenza, che poi per la ribellione, e deuolutione delle dette Città gli fù confiscato?

Decret. cap. cum speciali de appell. tit. 28.

Vegga ciò, che ordinano li sacri Canoni. *Volentes etiam prouidere, ne forte commonitus frustratoriæ recusationis obtētu, Monentis possit declinare examen: Statuimus, & ordinamus; vt si allegauerit se Iudicem*

cem habere suspectum, coram eodem causam iustæ suspicionis assignet.

E poco doppo al nostro proposito aggiunge, *Causa vero suspicionis legitima coram ipsis non probata; sua iurisdictione Iudex vtatur.* Ed il Sig. Duca non solo non lo prouò, come li sacri Canoni obligano; mà ne anche legitimamente auanti il Giudice la volle assegnare, ne pur mandare, chi portasse qualche scusa. E con questo, che io hò detto, si proua parimente quãto fosse legitima la citatione fatta à S. A. per la sicurezza di Roma appresso di ognuno indubitata, e sperimentata sempre per tale dal Sig. Duca in tutto quello, che hà voluto: benche non habbia mãncato l'Autore, di render la Città di Roma sospetta, per ritrouar colore di inualidare la detta citatione.

Il terzo fondamento è, perche *li Giudici, ed in particolare l'Auditore della Camera Apostolica, sono dependenti da' Nipoti di Sua Santità: fra li quali e S.A. dice che passino grauissime nimicitie*. Della falsità di queste si è trattato lungamente altroue, però non aggiungo quì altro.

Quel che dice de' Giudici dipendenti da' Nipoti immediati Ministri di Sua Santità hà fatto ogn'vno non poco marauigliare; quasi che si ritroui, ò si sia ritrouato al mondo Corte di Prencipe, nella quale li Giudici, ed Offitiali non habbiano dipendenza dalli grandi, & immediati Ministri del Prencipe. Mà io quì affermo, che se vi è Corte al mondo, nella quale meno dipēdino li Offitiali dalli parenti del Prencipe, è la Romana, per non continuarsi in loro l'imperio,

rio,

rio,come nelle altre.E però talmente nota la modestia, e giustitia delli Signori Card. Barberini; che se bene da loro dipendessero, niente dimeno non vi è alcuno, che non sappia, che da loro non si può temere ombra, non che atto di ingiustitia.

Il quarto argomento dell'Autor del libro è; che essendo da' *Signori Cardinali Nipoti à S. A. stato chiuso l'adito appresso Sua Beatitudine, non hà potuto il Sig. Duca informarla delle sue ragioni*. A questo dico, che l'Autor doueua riferire come, e quando mai habbia mandato il Sig. Duca persona alcuna per informar Sua Beatitudine, ò altri delle pretese sue ragioni? E se non hà mandato: perche dolersi, di non essere stato vdito? Ne mi dica, che il Monguidi domandasse l'audiēza di Sua Beatitudine, e che dal

Maestro di Camera gli fosse negata: perche à questo si è risposto, e sodisfatto pienamente di sopra: prima perche al Monguidi non fù mai negata l'audienza: mà solo fattogli sapere, che quel Venerdì, ò Sabbato, che all'ora haueua nominati, erano di già stati destinati per gli Ambasciadori, e Residenti de' Prencipi: e se egli era tale, che potéua venire. Adunque se il Monguidi era Residente, perche non andaua? Se non era, perche non chieder l'audienza per vn altro giorno? Di più dico, che quando il Monguidi domandò l'audienza, non erano ancora cominciate controuersie di alcuna sorte: essendo ciò seguito di Gennaro nell' anno 1641. e le liti ciuili hebbero la prima origine alla fine di Marzo: le cause criminali si cominciorono di Settembre: e

molto

molto doppo ſeguì la citatione fatta à S. A. per comparire perſonalmente in Roma. In tutto queſto tempo nel quale era il biſogno, mai venne, mai ſi vdì alcuno, che per parte del Sig. Duca di Parma, chiedeſſe adito appreſſo Sua Beatitudine, per informarla delle ragioni di S. A. ne l'iſteſſo Autor del libro hà hauuto ardire di affermarlo. Queſto è ben vero, che il Sig. Duca richiamò alcuni de' ſuoi Miniſtri à Parma: ad altri leuò la Procura: argomentó euidẽte, che ò non vi erano ragioni reali da poterle ſoſtenere, ò che così gran coſtanza non credeua doueſſe ritrouarſi nel Põtefice Vrbano in proſeguire anche co' Grandi le giuſte ſue riſolutioni.

Quinto, dice, che la Scommunica è ingiuſta, e di niun valore, perche non vi fù alcũn delitto: fortificò, ed armò per la

facoltà che haueua, essendo *inuestito del mero, e misto imperio*, nè mai hebbe intentione di opporsi al Pontefice suo Signore.

Rispondo prima, che della facoltà di fortificare, di sopra si è detto lungamente, e che il mero, e misto imperio non permetteua mai quello, che si è fatto da S. A. Secōdo dico, che nella Bolla dell'erettione del Ducato, il Papa non concede mai a' Duchi (come è necessario) questa facoltà di fortificare: ed il poter ristaurare le fortificationi rouinose di Castro, è particolar licenza nominatamente da Paolo III. cōceduta per conseruarlo sotto l'vbbidienza della Santa Sede: non per mantenerlo contro di essa. Onde l'hauer alzate tante Munitioni fuori della Città, e Forti, è stato altrò che ristorare le Fortificationi vecchie, che erano dentro di

Castro: come fù la mente di Paolo III. Dice l'Autore, che mai fù intentione del Sig. Duca di opporsi al Pontefice. Rispondo, che questa intentione non si può meglio conuincere, che col fatto istesso, perche egli di fatto si oppose, quando cõbattè al Ponte dell'Abbadia, e sotto Castro: adunque l'intentione era di opporsi. Che se il far resistenza al supremo suo Signore, come dicono li Dottori, che habbiamo citato, è delitto grauissimo di ribellione, lascio cõsiderare à V. S. Illustriss. se vi fù delitto graue per fondamento della Scommunica, essendoui stata oltre la resistenza, oppositione formale, e seguito combattimento cõtro le genti mandate dal Sommo Pontefice suo Signore: e tutto essendo notorio, ed euidente, non vi può esser dubbio, che per questo ca-

po sia giustissima, e validissima la Scommunica.

Sesto, & vltimo, dice essere la Scommunica nulla per il difetto dell'intentione del Sommo Pontefice: e ne dà questa ragione: cioè che all'ora vi sia il difetto dell'intentione, quando il Pontefice non habbia notitia della giustitia, e ragioni di quello, che è scommunicato, e della innocenza del medesimo. Non essendo adũque stata l'attione dell'armare ne mala in se: ne per il fine estrinseco (perche l'intrinseco solo Iddio giudica) ne viene in conseguenza, che il Pontefice nõ poteua hauer intentione di punire il Sig. Duca con la pena grauissima della Scõmunica, mẽtre era innocente: ed insieme non era obligato à credere di essere scommunicato. E quì apporta vn numero grãde di Teologi, e Canonisti

Per risposta io dico, che il voler ancora canonizare questo, di hauer il Sig. Duca fortificato, ed armato cōtro le leggi espresse; di non dar materia, ò gelosia di solleuatione al suo Signore: di hauer fatto resistenza ed à precetti, ed all'armi del Papa suo Prencipe, con tutto ciò che si è detto, non è misurare le cose conforme la giustitia, mà secondo la passione: ed essendoui concorse (dal hauerlo detto infuori) tutte le dimostrationi, ed attioni da solleuato: come può l'Autor del libro chiamar ingiusti li precetti di disarmare fatti per la quiete publica, e per il mantenimento della fedeltà al Sommo Pontefice giurata? Se pure il detto Autore volendo quel che non si dee, non volesse fare della ragione ingiuria? E non hauendo S. A. vbbidito al Sommo Pontefice, ne

prouato di mādar mai pur vno, mentre si agitaua la causa, chi deducesse le ragioni del Signor Duca, ò come si è detto l'escusatore à dir la causa; perche non potesse portar le sue ragioni in giuditio: e dall'altro canto contro il Sig. Duca reclamando le nouità dell'armare, il violarsi delle leggi, l'occupare che à se faceua Sua A. in quella maniera il dominio diretto del Pontefice, i lamenti di tutti, vedendo diminuirsi la superiorità del Papa in quello stato, mentre si toleraua la resistenza armata del Duca: in niuna maniera poteua il Pontefice lasciar di venire in quella risolutione. Nè si deue l'Autor marauigliare che il Sig. Duca sia stato scommunicato per le sudette grauissime cagioni, essendo della Chiesa antichissimo costume, e de' santi Pontefici di

fulminar le Scōmuniche contro li inuasori dell'altrui dominio. Così per ordine di Agabito II. fù fatto contro di Hugone Conte, ad istāza del Rè di Francia Lodouico il IV. E da Leone IV. contro il Rè d'Hungaria per non essersi disarmato contro Henrico Rè di Francia. Parimente Innocentio III. scōmunicò Ottone IV. per hauer quegli occupato il dominio di alcune Terre nel Regno di Napoli á Federigo II. Nicolò IV. sotto pena di Scommunica commandò ad Alfonso III. Rè di Aragona, che non desse aiuti á suo fratello D. Giacomo, e che comparisse fra sei mesi in Roma, per sottoporsi alla sentenza, che sarebbe pronūtiata. Leggasi le Scommuniche fulminate da S. Ambrogio contro Massimo, per inuader l'imperio altrui: mà preteso da lui per ra-

Ann. 948.

gione della discendenza da Costantino il Magno. Adunque se li Potefici per la potestà *direttiua*, che hanno sopra li Prencipi temporali: e della *coartiua*, che li Teologi, e Canonisti chiamano, quando vi interuiene la resistenza alla giusta direttione: hanno potuto con li fulmini delle Scommuniche far forza alli Prencipi, per rendersegli vbbidienti: ed in controuersie, nelle quali non si trattaua di diminuire il dominio supremo in temporale della S. Sede: mà che verteuano fra Prencipi, e Prencipi: con quanta maggior ragione, e giustitia il Sommo Pontefice Vrbano VIII. hà ordinato, che si procedesse alla Scommunica per la resistenza, ed offesa fatta alla Santa Sede con l'armi di S. A.? E questa potestà *direttiua*, e *coartiua* data da Dio al suo Vicario sopra li

Po-

Potentati della terra, è ſtata ſempre dal cōſenſo della Chieſa Cattolica, e da tutti li fedeli riconoſciuta; onde nō poca marauiglia hà cagionato l'Autore, in hauer ſcritto ſopra il valore di detta Scommunica, nella forma che ſi può vedere: e non con quella gran riuerenza, che ſi deue da vn figlio di Santa Chieſa, quale egli ſi profeſſa. Non niego, che non ſi poſſano rappreſentar le ragioni: anzi dico, che ciò ſi deue fare; mà però prima di cōdannar li Miniſtri della S. Sede aſsiſtēti al Vicario di Chriſto, doueua informarſi della giuſtitia della cauſa, e ſentir le riſpoſte: ricordandoſi, che non à lui appartiene il giudicar, ſecondo la ſua paſsione, della giuſtitia delle ſentenze Eccleſiaſtiche, come ſono le Scommuniche; mà al Papa che ha in queſte coſe così importanti l'aſsi-

ſtenza

stenza dello Spirito santo; Massime che il Pontefice Vrbano, con tutte le ragioni di giusta indignatione di sopra riferite, non hà hauuto altro fine, che il bene, e salute del Sereniss. Sig. Duca di Parma; hauendo ordinata questa pena contro S. A. per la ragione per la quale è stata instituita, come si dice appresso li sacri Canoni. *Excommunicatio est medicinalis, & ideo quis traditur Satanæ, vt spiritus eius saluus fiat in die Domini.*

Gl. E. cum tu fili de test. & attest.

Ne si deue chiamar questa seuerità insolita, stante il grand' obligo, che hà il Pontefice di cõseruare li Diritti della S. Sede. Così vediamo essersi nella Chiesa di Dio dalli Pontefici sempre osseruato. E nel secolo passato non fù con grauissime censure Ecclesiastiche da Giulio II. D. Alfonso Duca di Ferrara:

Guicciar. l. 9. Ann. 1510.

rara ammonito, e precettato à non fabricare à Comacchio li sali, e quindi à non trasferirgli. Il simil precetto gli fù fatto da Leon Decimo nel principio del Pontificato, benche gli si fosse dimostrato amicissimo, per esser questi Regali appartenenti solo al supremo Prencipe, ed à lui riseruati. Così si legge in vna lettera scritta à Carlo V. Imperadore, stampata in risposta al Duca sopradetto di Ferrara, e le parole sono queste dirette al Duca parlãdosi di quel che fece à tẽpi di Giulio II. *Accrescete datij, e gabelle cõtro la giurisdittione del vostro supremo Signore. Presumete voler far sale, che mai li SS. Venetiani vi haueuano permesso* (mentre teneuano occupata la Città di Ceruia) *à quali non erauate suddito, e contro il Diritto del vostro natural Prencipe con tanto*

6. Ian. 1521. quæ incipit. Non è alcuna marauiglia, sacratissimo, e vittoriosissimo Imperadore.

tanto pregiuditio della Camera Apostolica occupar volete, quei Regali che sono RISERVATI à i supremi Signori in tutti i regni, e parti del mondo.

Conobbe il Duca Alfonso, cõ tutto l'esser Feudatario Maggiore, che il far il sale, ed estraerlo, erano Diritti riseruati al Pontefice supremo Prencipe: ed vbbidì; come egli attesta in vn'altra lettera scritta al medesimo Imperadore Carlo V. doue dice, che gli fù di molto peso, e d'inestimabil danno.

Lettera à Carlo V. che comincia. *Perche essendo io Feudatario della Santa Chiesa.*

Concorrendo hora nella presente controuersia cause così graui ed in tanto numero, come dell'hauer tentati il Sig. Duca farsi proprij alcuni Diritti appartenenti al dominio supremo del Papa; d'hauer disprezzati li Monitorij, e Precetti intimatigli come à Feudatario; fatta resistenza fino con combattere con-

contro le genti del ſuo Signore: ogn'vno giudicarà, che la pena della Scommunica contro di S. A. ſia proceduta dal ſanto zelo, che tiene il Pontefice Vrbano di conſeruar quello, che è della S.Sede Apoſtolica, ed inſieme della *ſalute* del Sig.Duca ſuo Vaſallo.

Dico di più, che non è poſsibile, che il Sig.Duca di Parma ſi ſia potuto mai perſuadere, che circa gli ordini dati di fulminar la Scommunica, interueniſſe nel Pontefice il difetto dell'intentione, quaſi che egli non haueſſe hauuta notitia delle ragioni, che pretendeua S. A. di hauere per far quelle nuoue, e diſuſate fortificationi, cõ quella raccolta di gente, mentre ſtaua in pace. Perche queſto ripugnarebbe alla ſingolariſsima prudenza e ſapere di N.S. ed alla riputatione, nella quale appreſſo

presso al Sig. Duca di Parma, ed à tutte Nationi egli (benche morta non sia l'inuidia) con somma ragione si ritroua. Non essendo credibile, che con tanto sapere, e cô sì grande cognitione, che hà di tutte le cose; non sapesse insieme quali fossero li priuilegi del Duca di Castro: cioè che egli haueua l'onnimoda giurisdittione, per la quale fà l'Autor gran strepito: che alla fine nel Feudatario altro non è, come dicono li Giuristi, che vna facoltà di poter decider frà li suoi sudditi tutte le controuersie, e cause, che vertono, *Omnimoda iurisdictio, est potestas dicendi iuris principaliter*, considerata distintamente dal mero, e misto imperio; del quale di sopra habbiamo detto. Onde vietandosi à S. A. il far quelle fortificationi, non se gli turbaua il suo mero, e misto imperio,

Bald. l. imp. ff. de omn. Iurisd.

perio,

perio, che consiste in punire li rei, e nella detta giurisdittione. Così parimente non se gli impediua questa omnimoda giurisdittione tante volte nel libro replicata: mentre al Sig. Duca faceua prohibire le sudette raccolte di gente, e preparationi militari, acciò non resistesse alle armi Ecclesiastiche, e giustitia di esse: ed insieme S.A. non occupasse in quella maniera il dominio diretto della S. Sede, che il Pôtefice è tenuto di conseruare come tutor, e difensore de i Diritti della medesima Santa Sede.

Mà dicami di gratia quali sono queste ragioni delle quali, se il Pontefice Vrbano hauesse hauuto notitia, non haurebbe prima precettato il Sig. Duca, à demolir le nuoue Fortificationi fatte, & à licentiar la nuoua soldatesca radunata per resiste-

re,

re: e dapoi non haurebbe ordinato, che si fulminasse contro di S. A. la Scommunica? Si è stampato vn libro ben lungo, e nondimeno quiui non si è prodotta ragione di alcun momẽto, la quale giustifichi nel cospetto del Mondo, ò almeno appresso li partiali di S. A. le sudette Munitioni, e preparamenti militari in quello Stato Feudo della Chiesa. In maniera che se questo libro fosse stato prima delli Monitorij dato in luce con tutto quello che quiui si dice, non poteua il Pontefice far di meno (se voleua sodisfar all'obligo, ed alla giustitia) di non mandar detti Monitorij, e far, che si fulminasse la Scommunica: ne poteua impedire le altre risolutioni prima intraprese. Perche sapeua il Papa, che non haueua il Sig. Duca le Tratte per alcun titolo onero-

roso,

roso, ò per contratto feudale, ma per pura gratia, già da Paolo V. e poi per la sua Constitutione, riuocata: sapeua che giusta, e necessariamente si era intimata l'estintion del Monte: perche il Sig. Duca non haueua dati li assicuramenti per la fede publica, e non si pagauano più li Montisti: sapeua, che si era da S. A. fortificato, e munito, acciò S. B. come era obligata in conscienza; non potesse essequire la giustitia: sapeua che il Sig. Duca non haueua vbbidito alli Monitorij, anzi che haueua accresciute le Fortificationi, e soldatesche: e finalmente, che haueua fatta real oppositione all'armata Ecclesiastica con formal battaglia. Queste cose essendo tanto note à Sua Santità, ed à tutto il Mondo, come può l'Autor del libro arguir difetto di notitia nel Som-

mo

mo Pontefice, ed in conseguenza difetto di intentione?

pag. 87. Soggiungo vn'altro testimonio dell'Autor del libro, il quale dice queste precise parole; *che il Sig. Duca viue sicurissimo: perche la Santità Sua non vuole se non il giusto.* Adunque domando io: come può credere l'Autor del libro, che la Scommunica non sia valida, e giusta, *mentre è sicuro, che il Papa non vuole, se non il giusto?* Come credēdo ciò che dice, si può persuadere, che dalla maleuolēza de' nimici di S. A. (che egli si è finti) possa il Papa esser stato indotto ad vna così graue risolutione, e pena, qual'è di scommunicare vn Feudatario della Santa Chiesa, e Prencipe così grande, se non vi fosse stato il delitto grauissimo di lesa Maestà, e mentre dico *il Sig. Duca è sicuro, che il Papa non vuole se*

se non il giusto? Il ricorrere al difetto della notitia delle cose nel Pōtefice altro nō è, che cōdannar quello, che hora hà approuato, cioè, che il Sig. Duca viua sicurissimo della giustitia di N. S. Perche come può esser sicurissimo, che vn Giudice supremo, voglia se non il giusto, se non è sicuro, che egli voglia della giustitia della causa informarsi? Adunque essendo il Sig. Duca sicurissimo del primo, è necessario dire, che sia nell'istessa maniera del secōdo, cioè che il Papa sia stato di tutte le ragioni di S. A. (benche non le habbia volute dedurre) informatissimo, e che giustissimamente da Sua Santità sia stato ordinato all'Auditor della Camera, che publicasse la Scommunica sopradetta.

E queste verità sono comprouate dal testimonio publi-

co

co di tutta la Corte Romana, vedendo la Santità di Papa Vrbano immediatamẽte con animo, e vigor indefesso assistere al gouerno del suo imperio, interuenendo in persona sua alle Congregationi: doue li negotij publici si trattano. E per maggior proua della notitia, e risolutione della Scommunica contro il Sig. Duca di Parma, da Sua Beatitud. hauuta: è manifesto che il Papa istesso al Sacro Collegio de' SS. Cardinali immediatamente ne diede parte.

Concludiamo dunque, che per l'*Intentione del Pontefice*, per la *Legitima citatione* fatta à S.A. per la *Sicurezza indubitata*, e prouata in ogni tempo dal Sig. Duca del luogo: per il *Delitto di ribellione, e lesa Maestà grauissimo*, per la *Nullità della ricusatione*: è stata conforme li sacri Canoni con ogni giustitia

con-

contro il Sereniss. Duca Odoardo per ordine del Sãtissimo Vicario di Christo in terra fulminata la Scommunica.

Mà quanto debba essere temuta, ed osseruata la Scommunica con l'autorità del Vicario di Christo fulminata, ben lo dimostrano le rouine, e precipitij di que' Principi che l'hanno disprezzata, e la felicità de' Prencipi, che l'hanno temuta, come Teodosio Cesare, ed altri, e le autorità de' Santi Dottori, le quali per breuità, e per essere da tutti ben sapute tralascio: solo dirò con S. Gregorio Magno. *Vtrum iustè an iniustè obliget Pastor: Pastoris tamen sententia timenda est; ne is qui subest, & cum iniustè forsitan ligatur, obligationis suæ sententiam ex alia culpa mereatur*. Il che molto più temer si deue nel presẽte caso, nel quale con tante ragio-

Hom. 26. in Euang.

 ni,

ni, e con tanta giustitia si è la Scommunica per ordine di Sua Santità fulminata.

Con queste risposte intenderà per qual cagione Sua Beatititudine non hà voluto permettere, che dal Duca gli fossero mandati Ambasciadori, come fù offerto: perche dicono, che vn Vassallo conuinto come Reo di lesa Maestà, qual è stato dichiarato il Sig. Duca, non deue trattare d'Ambasciadori: essendo differente cosa il negotiare per mezzo d'Ambasciadori, e dare sodisfattione in giuditio: il che richiede, & intende il Pontefice Vrbano: il quale veramente, come è manifesto, non è da Nepoti, ne da altri gouernato: ma pienamente gouerna, e regge la Christianità.

Mi dice V. S. Illustriss. nel fine della lettera, che voleua al principio fare vn quesito, ma

che non le bastò l'animo per esser arcano troppo grande: hora per vedere di non poter esser sodisfatta nè dal libro, nè dalla risposta, se non gli viene spiegato, si risolue di farlo. Ed è, che desidera sapere, quali veramente fossero li disgusti del Sig. Duca di Parma, perche questi degl'honori negati, che dice l'Autore, è stimato vn pretesto, & vn velo per ricoprire la vera causa; e dice V. S. Illustrissima, essere opinione ferma, che il Duca molto prima che si pensasse alla partenza, si prendesse disgusto col Sig. Card. Barberino: essendo da Roma scritto fin dall'ora, che era disgustato, e che con S. Eminenza più non trattaua: dal che si vede, che qualche altra maggior causa bisogna che sia preceduta, che difetto di mere ceremonie, e complimenti, massime doppo

così grandi, e sostantiali sodisfattioni hauute in Roma.

A questo io dico, che maggiore è la mia difficoltà in rispondere della sua in domandare: nondimeno mi stringe tanto, che lo dirò: mà in maniera, che ella voglia più intendere di quello, che io scriuerò; & hò piacere, che la cosa non sia tanto arcana, che fin d'all'ora non fosse da molti penetrata: e questo maggiormente appagarà V. S. Illustrissima.

Il Sig. Duca di Parma venendo à Roma per suoi affari, seco parimente portò speranze grandi, è ferma credenza di poterle appresso il Papa promouere. Ne vi mancò chi tali speranze doppo la sua venuta gli confermasse per la beneuolenza del Pontefice, la quale S. A. ne priuati suoi interessi singolare verso di se sperimētò. Ed essendogli mo-

strato

ſtrato l'acquiſto de' Stati, e la gloria, che haurebbe riportata col muouere Sua Santità à nuoui penſieri, ſi deliberò, di valerſi del tempo, e della fortuna.
Fù però auuertito à procedere col Sig. Card. Barberino più toſto cõ cauti, che con vehementi conſegli, ed à temporeggiare con gran deſtrezza, per il pericolo, che non gli foſſero nel principio interrotte le machine, & i diſſegni.
Mà il Sereniſsimo di Parma cõ tutte le diligenze da lui fatte hebbe à ſuoi conſegli, e ſperanze duriſsimi incontri, eſſendoſegli il Pontefice dimoſtrato ne' conſegli della pace immobile, e lontaniſsimo dal perturbar l'Italia, e ſe ſteſso per qualunque motiuo di ſperãza grande. E perſuaſo il Sig. Duca, che il Sig. Cardinal Barberino haueſſe nel Papa con la ſua efficacia

cia raddoppiata la costanza, e risolutione di non secondare le pericolose deliberationi di S. A. e di non alterare la quiete dell'Imperio Ecclesiastico, mentre non venisse da alcun offeso: incominciò à poco ad allotanarsi da S. Eminenza, e poi à dimostrarsi totalmente alienato.

Questi istessi dettami insinuati all'Autor del libro, l'hanno fatto riempir le carte di liuore, e di errori, attribuendo quello che era affetto del Sig. Cardinal Barberino verso la conseruatione delli stessi Stati Ducali, à mala dispositione d'animo di Sua Eminenza contro di detto Serenissimo: Quasi che il Signor Cardinale col procurar di spegnere sollecitamente ogni fauilla, che origine esser potesse d'incendio di guerra, hauesse quella via impedita per la quale S. A. Serenissima all'ingrandi-

mento de' ſuoi Stati di peruenire con gran facilità ſi perſuadeua: conciosiacoſache egli le concepute impreſe miſuraſſe più toſto con la grandezza dell' animo, e delle ſperanze, che con le forze, e fortuna ſua. Così eſſendoſi dall'Autor del libro tacciute le ragioni de' preteſi diſguſti, vien creduto, che dalle coſe riferite poſsino trarre la vera origine.

Queſto è quanto poſſo ſcriuere per ſodisfare alle domande di V.S. Illuſtriſs. alla quale tanto deuo. Se altro deſidera ſarò pronto à ſeruirla. E le bacio le mani.